

ALLEGATO I

Valutazione Ambientale Strategica del Piano territoriale generale metropolitano (PTGM) della Città Metropolitana di Torino.

Relazione propedeutica all'espressione del parere motivato VAS di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006

1. ITER PROCEDURALE

Il Piano territoriale generale metropolitano della Città metropolitana di Torino (PTGM) è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo le modalità operative previste dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo).

L'autorità competente per il procedimento di VAS di cui all'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 è stata individuata nel *Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA* della Città metropolitana di Torino.

L'autorità procedente per il procedimento di VAS di cui all'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 152/2006 è stata individuata nel *Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia - Unità di Progetto Piano Territoriale Generale Metropolitano* della Città metropolitana di Torino.

La procedura di VAS, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009, è stata integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, finalizzata a valutare se i contenuti del PTGM possano potenzialmente interferire con l'integrità delle aree ricadenti nei siti Natura 2000.

1.1 Fase di Scoping – art. 13 del D.Lgs. 152/2006

Il procedimento di VAS è stato avviato con la fase di specificazione (scoping) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 a seguito dell'adozione della Proposta tecnica di progetto preliminare di Piano territoriale generale metropolitano, avvenuta con Decreto del Sindaco metropolitano n. 35 del 02/04/2021.

Con nota del 7 aprile 2021, prot. n. 39766 la Città metropolitana di Torino ha quindi dato avvio alla pubblicazione e deposito degli elaborati tecnici della Proposta tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. n. 56/77 e s.m.i, comprensivi del Documento preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (VAS), avviando

contestualmente la fase di specificazione di VAS ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Nei termini fissati nel rispetto del comma 2 dell'art. 7bis della LR 56/77 e dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per la presentazioni di osservazioni e contributi:

- sono pervenuti n. 21 contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati e dei soggetti interessati (Comuni di Chieri, Ivrea, Mappano, Mathi, Mazzè, Quincinetto, Rondissone, San Mauro Torinese, Torino, Villanova Canavese, Villareggia, Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Territorio e paesaggio, Autorità competente VAS - TA0 – VAS CMT0 e TA2 – Organo tecnico VAS CMT0, Regione Valle d'Aosta, Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e ARPA Valle d'Aosta, Ente Di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Aree Protette Po piemontese, Autorità' D'ambito Torinese ATO 3, Circolo Legambiente Val Pellice, Agenzia della Mobilità Piemontese, Collegio Costruttori Edili Torino – Ance);
- non sono pervenuti contributi dai soggetti interpellati per le consultazioni transfrontaliere.

I contributi pervenuti nella fase di specificazione sono stati di ausilio nell'assumere le opportune indicazioni di integrazione ambientale e sono stati recepiti nella redazione del Rapporto Ambientale nel corso della predisposizione del progetto preliminare del PTGM.

1.2 Fase di consultazione – art. 14 D.Lgs. 152/2006

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 22/12/2022 è stato adottato il Progetto Preliminare del PTGM, comprensivo della documentazione per la procedura di VAS (Rapporto Ambientale integrato con la documentazione per la Valutazione di Incidenza VincA, Sintesi non tecnica, Piano di Monitoraggio), e quindi pubblicato sul BUR n. 3 del 19/01/2023.

Con nota pervenuta in data 23/01/2023 al prot. n. 11372, l'autorità procedente per la VAS ha trasmesso all'autorità competente per la VAS la documentazione di cui all'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 comunicandone la relativa pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Torino.

Nella documentazione trasmessa (Avviso al Pubblico e Documento di informazione sugli eventuali impatti transfrontalieri) si afferma che, non essendo stati ravvisati eventuali impatti transfrontalieri del PTGM, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006.

In data 01/02/2023 è stata avviata la fase di consultazione mediante pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Torino dell'avviso al pubblico di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Contestualmente, con nota prot. n. 17251 del 02/02/2023 è stato comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale per la VAS e per la VinCa l'avvio della fase di consultazione e la messa a disposizione della relativa documentazione assegnando, nel rispetto dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, un termine di 45 giorni per esprimere i contributi di competenza.

Al termine della fase di consultazione, sono pervenuti i contributi da parte dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, elencati di seguito:

1. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, pervenuto in data 20/03/2023 al prot. n. 41249;
2. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, giusta nota prot. n. 40570 del 20/03/2023 pervenuta in medesima data al prot. n. 41687;
3. Regione Valle d'Aosta pervenuto il 09/03/2023 al prot. n. 35798;
4. Parco Nazionale Gran Paradiso, pervenuto in data 28/03/2023 al prot. n. 46441;
5. AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale Ufficio Operativo di Torino, pervenuto il 20/03/2023 al prot. n. 40984;
6. ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, pervenuto il 13/03/2023 al prot. n. 37208;
7. Città di Torino, Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, Divisione Qualità Ambiente, Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, pervenuto il 17/03/2023 al prot. n. 40502;
8. Città di Ivrea, pervenuto il 17/03/2023 al prot. n. 40278;
9. Città di Moncalieri, pervenuto il 17/03/2023 al prot. n. 40496;
10. Città di Rivoli, pervenuto in data 21/03/2023 al prot. n. 41783;
11. Comune di Poirino, pervenuto in data 20/03/2023 al prot. n. 41443;
12. Comune di Sangano, pervenuto in data 22/03/2023 al prot. n. 42887;
13. Comune di Verrua Savoia, pervenuto il 20/02/2023 al prot. n. 25937.

E' altresì pervenuta un'osservazione da parte del seguente soggetto interessato:

14. Circolo Legambiente Valpellice, pervenuto in data 20/03/2023 al prot. n. 41690.

1.3 Fase di valutazione – art. 15 D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, alla conclusione della fase di consultazione, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, avvia la fase di valutazione: svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti trasmessi ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14 del suddetto decreto.

L'autorità competente si esprime con il supporto del proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R.40/98, con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i., che con nota prot. n. 17251 del 02/02/2023 è stato reso edotto dell'avvio della fase di consultazione.

Al termine della fase di consultazione, con nota prot. n. 48032 del 31/03/2023 è stato attivato l'organo tecnico per la fase di valutazione rendendo disponibile a tutte le direzioni facenti parte dell'organo tecnico l'ulteriore documentazione pervenuta (osservazioni e contributi) e trasmettendo con nota prot. n. 54598 del 17/04/2023 una prima bozza di controdeduzioni elaborate in condivisione tra l'autorità competente e l'autorità precedente con le conseguenti proposte di modifica e di integrazione da apportare al RA, al Piano di Monitoraggio ed alla documentazione del PTGM nella stesura degli elaborati definitivi del piano al fine di perseguire la massima compatibilità ambientale del piano.

Le direzioni componenti l'organo tecnico hanno visionato la documentazione ed hanno espresso le proprie riflessioni sia sulla documentazione di piano, sia sulle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e sulla prima bozza di controdeduzioni, come meglio dettagliato ai successivi **capitoli 4a - Esame dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, 4b - Esame dei contributi delle Direzioni componenti l'organo tecnico e capitolo 5 - Conclusioni.**

Nella riunione tenutasi in data 27 aprile 2023 con le direzioni facenti parte dell'organo tecnico, sono state condivise le riflessioni sul piano oggetto di valutazione, sono state perfezionate e condivise le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni su specifici temi, per definire i contenuti del parere motivato di VAS di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, come risulta dal verbale allegato, che, con la presente Relazione, farà parte integrante e sostanziale del parere motivato VAS espresso dall'autorità competente.

La presente Relazione costituisce pertanto l'esito conclusivo dell'istruttoria condotta dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità precedente e con il supporto ed il coinvolgimento dell'organo tecnico ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) della Città Metropolitana di Torino.

1.4 Integrazione procedimentale – Valutazione di Incidenza

La procedura di VAS del PTGM della Città Metropolitana di Torino è integrata con il procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44, comma 3 della L.R. 19/2009.

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 43/92/CEE (Habitat), nonché dall'art. 5 del DPR 357/97, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del DPR 357/97). A tale procedimento sono sottoposti i piani generali o di settore, i progetti e gli interventi i cui effetti ricadano all'interno dei siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale".

A tal fine il RA è stato redatto comprendendo gli elementi per lo sviluppo dello studio di incidenza, funzionale all'endo-procedimento di Valutazione di Incidenza.

Ai sensi della D.G.R. della Regione Piemonte n. 25-2977 del 29/02/2016, l'autorità competente alla Valutazione d'Incidenza per i piani è la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali.

Con nota prot. n. 17251 del 02/02/2023, è stato pertanto comunicato al suddetto settore regionale nonché agli enti gestori dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000, l'avvio della fase di consultazione della procedura di VAS ai fini della Valutazione di Incidenza.

Al termine della fase di consultazione la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, con nota prot. n. 58788 del 21/04/2023, pervenuta in medesima data al prot. n. 57760, ha trasmesso il parere del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali relativo alla VINCA del PTGM, i cui contenuti sono stati integralmente inseriti nel contributo relativo alle osservazioni VAS in qualità di soggetto con competenze ambientali consultato, inviato con precedente nota prot. n. 40570 del 20/03/2023.

Il suddetto parere è allegato alla presente relazione e costituisce parte sostanziale ed integrante del Parere motivato di VAS, e le sue conclusioni sono analizzate nel successivo **paragrafo 3.4.**

2. DESCRIZIONE DEL PTGM

La L.R. n. 56/1977 individua quale strumento di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio a livello di area metropolitana, il Piano territoriale generale metropolitano (PTGM), che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento, formato dalla Città metropolitana in conformità agli indirizzi della pianificazione regionale (lett. b, comma 1, art. 3).

Il PTGM dunque è lo strumento che orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, mediante il coordinamento delle politiche per la trasformazione e la gestione del territorio, anche fissando vincoli ed obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano, al fine di promuovere la razionale organizzazione territoriale di attività ed insediamenti, nonché il corretto uso delle risorse ambientali e naturali, nell'ottica generale dello sviluppo sostenibile ed integrato dell'intero territorio metropolitano.

Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale e nel Piano Paesaggistico Regionale, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati a valenza territoriale, definisce la pianificazione generale del territorio metropolitano (comma 2bis, art. 5, LR 56/77):

- configurando l'assetto del territorio;
- tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità;
- considerando la pianificazione comunale esistente;
- coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

Il PTGM riconferma quali temi portanti delle proprie politiche il contenimento del consumo di suolo e la messa in sicurezza della popolazione rispetto al dissesto idrogeologico; a questi affianca le nuove sfide per l'adattamento e la mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, per la rigenerazione urbana e territoriale a partire dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree dismesse e degradate, per l'incremento della biodiversità e la tutela del paesaggio e dell'identità propria della Città metropolitana di Torino e per la sua valorizzazione ai fini del rilancio di un turismo culturale sostenibile, con il fine ultimo di migliorare la qualità della vita delle comunità metropolitane.

Il PTGM si fonda su 4 macro obiettivi (MetroGOAL) e 8 macro strategie metropolitane (MStrat). I macro obiettivi sono a loro volta declinati in 28 obiettivi, e le macro strategie in 77 azioni operative con la finalità di operare sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi generali di Piano, come dettagliato nei paragrafi seguenti.

2.1 Macro obiettivi (MetroGOAL)

- **MGOAL 1_Resilienza del sistema territoriale metropolitano e delle sue comunità rispetto agli impatti negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici**, attraverso la valutazione delle vulnerabilità territoriali intrinseche e degli impatti delle trasformazioni sul sistema naturale e su quello antropizzato, per rispondere alle sfide attuali e prepararsi a quelle future, anche integrando le strategie e le azioni per la manutenzione del territorio e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e quelle per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- **MGOAL 2_Sviluppo sostenibile diffuso e di qualità della Città metropolitana nel suo complesso**: riduzione del divario tra aree periferiche/svantaggiate ed aree maggiormente servite, riconoscimento del ruolo dei poli urbani medi e minori, migliori connessioni tra i territori e accessibilità ai servizi, riconoscimento delle vocazioni locali e valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche in un progetto di rete;
- **MGOAL 3_Migliore livello di competitività del territorio metropolitano ed attrazione di investimenti qualificati**;
- **MGOAL 4_Efficacia e tempestività dell'azione di governo del territorio**.

2.2 Macro strategie metropolitane (Mstra)

- **Mstra1_Sostenibilità sociale, ambientale ed economica**, come condizione per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle trasformazioni territoriali urbane, infrastrutturali ed ambientali;
- **Mstra2_Attenzione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in tutte le azioni di pianificazione territoriale ed urbanistica e di progettazione delle trasformazioni del territorio**;
- **Mstra3_Salvaguardia del capitale naturale e della biodiversità**: uso razionale e consapevole delle risorse a partire dal suolo (produzione alimentare e di altra biomassa, filtraggio delle acque, produzione di altri servizi ecosistemici) orientando a un consumo a saldo zero, prediligendo la riorganizzazione e l'efficientamento delle aree già urbanizzate, la rigenerazione urbana, il recupero degli involucri edilizi dismessi e delle aree degradate non ripristinabili alla condizione di naturalità originaria e promuovendo una progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;
- **Mstra4_Incremento quali-quantitativo delle risorse ambientali e paesaggistiche e della capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici**, attraverso una pianificazione e programmazione sovralocale ed integrata delle misure di compensazione delle trasformazioni antropiche, la riqualificazione di aree compromesse (prioritariamente ad usi naturali), la declinazione alla scala metropolitana e locale della Infrastruttura verde e l'ampliamento del sistema delle

aree protette;

- **Mstra5**_Riequilibrio del rapporto pianura-montagna e conferma della multipolarità urbana, a partire da una migliore accessibilità ai servizi di base, una equa distribuzione delle risorse, un rafforzato dialogo tra i territori, un migliore reciproco scambio di flussi tra aree rurali e urbane;
- **Mstra6**_Contesto abile ad attrarre cittadini ed imprese, operando per rendere l'intero territorio metropolitano maggiormente sicuro ed ospitale (es. contenimento del rischio idrogeologico, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturale e paesaggistico, migliore accessibilità ai servizi);
- **Mstra7**_Pianificazione integrata metropolitana e coesione territoriale, ricercando dialogo e coerenza fra le diverse posizioni ed esigenze della pianificazione e della programmazione territoriale, anche individuando le Zone omogenee come possibili luoghi di sperimentazione di azioni di pianificazione sovra locale e partecipata, per affrontare problemi complessi alle diverse scale (locale, metropolitana e globale);
- **Mstra8**_Informatizzazione e digitalizzazione degli strumenti urbanistici e sistemi di supporto alla decisione, per una più efficace, integrata ed efficiente pianificazione, attuazione e monitoraggio delle azioni.

2.3 Macro sistemi territoriali funzionali (MSTF)

Le strategie metropolitane sono declinate all'interno di macro sistemi territoriali funzionali da intendersi come semplificazioni concettuali necessarie per assolvere al compito assegnato al PTGM di pianificazione orientata alla sostenibilità - sociale, naturale ed economica - delle trasformazioni del territorio, come di seguito elencati:

- **MSTF 1**_Insediativo-Residenziale (R);
- **MSTF 2**_Insediativo – Produttivo e impianti tecnologici (P-A-C-I);
- **MSTF 3**_Infrastrutture e mobilità (IM);
- **MSTF 4**_Infrastrutture verdi e blu, servizi ecosistemici e aree naturali protette (IVB);
- **MSTF 5**_Paesaggio e beni culturali ed ambientali.

3. ANALISI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEL PIANO

Di seguito si riportano gli elementi ricavati dall'analisi del Rapporto Ambientale rilevanti ai fini della valutazione del piano e dell'espressione del parere motivato VAS.

Il Rapporto Ambientale è stato redatto con riferimento all'allegato VI del D. Lgs. 152/2006 ed ai contributi pervenuti al termine della fase di scoping e su di esso si è basata la valutazione della sostenibilità ambientale del piano verificandone gli effetti complessivi sulle componenti ambientali, in rapporto a diverse combinazioni di azioni.

Il Rapporto Ambientale ha operato un'approfondita analisi del quadro di riferimento ambientale e territoriale di azione del Piano che, partendo dalla caratterizzazione dei sistemi funzionali del territorio provinciale e alla loro prevedibile evoluzione, descrive ed interpreta l'assetto e le dinamiche dei sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, gli aspetti fisici e morfologici del territorio, l'utilizzazione del suolo e lo stato della pianificazione ed individua le conseguenti azioni di pianificazione. Per ognuno dei sistemi funzionali analizzati, il paragrafo 6.4 del RA presenta una scheda operativa che ne analizza i fattori di resilienza/qualità ed i fattori di criticità/vulnerabilità su cui il Piano appoggerà le strategie/azioni di risposta e valorizzazione, le quali sono descritte nel dettaglio al fondo di ogni scheda, con il riferimento agli indicatori previsti nel Piano di Monitoraggio per misurare l'efficacia nel tempo del PTGM.

Il processo di valutazione del PTGM è stato sviluppato in riferimento ai seguenti blocchi tematici, dettagliati nei paragrafi seguenti:

1. verifica della generale coerenza del PTGM rispetto alle indicazioni programmatiche e pianificatorie nazionali e regionali;
2. valutazione dei possibili scenari alternativi;
3. valutazione dei principali possibili effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti sul contesto provinciale;
4. valutazione dell'incidenza sul sistema delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000.

3.1 Verifica della generale coerenza del PTGM rispetto alle indicazioni programmatiche e pianificatorie nazionali e regionali.

Il Rapporto Ambientale ha correttamente svolto l'analisi di coerenza sia esterna che interna delle strategie del PTGM in relazione:

- alla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale-PTR, Piano Paesaggistico Regionale-PPR, PAI e PGRA, Piano di gestione del Bacino del Po-PgBP, Piano di Tutela delle Acque-PTA, Piano di risanamento del Colle della Maddalena);
- alla pianificazione strategica metropolitana (Piano Strategico Metropolitan-PSM, Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino,-AMSS, Agenda Digitale Metropolitana-ADM, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile-PUMS, Piano Territoriale di Coordinamento-PTC2, Piani e programmi territoriali metropolitani

attuativi del PTGM);

- agli obiettivi ed azioni di piano.

Tale analisi ha evidenziato che gli obiettivi e le strategie operative del PTGM sono coerenti sia con la pianificazione sovraordinata sia tra di loro, e risultano caratterizzati da numerosi punti di correlazione e dall'assenza di incoerenze.

3.2 Valutazione dei possibili scenari alternativi

Il Rapporto Ambientale ha evidenziato come la proposta di piano sia in primo luogo esito dell'esperienza maturata con il PTC2, della verifica di coerenza esterna e interna, del percorso partecipativo, dell'approfondimento del quadro conoscitivo diagnostico (corroborato anche da analisi di scenari futuri per le componenti climatiche, economiche, sociali e demografiche). Questo percorso si è basato quindi sulla stratificazione di più analisi che ha reso possibile affinare l'articolazione del PTGM accorpendo ed integrando tra loro gli obiettivi strategici valutati in prima fase rafforzandone la coerenza con gli obiettivi ambientali di riferimento. Il processo di stratificazione effettuato ha reso la definizione di distinti scenari alternativi difficilmente attuabile e scarsamente efficace per lo sviluppo delle strategie di piano; è stata invece condotta un'analisi degli scenari alternativi rispetto ai potenziali sviluppi futuri dei singoli sistemi territoriali ed ambientali di riferimento ed ha permesso di individuare per ognuno di essi le criticità e i punti di forza sui quali appoggiare le scelte pianificatorie del PTGM.

E' stato pertanto analizzato lo scenario attuale qualora esso si evolvesse secondo le tendenze in atto, per il quale si assisterebbe:

- alla perdita di parte del patrimonio storico culturale e del disegno della struttura insediativa originaria;
- alla perdita di alcuni paesaggi fondamentali e tendenza all'uniformità prodotta da azioni quali opere di drenaggio, spianamenti del terreno, eliminazione di elementi paesaggistici;
- alla diffusione consistente di insediamenti a bassa densità insediativa, per di più di tipo «nastriforme» lungo la viabilità statale e provinciale, con la conseguente perdita di qualità/riconoscibilità delle morfologie urbane storiche ed anche la perdita di capacità e dei livelli di servizio delle infrastrutture stradali e quindi all'accentuazione dei problemi di mobilità complessiva e di quella di specifici territori;
- alla diffusione/proliferazione di aree per attività produttive, con la conseguente crescita dell'offerta di immobili d'impresa non sempre giustificata da una vera domanda di sviluppo delle attività produttive, che alterano le morfologie urbane storiche e, nello stesso tempo, creano futuri problemi di riconversione / recupero edilizio non sempre facilmente affrontabili correttamente.

Sulla base di questo scenario e dei potenziali sviluppi futuri dei sistemi ambientali e territoriali di riferimento legati alle criticità ed ai punti di forza riscontrati, sono state individuate le strategie pianificatorie ottimali per delineare uno scenario di piano che minimizzi le criticità rilevate nello scenario attuale riferite ad ogni sistema territoriale ed ambientale analizzato.

3.3 Valutazione dei principali possibili effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti sul contesto provinciale

La valutazione degli effetti ambientali del PTGM è partita dalla considerazione che il Piano rimanda la puntuale definizione e localizzazione delle scelte programmatiche e la traduzione operativa delle stesse in una serie di strumenti, da perfezionare successivamente nella pianificazione attuativa e nella pianificazione di livello comunale; all'interno di tali atti o strumenti saranno esplicitate, territorialmente e nelle destinazioni funzionali e nei contenuti, le scelte strategiche.

Partendo da questo assunto, è stata condotta una verifica preliminare degli effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti dalle previsioni di Piano. A tal fine si è provveduto ad individuare per ogni sistema territoriale di riferimento, in modo sintetico per facilitarne la lettura e l'interpretazione, i principali parametri sulla base dei quali verificare i potenziali effetti delle azioni di Piano.

Tale analisi ha evidenziato che gli obiettivi del PTGM, perseguiti attraverso le norme di attuazione, nel complesso influiscono in modo positivo sui sistemi territoriali ed ambientali di riferimento. In particolare si ritiene che gli obiettivi e le azioni di tutela e valorizzazione degli elementi costitutivi del paesaggio metropolitano, di riqualificazione e difesa del suolo, di regolamentazione degli usi del suolo, di riequilibrio ecosistemico e di costruzione di una rete ecologica e di una rete verde metropolitana, di razionalizzazione del sistema della mobilità e del sistema insediativo, siano sostanzialmente sostenibili rispetto al contesto ambientale di Città metropolitana e al suo trend di sviluppo.

Potenziali effetti negativi, da mitigare attraverso l'adozione delle misure di mitigazione e compensazione da individuare anche all'interno del nuovo strumento del catalogo CIRCA, derivano da tutti gli obiettivi che prevedono la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale (APIM) e commerciali, seppur il PTGM stesso ne limiti lo sviluppo individuando specifici criteri localizzativi e di inserimento nel territorio di Città metropolitana nell'ottica di riduzione del quadro delle pressioni potenzialmente inducibili sui diversi settori ambientali. Anche le infrastrutture per la mobilità, in particolare quelle di scala sovralocale, sono un elemento che concorre al consumo di suolo, sia di tipo "diretto", dovuto alla realizzazione di nuove opere, sia come effetto di attrazione per gli insediamenti, indotto dalla presenza di più elevate condizioni di accessibilità. La progettualità di tutti i nuovi interventi, infrastrutturali e di insediamento, non potrà, perciò,

prescindere da un'attenta valutazione della compatibilità con il contesto territoriale entro cui si inseriscono, soppesando le diverse esigenze per giungere ad un adeguato equilibrio in termini di sostenibilità ambientale, seguendo le direttive, le prescrizioni e gli indirizzi forniti nell'apparato normativo del piano.

Alla verifica di sostenibilità della proposta di PTGM dovrà seguire un attento processo di monitoraggio in fase di attuazione dello stesso. Il monitoraggio, infatti, risulta strategico per un eventuale riorientamento del PTGM verso una maggiore condizione di sostenibilità dello stesso. La necessità di una costante valutazione della sostenibilità del PTGM è anche dovuta alla natura del Piano stesso, che indirizza in modo orientativo/prescrittivo il disegno del territorio metropolitano, ma non sempre determina in modo rigido come gli indirizzi in esso contenuti dovranno essere recepiti dalla pianificazione comunale e di settore.

In sintesi si evince che il Rapporto Ambientale ha evidenziato sia i punti di forza, derivanti dall'attuazione del PTGM, quali la ricerca di una maggiore tutela degli ambiti ed elementi di rilevanza naturalistica, paesistico-ambientale e di interesse storico culturale, sia le potenziali criticità, quali gli effetti potenzialmente negativi che, seppur minimizzati, permangono sul consumo di suolo. Tali criticità potranno tuttavia essere ridotte nella successiva fase attuativa dei progetti applicando nella pianificazione locale non solo le direttive e le prescrizioni, ma anche gli indirizzi contenuti nell'apparato normativo del PTGM.

In conclusione, dall'esame della proposta di piano, in confronto con lo scenario di riferimento ed in considerazione delle integrazioni che si ritiene debbano essere apportate alla documentazione, si valuta che l'effetto complessivo combinato delle azioni che il PTGM mette in campo, contribuisca a restituire un orizzonte di qualità ambientale migliore e risulta pertanto coerente con le esigenze di sostenibilità ambientale.

3.4 Valutazione dell'incidenza sul sistema delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000

La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che il PTGM può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione tra cui il PTGM è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza. In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui saranno definite le aree di intervento.

Pertanto, è stato effettuato un primo screening che ha evidenziato una sostanziale compatibilità tra le azioni di piano e gli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Tale fase di screening ha anche rilevato che i possibili fattori di incidenza

del PTGM sulla rete Natura 2000 della Città Metropolitana di Torino sono riconducibili alle azioni che riguardano tre tipologie di interventi:

1. Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM);
2. Infrastrutture viarie;
3. Insediamenti commerciali di cui all'art. 27 delle NdA (COM).

Tuttavia, poiché, allo stato attuale, non sono ancora definiti i dettagli delle progettualità prefigurate dal PTGM, è necessario rimandare alle fasi successive (progettuali) per analisi più approfondite delle possibili interferenze tra elementi del progetto e habitat/specie protette.

Poiché, come premesso, sebbene il PTGM per la propria natura non definisca ancora i dettagli delle progettualità ad esso connesse, la cui interferenza con i siti Rete Natura 2000 non può pertanto essere valutata esaustivamente in questa fase, in via cautelativa si è comunque proceduto a completare ed approfondire la valutazione limitatamente ai siti che sono stati identificati come potenzialmente interessati dalle eventuali incidenze negative delle azioni previste dal PTGM. Per ognuno dei siti individuati, sono state evidenziate in una tabella le minacce, le pressioni e gli elementi di vulnerabilità, così come riportati nel database Natura 2000 della European Environmental Agency. Queste informazioni si sono rivelate funzionali a comprendere, per ciascuno dei siti, quali siano gli elementi già presenti nel contesto che ne mettono a repentaglio la conservazione, per valutare in prima battuta se la futura realizzazione degli interventi previsti dal PTGM possa incidere negativamente su habitat e specie fragili e su quali aspetti debba concentrarsi la valutazione di incidenza futura alla quale si rimanda per gli interventi sopra evidenziati per evitare incidenze significative.

Il parere della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, in qualità di Autorità competente per la VINCA, trasmesso con nota prot. n. 58788 del 21/04/2023, pervenuta in medesima data al prot. n. 57760, ha concordato con le conclusioni riportate nell'Allegato I al Rapporto Ambientale – *Valutazione di Incidenza*.

In particolare il suddetto parere, riportando gli esiti della Valutazione di Incidenza del PTGM, conclude specificando che “[...] in linea generale quindi si può affermare che il Piano risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del territorio di CMTo.”

Il PTGM per propria natura non definisce la localizzazione puntuale di interventi e si limita a definire un quadro strutturale alla scala vasta (1.100.000), ma sono stati evidenziati possibili criticità per tre tipologie di interventi:

1. *Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM)*
2. *Infrastrutture viarie*
3. *Insediamenti commerciali di cui all'art. 27 delle NdA (COM)*

Per ogni situazione sono state analizzate possibili incidenze e proposte soluzioni di compatibilità, attraverso un articolato sistema di prescrizioni, direttive ed indirizzi finalizzati a evitare, mitigare e ove necessario compensare eventuali possibili impatti negativi determinati dalle possibili trasformazioni del territorio. Per gli ambiti sopra evidenziati è necessario rimandare alle fasi successive (progettuali) per analisi più approfondite delle possibili interferenze tra elementi del progetto e habitat/specie protette. [...]"

Il suddetto parere è allegato alla presente relazione e costituisce parte sostanziale ed integrante del Parere motivato di VAS.

4a. ESAME DEI CONTRIBUTI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO INTERESSATO

Nelle premesse sono indicati i contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, nonché le osservazioni prodotte dai soggetti interessati che hanno avuto ad oggetto i contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito RA).

Nelle tabelle di seguito riportate, tutti i contributi pervenuti da parte dei Soggetti con competenza in materia ambientale consultati sono stati analizzati e disaggregati in specifiche osservazioni alle quali sono state affiancate le controdeduzioni definite in condivisione tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente con il supporto delle direzioni costituenti l'organo tecnico della Città metropolitana di Torino, dalle quali derivano le indicazioni per le conseguenti modifiche al Rapporto Ambientale (RA), al Piano di Monitoraggio e agli elaborati del PTGM che si intendono richiedere.

NOTE:

Alcune osservazioni riguardano prettamente temi di progettualità del PTGM che non attengono ad aspetti strettamente legati alle valutazioni ai fini VAS. Pertanto sono stati riportati per completezza nella presente relazione evidenziandoli in colore grigio, e verranno sottoposti all'esame dell'Unità di Progetto del PTGM che dovrà valutarne il loro recepimento.

Le osservazioni riguardanti i temi VAS sono affiancate dalle controdeduzioni definite in condivisione tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente con il supporto dell'organo tecnico di questa Città metropolitana. In carattere blu (*rif. par. ___*) sono riportati i rimandi ai corrispondenti paragrafi del **cap. 5 - Conclusioni** contenenti le integrazioni/modifiche puntuali richieste agli elaborati di piano.

Nella colonna a sinistra, sotto il numero progressivo dell'osservazione, viene riportata la sigla:

NA: se l'osservazione non viene accolta

PA: se l'osservazione viene parzialmente accolta

A: se l'osservazione viene accolta

1 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
	Rif. Protocollo CMTO n. 41249 del 20/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI/INTEGRAZIONI
1.1	Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Regolamento di Attuazione del Ppr n° 4/R del 22/03/2019 sull'adeguamento del PTGM al Ppr si esprimono [parere di cui all'art. 8 bis, comma 6 , lettera a) della L.R. 56/1977] la Regione ed il Ministro della Cultura sulla base di un'istruttoria che può essere svolta dal Tavolo Tecnico definito all'art. 2, comma 6 dello stesso Regolamento. Sono state però anticipate le seguenti valutazioni:	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
1.2	al punto 1.3 della "Relazione di riscontro ai contenuti del Ppr" ed in particolare alla Tabella 6, saranno da aggiornare i Comuni che hanno avviato l'adeguamento al Ppr, in quanto il dato è riferito ancora al dicembre del 2021	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
1.3	si prende atto -al capitolo 3- degli approfondimenti relativi a diverse componenti, quali ad esempio la "Viabilità storica e patrimonio ferroviario", le "Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico", i "luoghi ed elementi identitari" i "Centri e nuclei storici", con la verifica della categorizzazione, i "Poli della religiosità", il censimento e verifica dei belvedere e percorsi panoramici all'interno della componente "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico" . Occorrerà nelle fasi successive confrontare tali componenti su dati vettoriali all'interno degli shape-files del Ppr al fine di verificare puntualmente i nuovi inserimenti.	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
1.4	per quanto riguarda le componenti modificate/ integrate occorrerà inoltre creare, anche per i futuri adeguamenti, un data-base al quale dovranno riferirsi i Piani locali (con indicazioni componenti Ppr/componenti modificate), creando rimandi facilmente consultabili ed indicando le tavole di riferimento	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

1.5	in merito al Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, dovrà concludersi positivamente l'iter di verifica di conformità già avviato; in particolare sarà necessario un coordinamento con il Comune di Pinerolo al fine di superare alcune criticità evidenziate (es. rapporto con il Piano Particolareggiato PP1)	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
1.6 PA	più in generale si dovranno evitare ambiguità tra le indicazioni del PPR e del PTGM, evidenziando chiaramente le modifiche/integrazioni al PPR concordate in fase di adeguamento del PTGM, rendendo chiare le norme e gli elaborati di riferimento; inoltre si ritiene utile che la terminologia impiegata nel PTGM sia la medesima del Ppr per quanto concerne le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento alla tavola PP6_IV del PTGM	<p>Si precisa che nella tavola <i>Sistema delle Aree Protette e delle Infrastrutture Verdi</i> non sono state raffigurate, per scelta, le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fasce di 150 m dalle sponde dei fiumi, di 300 m dai laghi, boschi e foreste, montagne oltre i 1600 m, parchi ecc) in quanto già indicati diversamente, ad es come Aree Protette, boschi e foreste, fasce perilacuali e perifluviali (non corrispondenti però alle fasce di tutela paesaggistica, ma individuate con ragionamenti geomorfologici e naturalistico – ambientali). Una sovrapposizione di tutti questi temi avrebbe comportato una scarsa leggibilità dell'elaborato. Si evidenzia inoltre che gli obiettivi della <i>Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi</i> sono prioritariamente di tipo naturalistico – ambientale ed ecologico.</p> <p>Nella tavola invece stati raffigurati i beni seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Beni vincolati ai sensi delle ex l. 778/1922 e l. 1497/39 - art. 136 c1, lett. a) d. lgs. 42/2004 e smi; •- Beni vincolati ex DD.MM 1/08/1985 (c.d. Galassini) -art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e smi; •- Aree vincolate ex artt. 138-141 del d. lgs. 42/2004 e smi <p>Nelle schede "<i>Buffer zones</i>" contenute nel Quaderno "<i>Il sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi (e blu)</i>" sono elencati i beni succitati con il riferimento alle schede relative del PPR (Catalogo dei Beni Paesaggistici - parte prima). Sono stati riconosciuti infatti come Buffer Zones della RM di IV (art. 42 comma 3 lettera d delle Norme di Attuazione del PTGM)</p> <p>Si provvede pertanto all'adeguamento in tal senso della legenda della tavola PP6_IV precisando gli articoli interessati del D. lgs. 42/2004 e smi (rif. par. 5.4.1)</p>
1.7	per quanto riguarda infine il Quaderno "Beni paesaggistici, storico culturali e proposte progettuali per la valorizzazione turistico-fruitiva di luoghi e paesaggi metro-montani" non riguardando i beni paesaggistici o culturali in senso stretto, potrebbe avere un titolo maggiormente legato agli specifici argomenti trattati	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

2 REGIONE PIEMONTE – ORGANO TECNICO REGIONALE VAS		
	Rif. Protocollo CMTn n. 41687 del 21/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: COERENZA DEL PTGM CON LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	CONTRODEDUZIONI
2.1	<p>[...] con DGR n. 1-6558 del 6 marzo 2023 la Giunta regionale ha adottato il Documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, dando così formalmente avvio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.r. 56/1977, alla predisposizione degli elaborati per la revisione del Piano territoriale regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.</p> <p>[...]Per quanto riguarda la relazione tra ZO e Ait si segnala che, in esito al confronto per verificare e portare a coerenza nei diversi strumenti della armonizzazione tra ZO e AIT , si è dato riscontro nel succitato Documento programmatico a cui si rimanda. Sulla base della proposta di ripermetroazione gli Ait potrebbero quindi essere adattati alle ZO del PtgM di Torino, con l'eccezione della ZO 6 "Valli di Susa Sangone", che rimarrebbe divisa nei due Ait 12 "Susa" e 13 "Montagna olimpica", della ZO 11 "Chierese Carmagnolese", che si comporrebbe degli Ait 14 "Chieri" e 15 "Carmagnola" e delle prime quattro ZO afferenti a Torino e alla sua area metropolitana, che verrebbero tutte inglobate nell'Ait 9 "Torino"; si chiede pertanto di rappresentare negli elaborati del PTGM tale soluzione al fine di formalizzare l'integrazione tra i due piani.</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.2 A	<p>[...] In merito al raccordo tra pianificazione metropolitana, piano territoriale regionale e piano paesaggistico regionale, disciplinata all'articolo 3 ppp, si suggerisce di illustrare in modo puntuale gli elementi che di fatto costituiscono puntuale coerenza con il Ptr, trattandosi non solamente di un mero "rispetto delle previsioni".</p>	Si assume il contributo e si provvede ad integrare il Capitolo 8 <i>Verifica di coerenza</i> del RA con il quadro programmatico con una sintesi puntuale degli elementi che costituiscono coerenza tra PTGM, PTR e PPR. (rif. Par. 5.1.3)
2.3	[...] Tra i temi ambientali di maggiore importanza che richiedono	Si prende atto

	una armonizzazione tra disposizioni regionali e della città metropolitana è il contenimento del consumo della risorsa suolo. Tale tema richiede necessariamente ulteriori valutazioni in fase di copianificazione al fine di coordinare le reciproche valutazioni riconoscendo alle disposizioni del PTGM una funzione di valutazione localizzativa delle nuove previsioni che generano consumo di suolo, demandando alla norma del Ptr la valutazione quantitativa di tali previsioni.	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE	CONTRODEDUZIONI
2.4 A	[...] Si rileva come i contenuti dell'articolo 5 "ATAD - Attuazione e adeguamento PTGM", in particolare quelli relativi all'adeguamento degli strumenti di pianificazione d'area al PTGM da parte degli enti gestori delle aree naturali protette, non trovino riscontro nella normativa, nazionale e regionale, che regola tale tematica.	<p>Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L. 394/1991 il piano del parco "sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici". Di conseguenza il comma 5 riportante la dicitura "gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTGM. Dall'approvazione del PTGM gli enti gestori delle aree naturali protette non possono adottare nuovi strumenti di pianificazione o revisioni al proprio strumento che non siano comprensive dell'adeguamento al PTGM" non è corretta. Questo vale anche per i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), che ai sensi dell'art 42 comma 6 della Lr. 19/2009 e smi "hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002."</p> <p>Si ritiene che anche le <i>Misure di Conservazione Sito specifiche</i>, in quanto derivanti dalla Direttiva Habitat e quindi da normativa comunitaria, siano prevalenti rispetto al PTGM; il loro scopo è infatti attuare tale Direttiva e cioè "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri" v. Manuale per la Gestione dei Siti Natura 2000 pag. 32</p> <p>Pertanto si accoglie l'osservazione e si modificherà conseguentemente il testo dell'articolo (Rif. 5.3.1)</p>
2.5	[...] Viceversa dovrebbe essere puntualmente verificata la coerenza dei contenuti del PTGM rispetto ai contenuti dei Piani	Si assume il contributo e si provvede ad integrare il Capitolo 8 <i>Verifica di coerenza</i> del RA con il quadro programmatico inserendo le valutazioni riportate nella Valutazione di Incidenza VINCA. (Rif. 5.1.3)

A	d'area e dei Piani naturalistici e piani di gestione; rispetto a questi ultimi si veda anche il successivo paragrafo "Aree protette, siti Rete Natura 2000 e biodiversità"	<p>Si specifica che la rete Natura 2000 nel territorio della Città Metropolitana di Torino ha un'estensione complessiva di oltre 100.000 ettari (circa il 15% dell'intero territorio provinciale) e comprende 62 siti con un'estensione che va dai 17 ha del sito "Lago di Maglione" ai quasi 34.000 ha del sito "Gran Paradiso" (versante piemontese).</p> <p>56 di tali siti sono dotati di misure di conservazione sito-specifiche, e quindici di essi dispongono anche di piano di gestione. Un solo sito -(IT1110070 Meisino - confluenza Po - Stura non ha-alcuna misura di conservazione specifica e, pertanto, la sua conservazione è normata in generale dalle Misure di Conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, ed s.m.i.</p> <p>Ad oggi, CMTto gestisce direttamente 20 Zone Speciali di Conservazione e un Sito di Importanza Comunitaria, per un totale di 21 siti. Inoltre, subdelega all'Ente di gestione Aree protette delle Alpi Cozie 10 Zone Speciali di Conservazione.</p>
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	CONTRODEDUZIONI
2.6	<p>[...]si rileva in questa fase l'approfondita trattazione delle tematiche paesaggistiche e si anticipano alcuni primi rilievi, finalizzati a indirizzare da subito la corretta redazione degli elaborati inerenti all'analisi degli aspetti paesaggistici e all'attuazione della disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale – Relazione di riscontro ai contenuti del PPR; - Relazione ai fini della verifica di conformità del Piano paesaggistico della collina di Pinerolo di cui all'elenco dell'articolo 3 comma 6 delle NdA del PPR ai sensi del comma 4, articolo 20 del Regolamento regionale 4/R/2019 (rispetto al quale si segnala una diversa denominazione nell'elenco degli elaborati riportato sia all'art. 13 delle Norme di attuazione del PTGM sia nella pagina dedicata del sito web); - Tavola PPQPRa – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori naturalistici); - Tavola PPQPRb – Quadro paesaggistico di riferimento 	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>(fattori storico culturali);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavola PPQPRc – Quadro paesaggistico di riferimento (perceptivo identitari); - Tavola PPVISC – Intorni visivi e criticità; - Quaderno – Beni paesaggistici, storico culturali e proposte progettuali per la valorizzazione turistico-fruttiva di luoghi e paesaggi metro-montani. 	
2.7	<p>[...] sono inoltre state verificate con l’ausilio della cartografia storica e valutate, con una classificazione da 1 a 3, in base alle condizioni e alla rilevanza per il territorio metropolitano, le seguenti ulteriori componenti storico-culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di ville, parchi e giardini (art. 26 NdA del Ppr); - luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26 NdA del Ppr); - infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26 NdA del Ppr); - sistemi di fortificazioni (art. 29 NdA del Ppr); - sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25 NdA del Ppr); - presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25 NdA del Ppr); - nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25 NdA del Ppr). <p>Non è chiaro se tale approfondimento abbia portato, oltre alla classificazione di valore degli elementi censiti, anche a una loro diversa o più precisa localizzazione o delimitazione rispetto a quanto contenuto nel Ppr approvato. Tale aspetto dovrà essere chiarito al fine di definire il dataset di riferimento per i futuri adeguamenti dei piani locali alla pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata.</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.8	<p>[...] nel ricordare in primo luogo che, secondo quanto previsto dall’articolo 46, c. 2 delle NdA del Ppr, “i piani provinciali o della città metropolitana in sede di adeguamento riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già adeguati al Ppr”, si</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>segnala, a parziale correzione e aggiornamento di quanto riportato a pag. 37 della “Relazione”, che, allo stato attuale, i Comuni del territorio metropolitano che hanno concluso la procedura di adeguamento del Prg al Ppr sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roletto – DCC n. 36 del 17/06/19 - San Raffaele Cimena – DCC n. 54 del 18/12/19 - Orio Canavese – DCC n. 4 del 12/02/21 - Luserna San Giovanni – DCC n. 41 del 29/09/21 - La Loggia – DCC n. 17 del 12/04/22 - Barone Canavese – DCC n. 17 del 01/06/22 <p>Si invita pertanto la Città Metropolitana a verificare ed eventualmente aggiornare i propri censimenti in funzione dei riconoscimenti già operati dai Comuni in adeguamento al Ppr.</p>	
2.9	<p>[...] in fase di redazione degli elaborati del PTGM per la trasmissione alla Giunta, l’allestimento grafico delle tre tavole che compongono il Quadro paesaggistico di riferimento dovrà essere precisato, in modo da rendere immediatamente evidenti e riconoscibili le componenti cui è strettamente riferita la disciplina del Ppr, e che costituiranno, in seguito a condivisione con il Ministero e la Regione, il nuovo e più approfondito dataset di riferimento per le operazioni di verifica e specificazione a scala locale effettuate dai Comuni in fase di adeguamento.</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.10	<p>Pur potendo mantenere la distinzione tra fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio, sarà quindi necessario replicare quanto più possibile la simbologia e le denominazioni, con i relativi sottoinsiemi, di cui alla Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del Ppr stesso.</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.11	<p>[...] dovrà essere inserito negli elaborati di Piano un prospetto che indichi, per ciascuna delle componenti di cui alla Tavola P4 del Ppr, se e in quale elaborato del PTGM sono state prodotte modifiche, integrazioni o specificazioni del dato originario del Ppr (nuovo riferimento di partenza per le analisi comunali) e se e in quale articolo del PTGM sono state inserite norme di maggior</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>dettaglio, in attuazione della disciplina dettata dal Ppr per quelle componenti.</p> <p>Tale prospetto è reso necessario anche in quanto le componenti sopra elencate, citate in capitoli diversi della “Relazione” e del “Quaderno” fra quelle interessate da operazioni di verifica, correzione, integrazione e ridefinizione dei perimetri rispetto alla ricognizione di scala regionale operata dal Ppr, non corrispondono a quelle elencate nella Tabella 13 del capitolo 5 della “Relazione” stessa (in corrispondenza dell’art. 5 delle NdA del Ppr); si evidenzia quindi la necessità di raccogliere in un unico elenco il dettaglio delle modifiche apportate dal PTGM, che costituisca riferimento unitario e completo per le verifiche istruttorie e per le successive fasi attuative.</p>	
2.12	<p>[...] Per quanto attiene alla Tavola PPVISC – Intorni visivi e criticità, che sarà esaminata nel merito nelle successive fasi procedurali, si anticipa che la rappresentazione dei beni paesaggistici, soprattutto per quelli individuati ex lege ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004, rischia di essere presto superata da successivi aggiornamenti delle banche date di riferimento; si invita pertanto a valutare l’opportunità di rimuovere dall’elaborato tali elementi, già riportati dal Ppr a scala regionale, e specificati a scala locale, di intesa con il Ministero, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.13	<p>[...] In merito, infine, all’inserimento del Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo (PpCP) all’interno del PTGM, previsto dall’art. 3, c. 6 delle NdA del Ppr, [...] si ritiene opportuno produrre una prima ipotesi di aggiornamento dei contenuti del PpCP per il superamento delle criticità riscontrate, in esito alla quale integrare e completare la Relazione di conformità, anche illustrando in maniera più descrittiva la coerenza fra le due normative, che sarà esaminata insieme alla Regione e al Ministero ai fini dell’inserimento del Piano paesaggistico all’interno del PTGM.</p> <p>A tale proposito si precisa che il raffronto tra la normativa dettata dal Ppr e il contenuto del PpCP dovrebbe essere riferito non alle</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>componenti censite a scala regionale dal Ppr, bensì a quelle individuate o specificate dal PTGM (entro l'ambito territoriale del PpCP) in fase di adeguamento al Ppr stesso ed essere corredato da cartogrammi che illustrino la sovrapposizione del perimetro del PpCP rispetto alle Tavole PPQPRa, PPQPRb e PPQPRc, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di rimandi a un quadro di riferimento normativo superato e conseguente assenza di riferimenti a importanti strumenti nel frattempo intervenuti; • incompleto recepimento del PpCP negli strumenti urbanistici comunali e conseguente mancata attuazione di alcune disposizioni che avrebbero permesso di mantenere testimonianze storiche di valore; • rapporti con il Piano Particolareggiato PP1 del Comune di Pinerolo (approvato con D.C.C. n. 83 del 4/12/2002), nel frattempo decaduto ma diffusamente richiamato nello stesso PpCP, di cui sarebbe diventato "parte integrante"; • necessità di aggiornamento dei contenuti del PpCP, la cui datata documentazione richiederebbe di essere rivista, soprattutto alla luce del mutato quadro dei dissesti. <p>In considerazione di tale scenario, si ritiene necessario in primis un coordinamento tra la Città Metropolitana e il Comune di Pinerolo, volto a risolvere le potenziali incongruenze tra il PpCP e il Piano particolareggiato.</p> <p>[...]A tale proposito si precisa che il raffronto tra la normativa dettata dal Ppr e il contenuto del PpCP dovrebbe essere riferito non alle componenti censite a scala regionale dal Ppr, bensì a quelle individuate o specificate dal PTGM (entro l'ambito territoriale del PpCP) in fase di adeguamento al Ppr stesso ed essere corredato da cartogrammi che illustrino la sovrapposizione del perimetro del PpCP rispetto alle Tavole PPQPRa, PPQPRb e PPQPRc.</p>	
2.14	Da ultimo si segnala l'opportunità di rivedere il titolo del Quaderno "Beni paesaggistici, storico culturali e proposte	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>progettuali per la valorizzazione turistico-fruitiva di luoghi e paesaggi metromontani”, che non riguarda i beni paesaggistici o culturali in senso stretto, ma comprende, oltre a un’analisi storica delle dinamiche territoriali e alla formulazione di proposte di valorizzazione dei luoghi sabaudi e dei sistemi di fortificazioni, l’elenco di tutte le componenti riconosciute quali fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio e di altri elementi di rilievo del territorio.</p>	
	<p>SINTESI DEL CONTRIBUTO: PIANO FORESTALE REGIONALE</p>	
<p>2.15 A</p>	<p>In riferimento all’analisi di coerenza esterna si suggerisce di prendere in considerazione il Piano Forestale Regionale (DGR 23 Gennaio 2017, n. 8-4585, Legge Regionale 4/2009, art. 9 - Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027).</p>	<p>Si assume il contributo e si provvede ad integrare il Capitolo 8 - <i>Verifica di coerenza</i> del RA (Rif. 5.1.3)</p> <p>Si specifica che la Giunta Regionale con deliberazione n. 8-4585 del 23.01.2017, ai sensi dell’art 9 della Legge Regionale n. 4/2009, acquisito il parere favorevole della Competente Commissione Consiliare in data 18.01.2017, ha approvato il Piano Forestale Regionale.</p> <p>Il Piano Forestale Regionale (PFR) è lo strumento fondamentale per orientare la politica forestale regionale, definendo obiettivi e azioni prioritari nel quadro dell’attuazione delle norme e orientamenti emanati a livello nazionale, dell’Unione europea e degli accordi internazionali a scala globale.</p> <p>In particolare il PFR è delineato in armonia con gli indirizzi del Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF, 2008) e con i principi della legge forestale Regionale (n. 4/2009).</p> <p>Il piano si propone, in particolare, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; • tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato; • sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall’arboricoltura; • promuovere l’impiego del legno come materia prima rinnovabile; • incentivare la gestione associata delle foreste; • migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali; • promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali; • accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la

		ricerca e l'innovazione in materia; i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.
2.16 A	In riferimento al Quaderno "Il sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi" si segnala che la Strategia Forestale Nazionale è stata approvata con il Decreto 23 dicembre 2021 (Approvazione della strategia forestale nazionale 22A00834-GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022), mentre il tema degli alberi monumentali è entrato a far parte a tutti gli effetti della normativa dello Stato con la L.10/2013, art.7, le cui norme sono state riprese dalla L.r. 19/2018 (artt. 80 e 96), che ha abrogato la L.r. 50/95 e inserito uno specifico comma (3bis) nella L.r. 4/2009.	Si accoglie l'osservazione. Gli alberi monumentali, così come i filari e le alberate di pregio di cui alla l. 10/2013 e all'art. 3 bis della l.r. 4/2009 e s.m.i. verranno citati nel Quaderno "Il sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi". In merito alla SFN si prende atto della sua approvazione e si integrano gli elaborati in cui viene citata. (Rif. 5.6.1)
2.17	In merito ai contenuti del Capitolo 6.7 "Sistema delle infrastrutture verdi, blu e Aree protette" del Rapporto Ambientale per il tema foreste (pag 89) e dell'art. 32, punto 8, delle Norme di Attuazione, si ricorda, infine, che sta per entrare in vigore una legge regionale di riordino della pianificazione forestale territoriale (PFIT).	Si prende atto dell'informazione
	SINTESI CONTRIBUTO: MOBILITA' E TRASPORTI	
2.18 A	Gli obiettivi di cui al "Sistema infrastrutture e Mobilità" (NdA - Titolo 6) risultano in piena coerenza il Piano Regionale per la Mobilità e i Trasporti (PRMT – DCR n. 256-2458 del 16.01.2018) richiamato tra gli strumenti di pianificazione di riferimento (Allegato 3 della Relazione illustrativa) e con i piani di settore attuativi del PRMT (il Piano regionale per la Mobilità delle Persone -PrMoP- e il Piano regionale per la Logistica delle merci -PrLog) di cui è in corso la fase di valutazione della procedura VAS (DGR n.14-6571 del 6 marzo 2023).	Si prende atto e si provvede per maggiore completezza ad integrare il Cap. 8 <i>Verifica di coerenza del RA con l'analisi di coerenza con il PRMT</i> (Rif. 5.1.3)
2.19	Gli artt. 46-47-48 delle Nda definiscono Prescrizioni immediatamente prevalenti (PP), Direttive che esigono attuazione (DA) e indirizzi e criteri (I), anch'essi allineati con le modalità di attuazione e i criteri richiamati nelle Azioni per i trasporti e per le politiche integrate dei succitati PrMoP e del PrLog.	Si prende atto.
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: DIFESA DEL SUOLO	CONTRODEDUZIONI

2.20 NA	<p>In riferimento allo specifico elaborato inerente la tematica della difesa del suolo "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)" si evidenzia che i contenuti del PTGM devono essere coerenti con il PAI e il PGRA in quanto il piano in argomento si adegua ai piani sovraordinati. Non essendo stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 1, comma 11 del PAI, tale piano non si sostituisce al PAI.</p> <p>Si ritiene pertanto che nel piano debbano essere richiamati i riferimenti normativi del PAI (e relative direttive) del PGRA, o relative disposizioni regionali in materia, ma non si ritiene opportuno che queste vengano riportate integralmente nella documentazione del piano in quanto queste si aggiornano nel tempo, dunque, riportarle integralmente, appesantisce unicamente la documentazione senza recare utilità effettiva.</p>	<p>L'impianto dell'elaborato "Disposizioni tecnico – normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto" è costruito per fornire un supporto e una metodologia per i funzionari che devono fornire un parere tecnico in materia di tutela del suolo nel quadro dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Pertanto il riprendere tal quali "stralci di normativa del PAI" è finalizzato all'obiettivo di cui sopra.</p> <p>Si fa presente inoltre che dal 2001 ad oggi ci sono state numerose varianti al PAI, c'è stata anche la redazione del PGRA ma sostanzialmente l'impianto normativo non è mutato.</p> <p>Va da sé che, poiché il PTGM non sostituisce il PAI, chi si occupa di tutela del suolo deve sempre innanzitutto riferirsi alle norme di attuazione del PAI con i futuri aggiornamenti.</p>
2.21 PA	<p>Analogamente si ritiene che nel piano non debbano essere riportate le delimitazioni delle fasce fluviali e degli scenari di pericolosità ma che si debba fare riferimento alle perimetrazioni presenti sul Geoportale della Regione Piemonte di cui al link: https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/ - servizio difesa del suolo.</p>	<p>Si ritiene che sia la stessa normativa regionale che indica la necessità che uno strumento di pianificazione territoriale provinciale sia caratterizzato da elaborati descrittivi sotto forma di relazioni e illustrazioni cartografiche, ai fini della comprensione del testo.</p> <p>Ai fini dell'aggiornamento continuo delle perimetrazioni dei dissesti (non solo di tipo idraulico) l'art. 15 comma 5 delle norme di attuazione del PTGM specifica:</p> <p><i>5. In ragione del continuo evolversi del processo di aggiornamento degli strumenti urbanistici generali al PAI e conseguentemente del quadro del dissesto del PTGM, i pareri di competenza della CMT0 nei procedimenti autorizzativi e in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI, si basano sui dati aggiornati, secondo lo schema di un piano-processo.</i></p> <p>Semmai, un'osservazione condivisibile avrebbe potuto essere: dove si reperiscono i dati aggiornati? E allora si potrebbe aggiungere all'art. 15 comma 5 la dicitura "sul Geoportale della Regione Piemonte di cui al link: https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/ - servizio difesa del suolo".</p> <p>Si propone pertanto l'integrazione suddetta all'art. 15, comma 5 delle NdA (rif. par. 5.3.3.)</p>
2.22 NA	<p>La carta del dissesto idrogeologico del PTGM riporta fasce, scenari e dissesti da piani regolatori che vengono aggiornati continuamente, quindi il dato riportato sul PTGM non è di riferimento. Tra l'altro si evidenzia che sono state utilizzate campiture/modalità di rappresentazione non convenzionali.</p>	<p>Per quanto concerne gli aggiornamenti si veda la risposta alla precedente osservazione, rimarcando ancora che uno strumento di pianificazione territoriale a scala provinciale/metropolitana deve fornire una rappresentazione del quadro del dissesto, specificando che non è cristallizzata ma si aggiorna nel tempo.</p>

		Per quanto riguarda le campiture di rappresentazione disegnate da tecnici del CSI Piemonte, questi ultimi dichiarano che alla scala di rappresentazione 1:100000 non è possibile utilizzare le campiture proposte dalla DGR 7/4/2014 n. 64-7417 o ancora dai "Quaderni del Servizio Geologico Nazionale" pensati, rispettivamente, per le scale 1:10000 e 1:50000
2.23 PA	Per quanto concerne il capitolo relativo alle schede tecniche per gli abitati da trasferire in provincia di Torino - fenomeni di instabilità, occorre ricordare che la modifica dei vincoli relativi agli abitati da consolidare ai sensi dell'art. 30 bis della L.r. n. 56/77 è avvenuta con DGR 11 ottobre 2019, n. 10-370 e con successiva DGR n. 8-3397 del 18 giugno 2021. Pertanto, con tali atti normativi, si è concluso il processo di rimozione, nel territorio piemontese, dei vincoli relativi agli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 in quanto i PRG vigenti, adeguati al PAI, dettano idonee norme di tutela e uso del territorio dal punto di vista della pericolosità e del rischio geologico, in sintonia con quanto previsto dalle classi di sintesi così come definite nella previgente Circolare 7/LAP/1996, o individuano specifiche aree RME.	Infatti non sono stati più riproposti gli abitati da consolidare che invece erano presenti nel PTC2. Si può comunque aggiungere che non esiste più tale vincolo, nella relazione "Disposizioni tecnico - normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)" (rif. osservazione 5.6.3)
A	In riferimento ai comuni adeguati al PAI, il PTGM quantifica una percentuale pari al 68%; si rileva a tale proposito che allo stato attuale, nel territorio della Città Metropolitana di Torino, ad oggi, risultano adeguati l'81% dei comuni.	Si prende atto, quando si sono iniziati i lavori di redazione del PTGM il dato presentava un valore inferiore. Si correggerà il dato. (rif. par. 5.6.4)
NA	Nell'ambito della trattazione degli abitanti da trasferire, riconducibili alle classi di sintesi della pericolosità geomorfologica "3C", se ne suggerisce di verificare la distribuzione, dando conto delle rilocalizzazioni attuate.	L'osservazione potrà essere accolta in seguito alla comunicazione da parte di Regione Piemonte, di quali rilocalizzazioni sono state attuate, in quanto, non essendo una competenza di Città metropolitana, non è un dato di cui si dispone.
2.24 A	Con riferimento a quanto riportato nel documento "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)" a pagina 41 e nell'Allegato 8.3 "Criteri per la perimetrazione e l'utilizzo delle aree soggette al pericolo di valanghe", si evidenzia l'opportunità di fare riferimento specifico alla pubblicazione "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo	Si accoglie l'osservazione e si modifica il documento citato. (rif. par. 5.6.5)

	di valanghe” di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005) e, per quanto concerne i "Criteri di perimetrazione delle zone esposte a valanghe" a pag. 60, di richiamare, a livello più generale, anche gli indirizzi contenuti nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 e nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999.	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT	CONTRODEDUZIONI
2.25	Si evidenzia che i temi trattati dal PTGM e le azioni derivate intercettano e non appaiono in contrasto con la programmazione delle politiche di settore che competono alla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e sport.	Si prende atto
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: ASPETTI TEMATICI AMBIENTALI SUOLO	CONTRODEDUZIONI
2.26	Il PTGM conferma tra i suoi obiettivi cardine il “contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo”, coniugandone la trattazione con tematiche strategiche per la pianificazione urbanistica, quali la riqualificazione e il riordino del tessuto edificato esistente, il recupero delle aree e degli involucri edilizi dismessi, la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso delle aree degradate e ambientalmente compromesse, la limitazione della dispersione insediativa e il raccordo delle previsioni di nuovo insediamento con il trasporto pubblico. [...]	Si prende atto
2.27 A	[...] Si comunica infine che il “Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d’uso a scala aziendale” approvato da Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 88-13271 è attualmente in fase di revisione per essere successivamente approvato con apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Si suggerisce pertanto che, ove questo sia citato, di non inserire l’atto normativo di approvazione ma indicare una frase più generica quale “Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d’uso a scala aziendale approvato”.	Il documento non risulta citato nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi Non tecnica, tuttavia si provvede a inserirlo nel RA quale utile riferimento per la tematica del consumo di suolo senza però citare gli estremi dell’atto normativo di approvazione. (Rif. 5.1.2)
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: ASPETTI TEMATICI AMBIENTALI CONSUMO DI SUOLO. AREE DENSE, LIBERE	

	E DI TRANSIZIONE	
2.28	<p>[...]si osserva che il procedimento incentrato sul riconoscimento e la perimetrazione delle aree DLT propone un approccio alla tematica della salvaguardia della risorsa suolo non allineato a quello definito dalla Regione Piemonte, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 31 delle NdA del PTR e all'art. 35 comma 1 della LR 7/2022, e illustrato nel documento "Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015".</p> <p>[...] come evidenziato nelle Linee Guida "Indicazioni per la perimetrazione delle aree dense libere e di transizione (LG DLT)" il metodo proposto dal PTGM ha l'intento di rispondere ai dettami del comma 8 del suddetto art. 31, che chiede ai piani territoriali provinciali di definire soglie massime (quantitative) di consumo di suolo per categorie di comuni, in ragione di loro peculiari caratteristiche.</p> <p>[...] Premesso quanto sopra, si osserva che la classificazione in aree DLT, pur costituendo un contributo conoscitivo importante, utile a orientare le scelte localizzative dei nuovi interventi insediativi, risponde in misura parziale al dettato del citato comma 8. In particolare, la natura prettamente qualitativa del metodo non fornisce elementi dirimenti di ordine quantitativo, che viceversa risultano impliciti nel concetto di soglia richiamato dalla norma del PTR.</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.29	<p>Considerato altresì che, ad oggi, il riferimento quantitativo adottato per la valutazione delle trasformazioni territoriali previste dalla strumentazione urbanistica di livello locale è costituito, in ottemperanza al comma 10 dell'art. 31, dalla soglia del 3% del valore del consumo di suolo urbanizzato (CSU) rilevato dal sopra citato monitoraggio, si ritiene necessario integrare il metodo proposto mediante l'individuazione di criteri e parametri finalizzati a circoscrivere la misura quantitativa dell'espansione.</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.30	<p>Più in generale, si evidenzia la necessità di concordare con la Regione Piemonte i futuri sviluppi della tematica in esame, così da definire un approccio metodologico univoco e integrato, capace di coniugare la visione strategica della Città Metropolitana di Torino</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	con quella regionale e di favorire, nella prassi operativa, un'efficace cooperazione tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica.	
2.31	Con riferimento all'art. 17 "DLT - Contenimento del consumo di suolo - aree dense, libere e di transizione: definizioni e azioni di tutela" delle NdA del PTGM, si evidenzia quanto di seguito riportato:	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.32	comma 6 (DA): si sollevano perplessità in merito alla possibilità ammessa dalla norma di circoscrivere la perimetrazione della aree DLT ai soli ambiti di influenza delle varianti strutturali e delle varianti semplificate di cui all'art. 8 del DPR 160/2010. Si reputa, infatti, che tale operazione possa produrre una lettura parziale e frammentata del tessuto insediato, tale da inficiare la valenza conoscitiva e propositiva del metodo proposto. Pertanto, per le suddette fattispecie di strumento urbanistico, si ritiene opportuno segnalare la necessità di estendere la perimetrazione a un intorno sufficientemente ampio, idoneo a dare riscontro delle relazioni strutturali tra gli ambiti oggetto di variante e le componenti antropiche e naturali del contesto	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.33	comma 7 (DA): si ritiene che la formulazione della direttiva in esame, che ammette la possibilità di ampliare le aree di transizione proposte dal PTGM, preferibilmente a fronte di adeguate riduzioni di altre aree di transizione site nello stesso territorio comunale, possa dare adito a interpretazioni discrezionali, passibili di determinare significative disparità operative tra i comuni. Ai fini di un approccio più cautelativo, si suggerisce di approfondire i contenuti del suddetto disposto, definendone in termini analitici i limiti di applicabilità, ovvero individuando specifici criteri che regolamentino tale opportunità;	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.34	comma 19 (I): l'indirizzo in esame prevede che i piani di area vasta a valenza territoriale, i piani locali e i proponenti di interventi di trasformazione del territorio, nell'individuare le aree di atterraggio dei progetti e delle nuove previsioni urbanistiche, attuino "una valutazione del contesto al fine di verificare la	Si sottopone l'osservazione all'attenzione dell'Unità di progetto PTGM ai fini del suo recepimento

	<p>disponibilità di aree utili ad eventuali futuri ampliamenti che dovessero rendersi necessari per lo svolgimento delle funzioni programmate". Tale disposizione non pare conciliabile con gli obiettivi dell'articolo 17 che persegue, in via prioritaria, il contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa, nonché un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. Si ritiene pertanto opportuno esplicitare la ratio della suddetta norma, chiarendone le finalità.</p>	
2.35	<p>[...]valutare la possibilità di ricondurre la perimetrazione delle aree dense a quella dei centri e dei nuclei abitati richiesta dalla LR 56/1977 (art. 12, c. 2, n. 5bis e art. 81). Entrambe le perimetrazioni, infatti, rispondono a una medesima ratio, ovvero mirano a identificare con chiarezza le aree edificate con continuità in quanto potenziali elementi ordinatori del disegno urbano.</p> <p>Tale scelta operativa consentirebbe di pervenire a un'applicazione più uniforme della norma regionale nell'ambito delle province piemontesi e, in ossequio ai principi di economicità, efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa (L. 241/1990), limiterebbe l'entità dei contenuti e delle regolamentazioni con cui le Amministrazioni comunali sono tenute a interfacciarsi.</p> <p>A supporto di quanto rilevato, si richiama il Comunicato dell'Assessore all'Urbanistica "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.r. 56/1977, come modificata dalla L.r. 3/2013 e dalla L.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali", laddove specifica che "[...] per la Provincia di Torino si ritiene che la perimetrazione dei centri abitati, [...], possa utilizzare come riferimento la delimitazione delle aree dense, di transizione e libere di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. A tal fine si auspica che tale delimitazione sia definita preliminarmente o contestualmente alla perimetrazione dei centri abitati";</p>	<p>Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
2.36 PA	<p>considerare la possibilità di mettere a punto un processo di monitoraggio delle previsioni insediative derivanti</p>	<p>Si evidenzia come il PTGM consolida e implementi il sistema degli strumenti di supporto delle decisioni, di analisi territoriale e di monitoraggio già attualmente attivi.</p>

<p>dall'approvazione di varianti parziali, al fine di valutarne compiutamente le ricadute sul consumo di suolo</p>	<p>In particolare si evidenzia che è prevista l'implementazione dell'Osservatorio dinamico di Mosaicatura PRGC e dell' Osservatorio- delle trasformazioni territoriali.</p> <p>Queste due strutture si pongono come obiettivo quello di monitorare i fenomeni in atto e supportare i processi di pianificazione, con particolare attenzione al tema del contenimento dell'uso del suolo.</p> <p>È prevista un'evoluzione di tali osservatori che, a partire dall'acquisizione dei PRGC e delle varianti urbanistiche (QGis), permetta l'estrazione dei dati necessari al monitoraggio dell'attuazione del PTGM ed al suo monitoraggio ambientale, anche fornendo informazioni sulle tendenze nel tempo dei fenomeni osservati (consumo del suolo per tipologie di trasformazione d'uso...).L'Osservatorio Mosaicatura PRG raccoglie, mette a sistema e rende disponibili le previsioni degli strumenti urbanistici di livello comunale ed intercomunale, offrendo una visione di area vasta delle trasformazioni urbanistiche in atto. I dati georiferiti e le informazioni numeriche ed alfanumeriche sono organizzati al fine di supportare le attività di pianificazione e programmazione territoriale e strategica, il monitoraggio delle trasformazioni del territorio e le valutazioni ambientali, attraverso analisi quantitative e qualitative dei processi registrati sul territorio metropolitano. Altresì l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali permette invece di produrre un bilancio della trasformazione del suolo, indispensabile per valutare l'efficacia in termini di sostenibilità ambientale delle politiche territoriali ed urbanistiche.</p> <p>L'Osservatorio, come quello per la mosaicatura, verrà riorganizzato in considerazione delle nuove funzioni della CMTO e del mutato contesto: la Legge 132/2016 ha previsto che il quadro conoscitivo sul consumo di suolo nell'intero Paese sia prodotto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), attraverso le analisi prodotta dalla rete dei referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo (ISPRA e Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome).</p> <p>Si provvederà, nel corso dell'attuazione del monitoraggio del Piano, a individuare, in condivisione con gli uffici dell'Ente, una procedura che permetta di implementare l'Osservatorio di Mosaicatura PRGC e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali al fine di monitorare le previsioni insediative delle varianti parziali. (rif. par. 5.2.8)</p>
<p>SINTESI DEL CONTRIBUTO: RISCHI AMBIENTALI</p>	<p>CONTRODEDUZIONI</p>

2.37	Dall'analisi della documentazione prodotta si evince che con l'articolo 6 PPMSET delle Norme di Attuazione il PTGM recepisce le disposizioni della Variante al PTC2 denominata <i>Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i> , approvata con deliberazione di Consiglio regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 (in breve Variante "Seveso"), che resta pertanto a tutti gli effetti vigente e cogente.	--
2.38	Si prende atto che tra le Azioni operative ve ne è una (la Azo1_2Id_) che prevede di <i>aggiornare la Variante "Seveso" relativamente agli impianti a rischio di incidente rilevante</i> . Ciò risulta necessario anche per le modifiche normative intercorse con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2015 che ha sostituito il decreto legislativo n. 334/1999 vigente al momento dell'approvazione della Variante.	--
2.39	In tale ottica si suggerisce di integrare nel nuovo testo normativo i contenuti delle specifiche note esplicative prodotte.	
2.40 PA	Nel merito si evidenzia che la prescrizione prevista alla <i>lettera b) del comma 5 dell'articolo 27 COMM</i> delle Norme di Attuazione non risulta esaustiva. Infatti, secondo le norme della Variante "Seveso", nonché secondo quanto previsto nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con deliberazione di Giunta regionale n° 17-377 del 26 luglio 2010, le strutture di vendita grandi e medie non sono ammesse anche nelle aree di esclusione qualora ad esse vengano attribuite le categorie territoriali A o B determinate secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.	L'osservazione risulta fondata poiché la lettera b) del comma 5 dell'art. 27 non risulta coerente rispetto alle previsioni della Variante "Seveso" al PTC2 che costituirà piano di settore del PTGM Si ritiene più coerente con l'impostazione della Variante Seveso e con l'impostazione dell'impianto normativo del PTGM provvedere a stralciare la lettera b) dell'art. 27, comma 5. (Rif. par. 5.3.9)
2.41 A	Infine si segnala un'imprecisione riportata al quinto punto dell'elenco puntato del paragrafo 2.2 della Relazione illustrativa e riguardante l'obbligo per i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso di predisporre l'Elaborato RIR, in quanto potenzialmente soggetti a subire gli effetti degli stabilimenti ubicati in comuni contermini. Occorre meglio specificare che tale obbligo non riveste carattere generale (così come sembrerebbe	La dicitura della relazione illustrativa individua queste tre casistiche: - i comuni sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante alla data di adozione della Variante (22.05.2007), sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, non si possono adottare varianti strutturali ai PRG per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla Variante Seveso. - i comuni già dotati di Elaborato RIR alla data di approvazione della Variante

	<p>dalla lettura del testo citato), ma riguarda solo quei comuni contermini su cui ricadono gli effetti, anche parziali, derivanti da uno o più stabilimenti presenti in altri comuni (articolo 5 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso").</p>	<p>(12.10.2010) integrano l'Elaborato con uno studio allargato all'intera "Area di osservazione" come definita all'art. 8 delle NdA della Variante Seveso, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>adozione di variante strutturale al PRG;</i> - <i>adozione di variante parziale al PRG, se la stessa interessa, anche solo marginalmente, zone interne all'Area di osservazione;</i> - <i>adozione di variante al PRG a seguito di modifiche allo stabilimento, che comportano variazioni nelle caratteristiche delle Aree di danno ex art. 7 delle NdA;</i> <p>- i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso predispongono l'Elaborato RIR, in quanto potenzialmente soggetti a subire gli effetti degli stabilimenti ubicati in comuni contermini.</p> <p>Si ritiene che l'osservazione della Regione riguardi l'ultimo punto. L'osservazione è corretta e si suggerisce di recepirla modificando così il punto:</p> <p>- i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso predispongono l'Elaborato RIR, se vi ricadono gli effetti, diretti o indiretti, degli stabilimenti ubicati in comuni contermini.</p> <p>Inoltre si rileva che il primo punto non è coerente con l'effettiva Norma della Variante Seveso al PTC che prevede che:</p> <p>i comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, non si possono adottare varianti strutturali ai PRG per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla Variante Seveso.</p> <p>Pertanto i comuni soggetti all'obbligo di adeguamento (che non coincide con quello di dotarsi di elaborato RIR) sono tutti i comuni e non solo quelli sede di stabilimento.</p> <p>Si chiede di modificare il punto della Relazione Illustrativa. (Rif. par. 5.5.1)</p>
	<p>SINTESI CONTRIBUTO: AREE PROTETTE, SITI RETE NATURA 2000 E BIODIVERSITÀ</p>	<p style="text-align: center;">CONTRODEDUZIONI</p>
	<p>Per quanto riguarda la tutela delle aree protette della biodiversità, si osserva che il PTGM considera le tematiche della rete ecologica e della tutela degli ecosistemi sia inserendole tra gli obiettivi strategici del piano, sia nella definizione e predisposizione del sistema delle Infrastrutture Verdi (IV).</p>	<p>--</p>
<p>2.42</p>	<p>[...]Si fa osservare che per la rete ecologica in senso lato, ovvero</p>	<p>Si segnala che, nella predisposizione della tavola PP6 e nei disposti normativi relativi</p>

<p>A</p>	<p>anche al di fuori di Aree protette e siti Natura 2000, manca il riferimento e il relativo riconoscimento cartografico\normativo alle risultanze della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa e approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 52 – 1979 del 31 luglio 2015 “<i>Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”</i>”. <i>Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.</i>” Tale metodo e relativa rappresentazione è stato indicato come riferimento per l’implementazione della rete ecologica sul territorio regionale anche ai sensi della DGR n. 1 - 2681 del 29 dicembre 2020.</p> <p>[...]</p> <p>Si fa presente che l’ARPA negli ultimi anni ha affinato la metodologia e ha individuato gli elementi della rete ecologica sul territorio provinciale attraverso l’applicazione della metodologia regionale di riferimento di cui alla DGR succitata. Risulta quindi necessario integrare i prodotti di cui sopra nel nuovo PTGM, dandogli riconoscimento all’interno del Piano e nella relativa tavola di riferimento “Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi”, e prevedere uno specifico riferimento nelle NTA.</p>	<p>alla Rete Ecologica Metropolitana, è stata tenuta in considerazione la citata Metodologia. Per la redazione della tavola PP6 sono infatti state prese in considerazione le cartografie trasmesse da ARPA (carta degli habitat e delle aree AVE per la vegetazione, aree AVE per la fauna e aree AVE totali) relative all’ambito territoriale della Città metropolitana di Torino.</p> <p>Si accoglie comunque l’osservazione e si provvederà, a dare maggiore evidenza del recepimento della Metodologia in questione sia nel capitolo della Relazione Illustrativa relativo alla descrizione del <i>Sistema delle Infrastrutture verdi e blu e delle aree naturali protette</i>, che nello specifico <i>Quaderno</i>. (Rif. par. 5.5.3 e 5.6.2)</p> <p>Si richiama comunque l’attenzione sul fatto che, alla pag. 55 del suddetto Quaderno è già riportato quanto segue: “<i>Tenuto conto che la Regione Piemonte con DGR n. 52-1979 del 31/7/2015 ha ufficializzato una metodologia, predisposta con il supporto dell’ARPA, per la definizione della rete ecologica Piemontese, in attuazione della L.R. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e anche per portare a coerenza con essa le indicazioni contenute nelle Linee Guida per il Sitema del Verde approvate dalla Provincia di Torino con DGP n. 550-23408/2014, il PTGM ha comunque previsto la successiva redazione, con il concorso di tutti i referenti tecnici dell’UdP PTGM, e in coordinamento con la Regione e con l’ARPA, di nuove Linee guida quale supporto tecnico per il corretto recepimento e l’implementazione della Rete di IV negli strumenti urbanistici comunali.</i></p> <p><i>Verranno in tale sede anche ulteriormente esplicitate le indicazioni da inserire nei Regolamenti di Polizia Rurale e nei Regolamenti o Piani del Verde. Indubbiamente esse dovranno essere rivolte a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di fasce di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua naturali, privilegiando tipologie utili al consolidamento delle sponde (ad.es. Salici, Ontani);</i> - <i>incentivare, lungo i canali/corsi d’acqua artificiali (bealere, canali irrigui e fontanili), la creazione di fasce di vegetazione riparia o filari di arborei/siepi;</i> - <i>incentivare, nell’ambito delle attività agricole, l’arboricoltura da legno plurispecifica a ciclo medio-lungo, preservandone la funzionalità ecologica anche con una gestione che preveda tagli selettivi;</i> - <i>contenere le specie esotiche invasive</i> - <i>valorizzare le molteplici funzioni della vegetazione (protezione idrogeologica e idraulica, conservazione della biodiversità, fruizione paesaggistica-ricreativa, filtro per</i>
----------	---	---

		<p><i>gli inquinanti).</i></p> <p>- <i>evitare lo sradicamento delle ceppaie e i tagli a raso, fatta eccezione per situazioni localizzate, per il contrasto all'innesco di fenomeni erosivi."</i></p> <p>Si evidenzia, infine che per le AVE o porzioni di esse che non sono state incluse nella tavola PP6 di progetto di rete di IV, perché, a seguito delle verifiche di maggior dettaglio condotte, non sono state considerate di valenza ecologica rilevante e strategica a livello di progetto metropolitano, è stato comunque esplicitato, a livello normativo, il loro riconoscimento come elementi della rete di IV (cfr. art. 42, comma 3, lettera h delle NdA), demandandone ai comuni, nel recepimento della Rete di IV metropolitana e nel progetto della Rete di IV di livello locale, la verifica ed approfondimento (cfr art. 42, comma 8 e comma 11, lettera e) delle NdA). Infatti la maggior parte di tali aree AVE già ricade, da analisi condotta dalla Direzione TA3 di questa Città metropolitana, all'interno di altri elementi della Rete Metropolitana di Infrastrutture Verdi (aree protette, Siti della RN2000, corridor e fasce perifluviali e perilacuali, boschi e foreste, territori a prevalente copertura boscata ecc), normati specificatamente e da recepire nella RE locale dai PRGC.</p>
2.43 A	E' necessaria una revisione del capitolo 18.4 <i>Proposte di nuove aree protette - Rete Natura 2000 (Azo4_4IVa)</i> poiché riporta alcuni errori materiali. Nell'elenco delle aree protette a gestione provinciale manca la Riserva naturale dello stagno di Oulx e nella descrizione delle nuove aree SIC c'è il riferimento a Conca Cialancia e 13 laghi in relazione al Parco naturale 5 laghi di Ivrea.	Si prende atto degli errori materiali e si provvede ad integrare/correggere gli elaborati (Relazione illustrativa - tabelle) (Rif. par. 5.5.5)
2.43.1 A	Nello specifico, la coerenza con gli strumenti di pianificazione delle Aree protette non è un aspetto precipuo della VINCA, ma deve essere collocato nel Rapporto Ambientale tra le verifiche di conformità con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto degli obiettivi di tutela delle aree naturali.	Si assume il contributo e si provvede ad integrare il Capitolo 8 <i>Verifica di coerenza</i> del RA PTGM con la pianificazione delle aree protette, in analogia con quanto controdedito all'osservazione 2.5. (Rif. par.5.1.3)
2.44 A	Nell'ambito della Vinca si concorda con le conclusioni dello studio della Città Metropolitana: l'obiettivo generale e l'ambito di applicazione del PTGM non riguardano specificamente la rete Natura 2000, ma le strategie e le azioni del Piano possono influenzare i siti localizzati nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Si evince, tuttavia, che obiettivi e azioni del PTGM sono orientati nella direzione della tutela della rete Natura 2000 e, in generale, dell'ambiente naturale, nell'ottica della preservazione	Se ne prende atto. Il parere motivato a fini VAS citerà espressamente gli esiti dell'istruttoria di VINCA riportando integralmente il parere trasmesso dall'Autorità competente per la VINCA.

	delle risorse e della protezione di habitat, ecosistemi e specie animali e vegetali, anche allineandosi con i Sustainable Development Goals. In linea generale quindi si può affermare che il Piano risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000 del territorio di CMT0.	
	SINTESI CONTRIBUTO: ACQUA	CONTRODEDUZIONI
2.45	Il PTGM è uno strumento di pianificazione fortemente orientato ad un uso sostenibile e alla tutela del territorio metropolitano.	--
2.46	Per quanto attiene la tutela e gestione delle acque, sia il primo Macro Obiettivo (MGOAL 1) sia le Macro Strategie 3 e 4 (MSTRAT 3 e 4) sono totalmente in linea con quanto definito all'interno del Piano di Tutela delle Acque e del Piano di Gestione del Fiume Po, rispettivamente strumenti di pianificazione regionale e distrettuale in applicazione della Direttiva 2000/60/CE.	--
2.47	Il Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale - CIRCA (TOOL 3b) rappresenta uno strumento molto utile per raccogliere istanze dal territorio sulla riqualificazione ambientale da utilizzare quando sia necessario segnalare compensazioni ambientali o per orientare eventuali finanziamenti disponibili in un'ottica di tutela del territorio anche connesso alle acque	--
2.48 A	<p>Quanto predisposto nel PTGM all'art. 16 "Invarianza, attenuazione idraulica e deimpermeabilizzazione obiettivi" è incompleto a piena efficacia dell'obiettivo proposto.</p> <p>[...] L'applicazione completa del principio dell'invarianza idraulica, per quanto riguarda il meccanismo di controllo naturale delle piene, deve essere implementato con l'elemento infiltrazione e quindi con l'immagazzinamento delle piogge nel suolo e nel sottosuolo. La potenzialità di infiltrazione è valutabile attraverso l' "attitudine idrogeologica all'infiltrazione delle acque" mediante i parametri: 1) grado di permeabilità della zona non satura 2) valore della soggiacenza.</p> <p>Si propone, per completezza a quanto predisposto sull'invarianza idraulica, di integrare il documento con gli elementi succitati al</p>	<p>Si provvede ad integrare l'art. 16 con la seguente dicitura proposta:</p> <p><i>"L'applicazione completa del principio dell'invarianza idraulica, per quanto riguarda il meccanismo di controllo naturale delle piene, deve essere implementato con l'elemento infiltrazione e quindi con l'immagazzinamento delle piogge nel suolo e nel sottosuolo. La potenzialità di infiltrazione è valutabile attraverso l' "attitudine idrogeologica all'infiltrazione delle acque" mediante i parametri: 1) grado di permeabilità della zona non satura 2) valore della soggiacenza."</i></p> <p>(rif. par. 5.3.4)</p>

	fine di una prima valutazione territoriale sulla propensione all'attitudine idrogeologica all'infiltrazione delle acque.	
	SINTESI DEL CONTRBUTO: RIFIUTI	CONTRODEDUZIONI
2.49 A	<p>Si ritiene che l'azione operativa Azo1_2Ie_Definire ed adottare i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi sostenibili, in attuazione degli strumenti e norme sovraordinate non è in linea con quanto disposto dalla normativa. Inoltre l'azione non trova perfetto riscontro all'art. 33 delle NTA.</p> <p>Occorre infatti precisare che il D. Lgs. n. 152/06 all'articolo 197 annovera tra le competenze delle province in materia, al comma 1 lettera d) <i>l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.</i></p> <p>Tale disposizione è stata inserita anche nella L.r. n. 44/2000, il cui articolo 50, così modificato dall'articolo 24 della L.r. n. 18/2018.</p> <p>[...] Emerge quindi dalle disposizioni normative vigenti che la pianificazione territoriale della città metropolitana di Torino debba al suo interno contenere l'individuazione delle previsioni delle relative zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti e alle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, sulla base dei criteri contenuti nella pianificazione regionale in materia di rifiuti.</p>	<p><u>Si provvede a modificare il paragrafo 16.4.5. della Relazione Illustrativa nel seguente modo, così come richiesto nell'osservazione 22.1 (rif. par. 5.5.7):</u></p> <p><i>16.4.5 Applicare i criteri localizzativi per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (Azo1_2Ie)</i> -----</p> <p><i>A tal fine la CMTo provvede, in attuazione di quanto previsto alla norma regionale, alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), si tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.</i></p> <p><i>I vincoli di cui sopra costituiscono indirizzo ed orientamento per la progettazione degli impianti (che dovranno darne evidenza negli elaborati progettuali) e sono altresì indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo.</i></p> <p><u>Inoltre, poiché il paragrafo 16.4.5 viene richiamato più volte nella Relazione Illustrativa, si richiede di correggere e riportare il titolo del paragrafo così come è stato modificato.(rif. Par. 5.5.7)</u></p> <p><u>Si propone la seguente riformulazione dell'art. 6, comma 4 delle NdA così come richiesto nell'osservazione 22.2 (rif. par. 5.3.2)</u></p> <p><i>4. Il PTGM, in attuazione della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 70 del 22 dicembre 2022 (D.Lgs 152/2006, art. 197 c. 1 lettera d), individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti – avvio del procedimento e fase transitoria), nelle more della approvazione dello strumento di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti gestione rifiuti, riconosce il Programma provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR 2006, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.</i></p>

367482 del 28 novembre 2006, fino all'approvazione degli indirizzi e criteri di cui all' Articolo 33, che costituiscono strumento di attuazione del PTGM.

Si propone la seguente riformulazione dell'art. 33 delle NdA così come richiesto nell'osservazione 22.2 (rif. par. 5.3.12)

1. Il PTGM, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, sentita la Conferenza d'ambito, i Consorzi di area vasta e i Comuni territorialmente interessati, individua le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.

2. La documentazione di progetto riferita agli impianti di rifiuti dovrà dare evidenza dell'applicazione dei vincoli di cui al comma 1, che costituiscono riferimento per la progettazione degli impianti e per la loro valutazione, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Per la localizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nelle more della adozione dello strumento di cui al comma 1:

a. si applicano le disposizioni del PTGM ove applicabili, ovvero le disposizioni del Consiglio Metropolitan di cui alla Delibera n. 70 del 22 dicembre 2022, con il relativo grado di efficacia;

b. è preferenziale l'utilizzo di aree degradate non ripristinabili alle condizioni naturali di origine.

4. Nella realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere previste adeguate mitigazioni/compensazioni ambientali, in coerenza con lo strumento di cui al comma 1 e degli altri atti della CMTo approvati in attuazione del comma 1.

2.50	<p>In merito ai criteri regionali occorre richiamare che, risultano ancora vigenti i criteri individuati con la DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215 "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS)". Tuttavia, nell'ambito dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia dei rifiuti e nello specifico nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) - attualmente in discussione in Consiglio Regionale - si è proceduto ad una sostanziale revisione dei succitati criteri anche al seguito del recepimento delle indicazioni approvate con DGR 12 Novembre 2021, n. 18-4076 "<i>Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della DGR n. 31-7186 del 6 luglio 2018</i>".</p> <p>Alla luce di quanto evidenziato risulterà quindi opportuno aggiornare il PTGM al fine di individuare le perimetrazioni in questione mediante apposita variante al Piano stesso.</p>	<p>L'art. 33 contiene i richiami alla normativa sovraordinata (PRUBAI e PRRS in fase di approvazione)</p> <p>Si concorda sul fatto che il PTGM dovrà essere aggiornato per recepire le disposizioni dei suddetti piani una volta approvato.</p> <p>Si trasmette comunque l'osservazione all'Unità di Progetto del PTGM per gli adempimenti conseguenti</p>
	SINTESI CONTRIBUTO: SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	
	In riferimento alle opere infrastrutturali richiamate nella Relazione Illustrativa si rileva quanto segue:	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.51	Linea Torino – Lione: il tracciato riportato in cartografia "B_TAV_PP4b_Misure di salvaguardia della linea Torino-Lione e del corridoio di C.so Marche" e nelle NTA comprende per la Torino- Lione sia una quota di tracciati già confermati in sede di progettazione, sia una quota di percorsi ancora in fase di	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	definizione. In particolare, si segnala che alcuni tratti (quali i tunnel dell'Orsiera e di Sant'Ambrogio) risultano ad oggi sospesi e, quindi, passibili di ulteriore modifica;	
2.52	Metropolitana automatica di Torino: per una maggiore definizione del territorio interessato dal progetto approvato della Metro 2 si precisa che oltre a Torino sono interessati i comuni di Beinasco, Orbassano, Rivalta di Torino, San Mauro Torinese. Il primo lotto che sarà realizzato è Rebaudengo – Politecnico, con uno sviluppo di circa 9,7 km, con 13 stazioni. Al fine di un completo recepimento nel Piano in esame del tracciato di Metro 2 e anche dei prolungamenti allo studio di Metro 1, si chiede di valutare l'opportunità di inserire in cartografia i tracciati anche ai fini della salvaguardia; inoltre, per rendere evidenza delle connessioni e delle intermodalità che si creeranno con la realizzazione della Metro2, si chiede di considerare la previsione della fermata Rebaudengo della Metro 2, in corrispondenza della stazione Fs Rebaudengo-Fossata, che consentirà ai passeggeri di accedere alla linea ferroviaria Torino-Ceres per raggiungere l'aeroporto di Caselle, oltre che alla linea Torino-Milano tramite il Passante	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.53	Interconnessione Torino-Ceres e Passante ferroviario di Torino: nella Relazione illustrativa si specifica che l'interconnessione in corrispondenza della Stazione Rebaudengo assicurerà anche il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Torino Caselle e che la fine lavori è prevista per dicembre 2022 con entrata in servizio nel 2023. Si Suggerisce di eliminare la previsione di fine lavori, riportando solamente la previsione di apertura a fine 2023.	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE	CONTRODEDUZIONI
2.54 A	Riguardo a eventuali indirizzi gestionali in chiave ecosistemica di aree agricole, verde urbano e ambiti forestali e selvicolturali, si suggerisce di fare riferimento alla documentazione di seguito riportata: <ul style="list-style-type: none"> • aree agricole: manuali per le fasce tampone riparie arbustive-arboree e per le fasce tampone riparieerbacee, nonché criteri minimi per le fasce tampone vegetate, approvate con dgr n. 	Si assume il contributo e si provvede ad integrare il Capitolo 11 <i>Misure di mitigazione e compensazioni</i> del RA inserendo i riferimenti alla documentazione suggerita e specificando che tali riferimenti verranno tenuti in considerazione anche nella redazione delle <i>LG per le Infrastrutture Verdi</i> di cui all'art. 42 delle NdA del PTGM. (Rif. par. 5.1.5) Si fa inoltre presente che l'art. 19, <i>Infrastrutture Verdi in ambito urbano</i> , già contiene, in

	<p>34-8019 del 7dicembre 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ambito forestale e attività selvicolturali: esperienze monitorate dal “Nucleo Monitoraggio Carbonio; • ambito non forestale (urbano e rurale): la dgr n. 24-4672 del 18/02/2022 “Disposizioni per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte – L. 221/2015, D.lgs n.34 del 3 aprile 2018” fornisce specifiche indicazioni circa le modalità di calcolo dei servizi ecosistemici di regolazione che contribuiscono alla mitigazione climatica con lo stoccaggio di carbonio (CO2) e al mantenimento della qualità dell’aria con la rimozione degli inquinanti atmosferici, in ambito non forestale, nonché indicazioni per strutturare progetti idonei alla valutazione di “quote carbonio” da inserire sul mercato volontario del carbonio; • verde urbano: d.m. n. 63 del 10.03.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde; • linee guida per la gestione del verde urbano, promosse dal MATTM. 	<p>parte, questi riferimenti; si vedano i commi 4 e 5 dell’articolo stesso, che danno indicazioni per la redazione di <i>Piani e Regolamenti del Verde</i> e per la progettazione e gestione del verde pubblico ai Comuni</p>
	SINTESI CONTRIBUTO: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO	CONTRODEDUZIONI
	Per quanto attiene all’elaborato “Piano di Monitoraggio” si prende atto degli indicatori di contesto, attuazione e processo proposti e che nel Rapporto Ambientale siano anticipati tali indicatori.	
2.55 A	[...]Si suggerisce di integrare le tabelle da pagina 27 a 32 del Piano di monitoraggio al fine di mettere in relazione gli obiettivi, le azioni operative e gli indicatori proposti anche con gli articoli normativi correlati. In tal modo potrà essere agevolata la verifica dell’effettiva efficacia delle specifiche disposizioni normative quando gli indicatori verranno popolati.	Si assume il contributo e si provvede ad integrare le tabelle da pagine 27 a 32 del Programma di Monitoraggio inserendo i riferimenti agli articoli normativi correlati. (Rif. par. 5.2.3)
2.56 NA	[...]si suggerisce di inserire tra gli indicatori del monitoraggio un indice finalizzato a valutare il grado di connessione delle nuove aree residenziali e produttive proposte negli strumenti urbanistici	Non si ritiene opportuno inserire tali indicatori in quanto non è possibile disporre di dati utili per mettere in relazione le nuove aree residenziali e produttive proposte negli strumenti urbanistici comunali con la rete del TPL o della mobilità dolce. La scelta del

	con la rete del trasporto pubblico locale esistente o in progetto e con la rete della mobilità dolce.	PTGM è stata quella di selezionare pochi indicatori che fossero effettivamente popolabili dagli uffici dell'Ente con il supporto delle banche dati nazionali e regionali e di ARPA.
	SINTESI CONTRIBUTO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	CONTRODEDUZIONI
2.57	Si rileva la presenza di espressioni e formulazioni poco definite che rischiano di conferire al dettato normativo, specie qualora si tratti di prescrizioni e direttive, un carattere discrezionale passibile di interpretazioni dubbie o arbitrarie. Si segnala, a titolo di esempio, il ricorso a locuzioni quali "limitati incrementi" (artt. 17 e 22), "eventuali scostamenti" (art. 21), "ove occorra" (art. 17), "di norma" (artt. 17, 21 e 29), "factory ritenute di importanza strategica" (art. 25);	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.58	l'apparato normativo prevede, in più punti (es. artt. 17, 21, 22, 24 e 29), la possibilità di derogare alle disposizioni stabilite, demandando l'ammissibilità di eventuali scostamenti alle valutazioni della conferenza di copianificazione e valutazione o della conferenza dei servizi. Sebbene l'approccio suddetto muova nella direzione di una pianificazione del territorio incentrata su principi di concertazione, collaborazione e sussidiarietà, si ritiene opportuno argomentare sul piano tecnico-analitico le possibilità di deroga o scostamento individuate, in particolare qualora si tratti di direttive che esigono attuazione	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.59 NA	i disposti di alcuni articoli attribuiscono agli strumenti di pianificazione urbanistica il compito di disciplinare materie che esulano tipicamente dal loro ambito di competenza e dai correlati riflessi di natura edilizia. Si citano, a titolo di esempio, la prescrizione del comma 6 dell'art. 44 "CORR - Fasce perifluviali, periacuali, territori contermini, corridoi di connessione ecologica (corridor)", che attribuisce ai PRGC il compito di escludere l'eliminazione definitiva della vegetazione acquatica all'interno delle fasce perifluviali, e l'indirizzo del comma 6 dell'art. 46 "COLMA - Obiettivi generali, sostenibilità e resilienza delle	La disposizione indicata al comma 6 dell'art. 44 è una prescrizione immediatamente prevalente (PP) e non attribuisce ai Comuni alcun compito di disciplinare la materia. Rappresenta infatti una prescrizione vincolante alla quale i PRGC sono tenuti a conformarsi, senza necessità di recepimento da parte degli stessi e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione, come meglio esplicitato al comma 7 dell'art. 4. Il comma 6 dell'art. 46 suggerisce un indirizzo con la finalità di sensibilizzare la pianificazione locale a rendere maggiormente resiliente il territorio alle conseguenze del cambiamento climatico, finalità che non pare in contrasto con gli obiettivi verso cui

	<p>infrastrutture stradali e della mobilità”, che richiede alla pianificazione di livello locale di censire le infrastrutture ricadenti nelle aree a maggior rischio rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico.</p> <p>Al fine di garantire una piena efficacia delle politiche del PTGM, si ritiene quindi necessario effettuare un approfondimento sul testo normativo verificando la ripartizione delle competenze attribuite ai diversi strumenti chiamati a dare attuazione al piano (piani regolatori e loro varianti, piani e regolamenti del verde, regolamenti di polizia rurale, piani di protezione civile, ...). A supporto di quanto osservato si rammenta in ogni caso l’art. 44 del DPR 380/2001, che statuisce l’esigibilità di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza delle norme previste dagli strumenti urbanistici.</p>	<p>deve essere rivolta la pianificazione locale.</p> <p>Si sottopone comunque l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per ulteriori controdeduzioni e per le valutazioni conseguenti</p>
	<p>Più nel dettaglio, con riferimento ai singoli articoli dell’elaborato “Norme di Attuazione” si segnala quanto di seguito riportato.</p>	
2.60	<p>Articolo 5 - “ATAD. Attuazione e adeguamento PTGM”</p> <p>Con riferimento ai commi 2, 3 e 4, si rileva che non paiono chiaramente differenziati e circostanziati i concetti di adeguamento, conformità e compatibilità. Più nel dettaglio, non risulta di immediata comprensione il loro ambito di operabilità in relazione alle diverse tipologie di strumenti della pianificazione urbanistica e alla funzione di indirizzare al rispetto dell’apparato previsionale del piano metropolitano. Pertanto, considerato anche il contenuto numero di comuni che nel periodo di vigenza del PTC2 hanno concluso l’iter di adeguamento, si chiede di rivedere la formulazione del testo normativo, chiarendone le finalità Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>	<p>Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
2.61	<p>Articolo 18 - “SOSURB. Sostenibilità e qualità negli</p>	<p>Non si ritiene di accogliere l’osservazione. Le direttive citate dettano i criteri per conseguite nella pianificazione e nella progettazione dei nuovi insediamenti la massima</p>

NA	<p>insediamenti urbani e degli impianti”</p> <p>Nel condividere le direttive statuite dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, finalizzate a garantire un elevato livello di qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli interventi edilizi e del tessuto edificato, nonché un’effettiva sostenibilità ambientale e resilienza del sistema urbano, si suggerisce, a titolo collaborativo, di valutare la possibilità di promuovere, per specifiche tipologie di intervento, procedure concorsuali volte a favorire l’attuazione dei suddetti commi.</p>	<p>sostenibilità, qualità e resilienza del sistema urbano. Tali direttive sono disposizioni vincolanti che devono essere recepite negli strumenti urbanistici locali al fine di dare loro attuazione. Per cui lo strumento che assicura l’effettiva sostenibilità ambientale e resilienza del sistema urbano risiede nella pianificazione locale, che deve fare propri tali criteri e declinarli alla scala locale. La scelta di ricorrere a procedure concorsuali è demandata alle decisioni di ciascuna amministrazione locale nei casi di realizzazione di opere pubbliche, ma non aggiunge nulla all’effettiva applicazione dei criteri di cui alle direttive citate.</p>
2.62	<p>Articolo 21 - “RES. Fabbisogno residenziale”</p> <p>Il comma 2 stabilisce che “I piani urbanistici locali individuano nell’ambito delle aree urbanizzate esistenti esterne ai centri storici, ricadenti in aree dense e di transizione di cui all’Articolo 17, i luoghi nei quali di norma, [...], localizzare la nuova edificazione mediante i tipi di intervento edilizio ammessi.” Non pare del tutto chiaro se l’intento della direttiva sia quello di escludere qualsiasi possibilità di nuova edificazione all’interno nuclei di matrice storica. Si ritiene pertanto opportuno precisare la finalità della norma, specificando altresì a quale definizione debba essere ricondotto il concetto di centro storico.</p> <p>Il comma 4 definisce soglie di massimo incremento della capacità insediativa degli strumenti urbanistici vigenti per gli interventi che generano nuovo peso insediativo. Pur condividendo le finalità della direttiva in esame, si evidenzia che la capacità insediativa residenziale, come si evince dall’art. 20 della LUR, non costituisce un parametro determinabile in termini univoci, ma viceversa è suscettibile di variazioni legate sia al metodo di calcolo utilizzato (criterio sintetico o criterio analitico), sia al valore dell’indice volumetrico abitativo adottato. Affinché possa costituire un dato rappresentativo del reale incremento del dimensionamento del piano e dare conto delle effettive trasformazioni ipotizzate rispetto allo strumento vigente, è quindi necessario che tale parametro sia stimato utilizzando criteri e valori confrontabili. Ciò premesso, si</p>	<p>Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>

	<p>ritiene opportuno integrare il comma in esame specificando quanto sopra osservato.</p> <p>La direttiva del comma 6 statuisce che “Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, l’eventuale incremento di peso insediativo da essi prodotto è calcolato nella misura del 50% dello stesso ai fini del conteggio dell’incremento massimo di capacità insediativa di cui al comma 4, purché gli interventi si collochino in ambiti territoriali serviti da opere di urbanizzazione primaria, non determinino una sottrazione di suoli di I e II classe di capacità d’uso agricola e osservino ciascuna delle disposizioni delle presenti Norme ad essi riferibili. È da garantire in ogni caso il rispetto degli standard definiti dalla L.r. 56/1977.” Si invita a valutare se gli incentivi connessi alla “ristrutturazione urbanistica” con la direttiva di cui al comma in esame non possano trovare analoga applicazione anche alla fattispecie della “rigenerazione urbana” descritta dall’art. 12 della LR 16/2018. Ciò rileva in quanto non necessariamente detto intervento, comunque rilevante per agevolare il riutilizzo delle aree urbane, giunge alla tipologia di intervento della “ristrutturazione urbanistica”, potendosi limitare alla “ristrutturazione edilizia” di rango inferiore alla “ristrutturazione urbanistica” stessa.</p>	
2.63	<p>Articolo 22 - “RES. Fabbisogno di edilizia sociale”</p> <p>A titolo collaborativo si suggerisce di attivare, nelle successive fasi di predisposizione del PTGM, un confronto con il Settore regionale competente in materia di edilizia sociale, anche in relazione all’indirizzo definito dal comma 7 dell’art. 36 “CSTOR – Centri e nuclei storici”, laddove si precisa che “I centri storici di interesse medio e locale possono essere luoghi per la sperimentazione di interventi di housing sociale, [...]”</p>	Si sottopone l’osservazione all’esame dell’Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
2.64 NA	<p>Articolo 24 - “PROGEN. Attività ed aree produttive, industriali, artigianali e logistica prescrizioni per i piani urbanistici del livello locale”</p>	Si prende atto dell’osservazione, tuttavia si ritiene che le NdA non costituiscano la sede opportuna per approfondire i contenuti delle valutazioni del corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto territoriale. Tali valutazioni, demandate alle conferenze di copianificazione e valutazione nell’ambito delle procedure di VAS e di VIA, seguono

	<p>Il comma 4 (lettera b) prescrive che gli interventi realizzati nelle aree produttive, industriali, artigianali e nelle aree destinate alla logistica debbano “dialogare positivamente con il paesaggio nel quale si inseriscono e non costituire fattori di disturbo e detrazione visiva”. Nel condividere tale disposizione, a titolo collaborativo, si suggerisce di approfondirne i contenuti ponendo puntuale attenzione al tema degli edifici “fuori scala” che, nell’attuale panorama progettuale e in particolare per quanto attiene alla destinazione logistica, costituisce una criticità spesso ravvisabile. Analoghe considerazioni si ritengono utili per tutte le funzioni insediabili sul territorio (artt. 21 e 27)</p>	<p>necessariamente quanto già ben esplicitato sulla tematica dalle indicazioni regionali (cfr. Documento tecnico di indirizzo “<i>Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale</i>”, approvato con D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e aggiornato con D.D. n. 31 del 19 gennaio 2017 e D.D. 30 novembre 2022, n. 70).</p>
2.65 A	<p>Articolo 25 - “APIM. Nuove aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e logistica ed ampliamento delle aree esistenti”</p> <p>Il comma 4 (lettera b) stabilisce che “La previsione di nuovo impianto di aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali ed artigianali e l’ampliamento delle aree esistenti, sono ammesse esclusivamente negli APIM [...], previa verifica di sostenibilità rispetto ai punti seguenti, da valutare in sede di procedura di variante: [...] ogni altra verifica prevista nell’ambito della Valutazione ambientale strategica e del parere dell’Organo tecnico (lettera b)”. Nel condividere gli intenti della direttiva sopra citata, anche ai fini di perseguire una piena coerenza con i disposti del precedente art. 24, si suggerisce di includere tra le verifiche richieste anche una valutazione degli aspetti paesaggistici, sia per quanto attiene all’eventuale interferenza con i beni disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, sia in merito all’inserimento dei nuovi manufatti nei paesaggi dell’ordinarietà (CEP).</p>	<p>Si prende atto della richiesta e si prevede di integrare l’art. 25 delle NTA “APIM. Nuove aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e logistica ed ampliamento delle aree esistenti” con la verifica di quanto attiene all’eventuale interferenza con i beni disciplinati dal D.Lgs. 42/2004. (Rif. par. 5.3.8)</p> <p>Si provvede ad integrare la lett. b) del comma 4 dell’art 25 nel seguente modo: <i>“4. (DA) La previsione di nuovo impianto di aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali ed artigianali e l’ampliamento delle aree esistenti, sono ammesse esclusivamente negli APIM di cui al comma 1, previa verifica di sostenibilità rispetto ai punti seguenti, da valutare in sede di procedura di variante:</i> <i>[...]</i> <i>b. ogni altra verifica prevista nell’ambito della Valutazione ambientale strategica e del parere dell’Organo tecnico comunale, comprensiva anche della valutazione degli aspetti paesaggistici, sia per quanto attiene all’eventuale interferenza con i beni disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, sia per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi manufatti nel paesaggio.”</i></p>
2.66 A	<p>Articolo 28 - “RUR. Aree ed insediamenti rurali ed agricoli”</p> <p>Si suggerisce di modificare il punto 11 come di seguito: “La CMT sostiene il recupero dei territori agricoli abbandonati in aree collinari e montane, anche promuovendo: la creazione di Associazioni fondiarie o ATS o altre forme aggregative di</p>	<p>Si prende atto e si modifica l’art. 28 delle NTA “RUR. Aree ed insediamenti rurali ed agricoli” secondo quanto osservato (Rif. par. 5.3.10)</p>

	<p>proprietari e operatori economici; l'avvicinamento tra domanda e offerta dei fondi disponibili per attività agrosilvo-pastorali attraverso la "Banca della terra"; idonee misure finanziarie del PSR; il recupero di piccoli manufatti connotanti il paesaggio agrario tradizionale (muri in pietra, piloni, paleria in legno, canaline di sgrondo acque, mulattiere, ecc.); adesione a bandi di finanziamento, con il concorso dei proprietari e dei conduttori dei fondi, interventi di razionalizzazione fondiaria"</p>	
2.67	<p>Articolo 35 - "RSCFM. Rete storico-culturale e fruitiva metropolitana"</p> <p>Con riferimento ai commi 10 e 11, si rileva che essi paiono situati in un articolo non strettamente conferente all'argomento trattato. Peraltro, appare poco adeguato estendere l'attività di "delimitazione" a (quasi) tutta la gamma di varianti al PRGC, laddove tale necessità è tipicamente riconducibile alle varianti generali o alle varianti strutturali di adeguamento al PPR. Nei casi residuali di variante, che si ritiene però opportuno comprendano anche le varianti semplificate di cui all'art. 17bis della LR 56/1977, pare altresì necessaria la mera verifica sulla sussistenza degli usi civici. Si rimanda comunque alla specifica competenza della Direzione della Giunta Regionale - Settore Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici.</p>	<p>Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
2.68	<p>Articolo 41 - "SAP. Spazi aperti periurbani"</p> <p>A</p> <p>Si rileva la criticità relativa in particolare alle aree periurbane collegata all'espansione delle aree produttive commerciali e residenziali in ambito rurale. In tale ambito la realizzazione di nuovi insediamenti e della viabilità ad essi collegata comporta consumo di suolo, frammentazione del territorio e limita la produzione di prodotti agricoli di elevata qualità esenti da residui, anche a causa del diffondersi di sostanze inquinanti generate dagli insediamenti stessi. Si propone pertanto che l'articolo sia integrato,</p>	<p>Si provvede ad integrare l'art. 41, comma 5 nel seguente modo:</p> <p><i>"5. (DA) Negli Spazi aperti periurbani, i piani urbanistici locali provvedono a: [...]</i></p> <p>▪ <i>qualificare ecologicamente e paesaggisticamente le aree agricole interstiziali e periurbane con il contenimento della loro erosione e provvedere alla loro tutela minimizzando le interferenze tra espansioni insediative e attività agricole;"</i> (Rif. par. 5.3.13)</p>

	al fine di tutelare le aziende agricole già presenti sul territorio, ed in particolare quelle zootecniche, specificando la necessità di minimizzare le interferenze tra espansioni insediative e attività agricole	
2.69 A	<p>Articolo 44 - "CORR - Fasce perifluviali, perilacuali, territori contermini, corridoi di connessione ecologica (Corridor)"</p> <p>Si suggerisce di modificare il punto 16 (I), ultimo periodo, come di seguito: "assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali compatibilmente con i necessari interventi per garantire il buon regime idraulico degli stessi e la consueta manutenzione ordinaria eseguita dagli enti gestori delle infrastrutture irrigue; a tal fine si rimanda alla disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo di cui al Piano di Tutela delle Acque e al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po. Tutti gli interventi devono essere realizzati con l'uso esclusivo di specie autoctone"</p>	Si prende atto e si modifica l'art. 44 delle NTA "CORR - Fasce perifluviali, perilacuali, territori contermini, corridoi di connessione ecologica (Corridor)" secondo quanto osservato. (Rif. par. 5.3.16)
2.70	Per quanto riguarda la tematica delle trasformazioni delle superfici boscate di cui all'articolo 32 "BOS. Boschi, foreste e aree non costituenti bosco" e all'articolo 20 "Mitigazione e compensazione degli impatti ambientali negativi, catalogo Circa" si sottolinea che le compensazioni forestali di cui all'art 19 della L.r. 4/2009 sono disciplinate con DGR n. 4-3018 del 26/03/2021 e s.m.i.	Si prende atto.

3 REGIONE VALLE D'AOSTA		
Rif. Protocollo CMT0 n. 35798 del 09/03/2023		
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
3.1 A	<p>La struttura regionale biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette ha formulato le seguenti osservazioni:</p> <p><i>“In riferimento alla nota del 20 gennaio 2023 prot. n. 526/TA, pari oggetto, verificata la documentazione del processo di VAS in questione, si fa presente che tutta la zona a est del Parco Nazionale del Gran Paradiso confina con siti Natura 2000 o parchi regionali valdostani.</i></p> <p><i>Nello specifico si tratta del Parco Naturale Mont Avic – ZSC IT1202000, della ZSC IT1205100 “Ambienti d’alta quota della Vallée de l’Alleigne” e della ZPS IT1202020 “Mont Avic e Mont Emilius”.</i></p> <p><i>Si raccomanda pertanto la massima attenzione nel caso di interventi e piani in prossimità di tali siti e di tenere in considerazione le misure di conservazione approvate con Deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2008 e n. 3061/2011, e il Piano di gestione territoriale del Parco naturale Mont Avic approvato con Deliberazioni della Giunta regionale n. 794/2018”.</i></p>	<p>Si provvede ad integrare l’Allegato 1 - <i>Valutazione di Incidenza</i> al RA con uno specifico paragrafo relativo ai siti <i>Parco Naturale Mont Avic – ZSC IT1202000, della ZSC IT1205100 “Ambienti d’alta quota della Vallée de l’Alleigne” e della ZPS IT1202020 “Mont Avic e Mont Emilius</i> e rimando alle Misure di Conservazione Sito-Specifiche approvate con Deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2008 e n. 3061/2011, e il Piano di gestione territoriale del Parco naturale Mont Avic approvato con Deliberazioni della Giunta regionale n. 794/2018. (Rif. par. 5.1.6)</p> <p>Inoltre la Tavola PP6 <i>“Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi”</i>, che rappresenta la <i>Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi</i>, verrà integrata con i Siti e il Parco sopra citati, oltre che con le Aree Protette e i Siti Natura 2000 ricadenti in territorio francese, così da dare continuità al disegno di Rete Ecologica a livello sovraregionale. (Rif. Par. 5.4.2)</p>

4 PARCO NATURALE GRAN PARADISO	
	Rif. Protocollo CMT n. 46411 del 28/03/2023
	SINTESI DEL CONTRIBUTO
	CONTRODEDUZIONI
4.1	Pur non individuando azioni ed interventi all'interno dell'area protetta, il Piano appare coerente nella sua impostazione in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale espressi nei vigenti strumenti di pianificazione dell'Ente Parco.
4.2 A	Relazione Illustrativa – cap. 16.3.2 si segnala che l'Ente Parco è dotato di Piano A.I.B. che diviene parte integrante del Piano A.I.B. regionale.
4.3 NA	NTA art. 20 Catalogo CIRCA; si ritiene utile inserire nel catalogo il dato relativo alla presenza di un sito Rete Natura 2000, qualora l'area segnalata vi ricada ovvero sia in adiacenza ad esse. Inoltre, quando un'area viene inserita nel a catalogo occorrerebbe una previsione di notifica all'Ente Gestore, qualora interessi un'area protetta.
	Il Catalogo degli Interventi di Riqualficazione e Compensazione Ambientale" (CIRCA), concorre all'attuazione del macro obiettivo del PTGM finalizzato a migliorare la resilienza del sistema territoriale rispetto agli impatti negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici e nasce pertanto con l'intento di censire, con la collaborazione delle amministrazioni e delle associazioni locali, le "necessità ambientali" del territorio metropolitano, ovvero i siti sui quali occorra agire con interventi di conservazione e/o di ripristino o miglioramento della funzionalità ecologica al fine di indirizzare al meglio le occasioni di finanziamento che si presentino sotto forma di bandi o di compensazione ambientale di impatti residui di piani o progetti. L'inserimento di un'area nel catalogo CIRCA ha pertanto una finalità meramente conoscitiva e ricognitiva e non comporta l'automatica attivazione degli interventi di conservazione e riqualficazione. Di conseguenza non si ritiene necessario prevedere a trasmettere una contestuale comunicazione all'Ente gestore dell'area protetta. Nel caso di attivazione di un intervento su un'area del catalogo CIRCA ricadente in area protetta o prossima ad essa, i soggetti proponenti l'intervento provvederanno a trasmettere all'Ente gestore le comunicazioni previste seguendo i normali iter procedurali dettati dalla normativa vigente in materia. Si chiarisce inoltre che nel momento in cui viene inserita una nuova segnalazione nel catalogo CIRCA, gli uffici di questa Città metropolitana preposti alla sua gestione provvedono ad eseguire un'analisi del contesto territoriale nel quale è localizzato il sito segnalato e verificano se lo stesso ricade all'interno o in prossimità dell'area protetta riportando tale informazione all'interno del catalogo.

4.4 A	Si prende atto delle previsioni di interventi sulla viabilità lungo la SS460 nelle località individuate e pertanto, quando saranno avviate le fasi di progettazione, occorrerà procedere con le necessarie valutazioni legate all'incidenza sulle specie e habitat tutelati che tali interventi potrebbero generare, seppure ricadenti fuori dal perimetro del Parco Nazionale Gran Paradiso.	Si concorda con l'osservazione. Si specifica che il parere espresso dall'Autorità competente per la VINCA del PTGM ha evidenziato che, per le tre tipologie di intervento riguardanti gli ambiti produttivi di interesse metropolitano-APIM, le infrastrutture viarie, gli insediamenti commerciali di cui all'art. 27 delle NdA, è necessario rimandare alle successive fasi progettuali per analisi più approfondite delle possibili interferenze tra elementi del progetto e habitat/specie protette. Tali analisi dovranno valutare caso per caso la necessità di attivare una Valutazione di Incidenza appropriata.
----------	---	--

5	AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	
	Rif. Protocollo CMTn n. 40984 del 20/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
5.1	<p>A valle dell'analisi della documentazione messa a disposizione da Codesto Ente, si ritiene utile informare riguardo le disposizioni di legge che devono essere recepite all'interno degli strumenti urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> •R.D. 523/1904 che rappresenta il vincolo di polizia idraulica •Norme Tecniche di Attuazione PAI adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26/04/2001 così come integrate dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 5/2016 in data 07.12.2016, circa le opere ammesse entro le pertinenze demaniali ed entro le fasce fluviali. 	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

6 ARPA PIEMONTE	
Rif. Protocollo CMTo n. 37208 del 13/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: RAPPORTO AMBIENTALE
	CONTRODEDUZIONI
	Si rileva che i contenuti del Rapporto Ambientale (RA) non affrontano adeguatamente quanto richiesto in fase di Specificazione da questa Agenzia, in particolare riguardo:
6.1 A	<p>l'analisi territoriale, che dovrebbe evidenziare le sensibilità ambientali, le criticità pregresse e quelle ipotizzabili a seguito dell'adozione dello strumento. Per le sensibilità si potrebbe considerare valida la "Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi".</p> <p>Risulta mancante una tavola riassuntiva che riporti le aree del territorio provinciale ove insistono pressioni (quali ad esempio aree di cava, siti in bonifica ecc.) utile per orientare i futuri processi decisionali.</p>
	<p>Si segnala che in merito alle sensibilità ambientali e alle criticità, oltre alla tavola PP6 per l'ambito relativo a tutto il contesto periurbano dell'area metropolitana torinese può essere considerata anche la tavola 4.2 – <i>Carta delle criticità</i>, inclusa nell'Atlante cartografico - Allegato 1 del documento Linee guida - Indicazioni per gli Spazi aperti periurbani (LG SAP/SAP-TO) (si segnala che il documento pubblicato comprende solo l'indice e non le varie tavole) (Rif. Par. 5.6.6)</p> <p>In accoglimento dell'osservazione, si propone l'elaborazione di due tavole allegate all'analisi territoriale dei sistemi effettuata nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Nello specifico si propone di allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavola delle sensibilità ambientali elaborata a partire dalla Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi; • Tavola delle pressioni ambientali elaborata sovrapponendo le criticità territoriali esistenti (es. aree di cava, siti oggetto di bonifica, viabilità) <p>Le tavole saranno da elaborare in collaborazione con ufficio di piano e saranno inserite a corredo del Rapporto Ambientale. (Rif. par. 5.1.9)</p>
6.2 NA	<p>l'ambito di riferimento, che non è stato definito in quanto dovevano essere individuate le azioni che potrebbero avere effetti su un dato territorio, opportunamente cartografato, soprattutto nelle zone ubicate lungo i confini provinciali.</p>
	<p>Poiché la scala di pianificazione propria del PTGM non permette ancora una precisa localizzazione degli interventi che dalle sue politiche potranno derivare, e individua principalmente i criteri che dovranno guidare tale localizzazione nei successivi livelli di pianificazione e nelle successive fasi di progettazione, l'analisi territoriale è stata impostata sull'unità di analisi del sistema funzionale ambientale.</p> <p>La suddetta scelta metodologica è stata effettuata in quanto il sistema funzionale può assumere il complesso delle componenti (umane e naturali) che interagiscono all'interno di uno spazio fisico stabilendo delle relazioni funzionali e fisiche per assicurare al sistema territoriale di evolvere, rappresentando quindi l'insieme degli aspetti che permettono di descrivere la realtà del territorio provinciale e dei processi</p>

		che lo caratterizzano.
6.3 PA	<p>la verifica del grado di attuazione del PTCP2 e del corrispondente Piano di Monitoraggio, effettuata come richiesto, ha evidenziato notevoli criticità, sia riguardo i risultati ottenuti (mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati prefissati, vedasi ad esempio l'incremento del consumo di suolo), sia riguardo gli indicatori prescelti (che non si sono rivelati efficaci). Il PTGM registra tali criticità ma non propone soluzioni, e non ne tiene conto nella stesura della nuova pianificazione.</p> <p>Non sono state indicate, come era invece stato richiesto, le azioni aggiuntive necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di Piano che non sono stati ottenuti con il PTCP2.</p>	<p>Si prende atto della considerazione. Si evidenzia tuttavia come il PTGM faccia propria l'importante eredità del PTCP2 e si ponga come prioritari alcuni obiettivi che non hanno trovato pienamente raggiungimento nella precedente pianificazione.</p> <p>Il contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo si conferma come uno dei punti cardine del PTGM che, al riconoscimento della valenza produttiva (fonte di cibo), ambientale e ricreativa dei suoli, aggiunge quella della capacità di produrre importanti ed essenziali Servizi ecosistemici.</p> <p>Un altro principio rafforzato nel PTGM è quello per il quale il sistema insediativo debba trovare la sua evoluzione, ove necessaria e giustificata, prioritariamente attraverso interventi di recupero di situazioni di degrado, riqualificazioni e rigenerazione urbana.</p> <p>La tutela del suolo dal dissesto idrogeologico si conferma un tema portante per il PTGM che estende il suo interesse e la sua azione alle conseguenze dei cambiamenti climatici, introducendo l'obiettivo della resilienza del territorio e delle comunità rispetto al verificarsi di eventi estremi o imprevisti. A differenza del PTC2, il PTGM non prevede più la possibilità di assumere esso stesso valenza di piano di assetto idrogeologico.</p> <p>La necessità di concentrare le aree produttive in ambiti ben definiti è altresì un'eredità del PTC2 (<i>Ambiti produttivi di I e II livello</i>), che il PTGM riconsidera individuando gli Ambiti di interesse metropolitano quali luoghi preferenziali deputati all'atterraggio di nuove aree produttive, così da agevolare la creazione di cluster specializzati ed un uso condiviso ed ottimale di servizi e risorse.</p> <p>La Rete ecologica provinciale è ripresa, rivista, aggiornata ed approfondita, tenuto conto dei nuovi indirizzi e strumenti comunitari, nazionali e regionali (Agenda 2030, PPR, ...) e si evolve secondo un'idea più estesa e completa di <i>Infrastruttura verde e blu metropolitana</i>.</p> <p>L'attenzione al tema del paesaggio, già sottesa nel PTC2 (alla cui data di approvazione ancora non era disponibile il PPR), che ne riconosceva il valore in termini di risorsa da tutelare e valorizzare nelle sue molteplici funzioni (benessere individuale e sociale, elemento culturale-identitario, vettore di sviluppo economico), si espande e rafforza nel PTGM che si adegua ed attua il PPR, individua la <i>Rete Storico culturale e fruitiva metropolitana</i> e la possibilità di agire anche attraverso progetti strategici dedicati.</p>

		In accoglimento dell'osservazione, si provvede ad integrare il capitolo 4 - <i>Sintesi della Valutazione dello stato di attuazione e Monitoraggio finale del PTCP2</i> contenuto nel RA approfondendo e specificando meglio le considerazioni sopra espresse. (Rif. par. 5.1.1)
6.4 PA	Non è stata effettuata l'analisi delle alternative , sulla base delle ricadute ambientali, di conseguenza non sono state adeguatamente motivate le scelte effettuate.	L'approccio integrato con cui è stata condotta la valutazione del PTGM ha permesso di correggere, affinare e infine consolidare la componente strategica della proposta di piano, da cui sono derivate le scelte finali riprese dalla normativa, che a loro volta sono state sviluppate e selezionate anche generando, quando rilevante per le scelte principali di competenza del PTGM, "ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio" e "possibili opzioni per perseguire, nelle condizioni date, le finalità della pianificazione". In particolare, le strategie di piano rappresentano l'esito della verifica di coerenza esterna e interna, del percorso partecipativo, dell'approfondimento del quadro conoscitivo diagnostico (corroborato anche da analisi di scenari futuri per le componenti climatiche, economiche, sociali e demografiche). Si faccia riferimento a tale proposito alle considerazioni contenute al paragrafo 3.2 – <i>Valutazione dei possibili scenari alternativi</i> della presente relazione. In parziale accoglimento dell'osservazione, si provvede ad integrare il RA approfondendo e specificando meglio le considerazioni sulle alternative considerate. (Rif. par. 5.1.0)
6.5 A	Riguardo alla tematica del Rumore, non è stata affrontata: era stato chiesto di evidenziare gli accostamenti critici esistenti sul territorio e di proporre delle linee d'intervento per portare alla loro risoluzione. Si sarebbe dovuta recepire la nuova mappatura acustica dell'agglomerato di Torino e quella relativa alle strade provinciali, evidenziandone le criticità e definendo le strategie da adottare per affrontarle.	Si aggiorna il Rapporto Ambientale nella parte di analisi del Sistema insediativo residenziale e del Sistema insediativo produttivo e impianti illustrando come le competenze di Città Metropolitana di cui all'art. 4 della L.R. 52/2000, con particolare riguardo alle lettere a), b) e c) contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo a scala territoriale, richiamando anche tra gli elementi da verificare per la compatibilità acustica l'eventuale necessità di Piani di Risanamento, ai sensi della L.R. 52/2000, articoli 13 e 14. (Rif. par. 5.1.2)
6.6 A	In merito alla viabilità , era stato chiesto di " <i>predisporre un'analisi ambientale di minima delle aree interessate dalla viabilità o perlomeno definire i criteri ambientali che sono stati utilizzati per la definizione delle scelte infrastrutturali e che saranno utilizzati per la localizzazione delle infrastrutture e per realizzazione delle opere: il PTGM deve infatti</i>	Si prende atto dell'osservazione. Si estende l'analisi effettuata relativamente agli interventi viabilistici nella valutazione di incidenza anche sulla Rete Ecologica nella sua interezza, ovvero anche al di fuori di aree protette e siti natura 2000, integrando il RA. (Rif. par. 5.1.4)

	<p><i>costituire il quadro di riferimento ambientale di tali opere, definendone i criteri di scelta e di localizzazione delle stesse e deve altresì prospettare alternative”.</i></p> <p>Tale aspetto è stato approfondito ma solo nell’ambito della Valutazione d’Incidenza, considerando quindi solo gli impatti sui siti Natura 2000. Sarebbe stato il caso invece di considerare gli effetti delle scelte fatte sulla Rete Ecologica nella sua interezza, ovvero anche al di fuori di aree protette e siti natura 2000, e proponendo delle alternative sostenibili. Si veda a riguardo il paragrafo successivo relativo all’individuazione della Rete Ecologica.</p>	
6.7 PA	<p>L’analisi nel Rapporto Ambientale è stata svolta analizzando i seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA DELL’AMBIENTE NATURALE: IL CLIMA E I CAMBIAMENTI CLIMATICI; - SISTEMA DELL’AMBIENTE NATURALE: IL SUOLO E IL CONSUMO DELLA RISORSA; - SISTEMA DELL’AMBIENTE NATURALE: GEOMORFOLOGIA, IDROGRAFIA E DISSESTO; - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI, BLU E AREE PROTETTE; - SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE; - SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO; - SISTEMA DEL PAESAGGIO E DEI BENI STORICO CULTURALI. <p>Si evidenzia che da tale elaborazione non emergano chiaramente i possibili effetti del Piano sulle componenti ambientali acqua, aria e soprattutto sul suolo.</p> <p>Considerando che tale componente risulta già impattata e da quanto indicato lo sarà ulteriormente, andava proposto un approccio diverso da quanto indicato all’art. 17 punto 5, fornendo indicazioni sulle modalità ed i criteri di individuazione delle aree ove eventualmente permettere in via residuale consumo di suolo, mentre non risultano sufficienti le previste</p>	<p>L’analisi territoriale è stata impostata sull’unità di analisi del sistema funzionale ambientale. La scelta metodologica è stata effettuata in quanto il sistema funzionale può assumere il complesso delle componenti (umane e naturali) che interagiscono all’interno di uno spazio fisico stabilendo delle relazioni funzionali e fisiche per assicurare al sistema territoriale di evolvere, rappresentando quindi l’insieme degli aspetti che permettono di descrivere la realtà del territorio provinciale e dei processi che lo caratterizzano.</p> <p>Il PTGM ha il compito di creare una cornice per la pianificazione locale, indirizzando e orientando le scelte pianificatorie dei Comuni ed armonizzandole tra loro. Ha pertanto una valenza di carattere generale che si riversa sul territorio metropolitano nel suo complesso. Pertanto agisce su una scala di pianificazione vasta che non permette ancora di individuare puntualmente le aree che saranno oggetto di trasformazione e pertanto gli effetti delle scelte pianificatorie locali, che potranno essere valutati in modo puntuale nel corso delle fasi successive di pianificazione e progettazione. Il PTGM definisce una strada che la pianificazione locale deve percorrere per perseguire la sostenibilità e compatibilità ambientale dei piani/programmi e dei progetti e per ridurre al minimo gli effetti ed impatti sulle componenti ambientali.</p> <p>Si evidenzia che il PTGM individua le aree da tutelare rispetto alle nuove trasformazioni urbanistiche, inserendo nelle norme di attuazione prescrizioni, direttive, indirizzi/criteri che hanno come finalità quella di orientare la pianificazione locale verso la riduzione del consumo di suolo ed indirizzando le localizzazioni delle espansioni effettivamente necessarie verso aree intercluse o comunque verso aree di</p>

	<p>azioni mitigative/compensative e di contenimento del consumo di suolo.</p> <p>Andavano inoltre meglio individuati gli effetti anche per meglio definire gli indicatori da utilizzare per monitorare tali impatti, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e per poter prevedere misure correttive efficaci in caso di non raggiungimento degli stessi.</p>	<p>scarso se non nullo valore ecologico.</p> <p>A parziale accoglimento dell'osservazione, si provvederà a integrare il RA con un approfondimento in merito alle interferenze ed agli effetti ambientali degli interventi viabilistici sulla Rete Infrastrutture Verdi e un approfondimento sugli effetti del piano sulla componente qualitativa della risorsa idrica. (rif. par. 5.1.4)</p>
6.8 A	<p>Si evidenzia che sia nel RA, sia nelle N.d.A. e sia nella Relazione illustrativa, è stato utilizzato il termine Valenza ecologica per indicare aree di pregio naturalistico/ambientale; si precisa che il suo significato è il seguente: <i>“Grado di adattabilità di un organismo alle variazioni dei fattori ambientali: temperatura, umidità, disponibilità di ossigeno, salinità, ecc. Ogni specie animale o vegetale può sopportare una gamma di modificazioni delle caratteristiche fisiche dell'ambiente entro un valore minimo e un valore massimo specifici. La tollerabilità ad una vasta gamma di variazioni è propria delle specie ad ampia valenza ecologica, che generalmente hanno anche vaste aree di distribuzione. Le specie che, per sopravvivere, necessitano, invece di un ambiente stabile o con variazioni di piccola entità, hanno bassa valenza ecologica e sono distribuite in aree più ristrette”</i>³.</p> <p>Di conseguenza va sostituito con il termine valenza ecosistemica</p>	<p>Si prende atto e si procede alla sostituzione del termine (Rif. par. 5.1.8 – 5.3.18 – 5.5.6)</p>
6.9 A	<p>Cambiamenti climatici.</p> <p>Nel RA sono presenti alcune imprecisioni relativamente al tema dei cambiamenti climatici, in quanto gli effetti di tali cambiamenti sul territorio e sulla popolazione dovrebbero essere adeguatamente valutati al fine di definire idonee misure di prevenzione e di adattamento. si propone di inserire la seguente prescrizione ambientale:</p> <p><i>I piani e le infrastrutture previsti nel Piano Territoriale dovranno, in fase di progettazione, tenere conto degli orientamenti tecnici contenuti nella Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 in particolare per quanto riguarda la definizione dei rischi climatici, le analisi di probabilità e dell'impatto nonché per l'individuazione, la valutazione, la pianificazione e l'attuazione di misure di adattamento</i></p>	<p>Si prende atto e si procede all'inserimento della prescrizione ambientale all'interno delle misure di mitigazione proposte nel RA. (Rif. par. 5.1.5)</p>

	<i>pertinenti ed adeguate. Soprattutto per le infrastrutture connesse al settore trasporti dovrà essere valutata la neutralità climatica dell'infrastruttura con le modalità riportate nella Comunicazione sopra citata.</i>	
6.10 A	Si propone inoltre di inserire nel Piano di Monitoraggio la seguente prescrizione ambientale: <i>Si valuti inoltre la possibilità di prevedere nell'ambito del piano di monitoraggio un approfondimento specifico, attraverso l'individuazione di indicatori puntuali, finalizzato a costituire supporto per la valutazione e il monitoraggio di azioni e misure finalizzate a fronteggiare gli impatti dei CC previsti dai più recenti scenari climatici (ondate di calore, isole di calore, eventi estremi e siccità prolungata).</i>	La scelta del PTGM è stata quella di selezionare pochi indicatori che fossero effettivamente popolabili dagli uffici dell'Ente con il supporto delle banche dati nazionali e regionali e di ARPA e che fossero davvero efficaci a monitorare le azioni di piano. Non si ritiene pertanto di inserire ulteriori indicatori su tale tematica. (Rif. par. 5.2.4)
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: AREE PROTETTE E RN 2000: PROPOSTA DI NUOVE AREE PROTETTE – RETE NATURA 2000	CONTRODEDUZIONI
6.11 A	Il PTGM definisce che i piani urbanistici locali, previa verifica della Banca dati geografica delle Zone Umide (Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, DGR 28.07.2009, n. 64-11892), assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione delle zone umide al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto (ex art. 17 delle NdA del PPR, co. 8 lett. b), ne promuovono la riqualificazione nei casi di degrado o propongono la creazione di nuove aree. Si segnala che proprio nel corso del 2023-2024 è in corso l'aggiornamento della Banca Dati Zone Umide precedentemente citata; si auspica pertanto che si tenga conto, anche nelle pianificazioni locali, delle risultanze di tale integrazione.	Si prende atto e si procede ad integrare il RA segnalando che risulta in fase di aggiornamento la Banca dati geografica delle Zone Umide (Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, DGR 28.07.2009, n. 64-11892). (Rif. par. 5.1.2)
6.12 A	La proposta tecnica del PTGM analizza il tema della rete ecologica e tutela degli ecosistemi sia tra gli obiettivi strategici del piano, sia nella definizione e predisposizione del sistema delle Infrastrutture Verdi (IV) e aree protette. Per la rete ecologica in senso lato, ovvero anche al di fuori di aree	Si rimanda alla controdeduzione all'osservazione espressa dalla Regione Piemonte con n. 2.42 per la quale è stata proposta la modifica alla documentazione (Rif. par. 5.5.3 e 5.6.2)

	<p>protette e siti natura 2000, manca però il riferimento e il relativo riconoscimento cartografico\normativo alle risultanze della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa Piemonte e approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 52 – 1979 del 31 luglio 2015 “Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.”; tale metodo e relativa rappresentazione è stato indicato come riferimento per l’implementazione della rete ecologica sul territorio regionale anche ai sensi della DGR n. 1 – 2681 del 29 dicembre 2020.</p> <p>[...]</p> <p>Sulla base di quanto affermato, risulta opportuno integrare i prodotti di cui sopra nel nuovo PTGM dandogli riconoscimento all'interno del Piano e nella relativa tavola di riferimento “Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi”, nonché una adeguata coerenza normativa all'interno delle NTA.</p>	
6.13	<p>Valutando positivamente l’utilizzo di questo strumento (CATALOGO CIRCA), si segnala che gli interventi andrebbero localizzati preferibilmente in aree della Rete Ecologica indicate come da tutelare\nmigliorare o ripristinare, oppure anche in aree attualmente degradate che grazie ad azioni mirate potrebbero recuperare una funzionalità ecologica e di sviluppo della biodiversità.</p>	<p>Come meglio specificato nell’elaborato Linee guida - Catalogo degli interventi di riqualificazione e compensazione ambientale (LG CIRCA), l’obiettivo cardine del Catalogo CIRCA è proprio quello di implementare la rete di infrastrutture verdi e blu mediante una serie di interventi mirati che vengono selezionati e proposti dal Gruppo di lavoro interdipartimentale “Riqualificazioni e Compensazioni ambientali” di questa Città metropolitana per ogni caso specifico per il quale viene richiesto un supporto. Come è meglio specificato nelle Linee Guida del Catalogo degli interventi di riqualificazione e compensazione ambientale (LG CIRCA), la finalità con cui è nato il Catalogo CIRCA è quella di censire, con la collaborazione delle amministrazioni e delle associazioni locali, le "necessità ambientali" del territorio metropolitano, ovvero i siti sui quali occorra agire con interventi di conservazione e/o di ripristino o miglioramento della funzionalità ecologica <u>contribuendo così ad estendere e rafforzare la rete metropolitana delle infrastrutture verdi e blu.</u> Il Catalogo, raccolte ed elaborate le segnalazioni del territorio, permette di indirizzare al meglio, tenuto conto di fattori legati alla fattibilità degli interventi e al contesto territoriale, le occasioni di finanziamento che si presentino sotto forma di bandi o di compensazione ambientale</p>

		di impatti residui di piani o progetti. Pertanto il Catalogo CIRCA rappresenta uno strumento che, partendo dalle segnalazioni del territorio, consente al Gruppo di lavoro interdipartimentale “Riqualficazioni e Compensazioni ambientali” di individuare, caso per caso ed in interlocuzione con le amministrazioni locali, uno o più interventi di riqualficazione ambientale da realizzare su determinate aree selezionate in modo che tali interventi contribuiscano <u>efficacemente all’implementazione della funzionalità ecologica e della biodiversità del territorio.</u>
	SINTESI CONTRIBUTO PIANO DI MONITORAGGIO	CONTRODEDUZIONI
6.14 A	A livello generale, si evidenzia che la documentazione dovrebbe essere armonizzata, dal momento che indicatori specifici vengono individuati anche in elaborati diversi dal PMA (ad esempio Quaderno sul clima, Slide VAS per Zona Omogenea). Il Piano di Monitoraggio dovrebbe comprendere tutti gli indicatori prescelti in unico elaborato, anche al fine di agevolare le verifiche successive sui risultati del monitoraggio del Piano.	Si prende atto e si procede alla verifica complessiva e all’eventuale integrazione di ulteriori indicatori ritenuti utili ai fini del monitoraggio del piano. (Rif. par. 5.2.1)
6.15 A	Il sistema di monitoraggio non risulta implementato in sinergia e coordinamento con il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato in data 6 agosto 2022 e disponibile al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022/08/allegato_2_strumenti_per_monitoraggio_lug22_compressed.pdf Pur concordando in generale con gli indicatori presentati, si richiede quindi una verifica di coerenza ed un allineamento, per quanto possibile, con gli indicatori della SRSvS.	Si prende atto e si provvede alla verifica di coerenza ed eventuale allineamento degli indicatori con il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile SRSvS. (Rif. par. 5.2.2)
6.16 NA	Tra gli indicatori di adattamento discendenti dal PPR si sarebbero dovuti prendere in considerazione anche quelli relativi alle Aree A-risorse idriche e E-energia, vista la loro coerenza con le azioni e gli obiettivi del PTGM.	La scelta degli indicatori da inserire nel Piano di Monitoraggio è stata guidata dalla precedente esperienza con il PTC2, che ha rivelato come, per un efficace monitoraggio, sia necessario individuare pochi indicatori che possano essere facilmente ed effettivamente popolati nel periodo di durata del PTGM. Sono stati quindi selezionati gli indicatori che possono essere monitorati dagli uffici di questa Città metropolitana con il supporto di altre banche dati, e sono stati evitati gli indicatori che non possono essere popolati o che possono essere popolati solo parzialmente ed in modo non

		<p>efficace.</p> <p>Occorre considerare ad esempio che per le fonti diverse dall'idroelettrico, ormai la competenza è condivisa con i Comuni, quindi si ha a disposizione un quadro solo parziale e frammentato che non consente un'efficace ed effettivo popolamento degli indicatori per tutto il territorio metropolitano.</p> <p>Per quanto riguarda l'idroelettrico CMT0 ha a disposizione solamente i dati di potenze nominali, dunque teoriche, o installate (dato che peraltro non è monitorato), ma comunque non di energia prodotta, pertanto si avrebbe un dato non rilevante.</p>
6.17 A	<p>Tra gli indicatori di contesto relativi alla Tematica Acqua/Biodiversità/Paesaggio, si sarebbero dovuti scegliere non solo indicatori riferiti allo stato qualitativo ma anche indicatori relativi allo stato quantitativo, sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee, vista l'evoluzione climatica in atto ed il problema della carenza di risorse idriche sempre più attuale.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione. Si provvede ad inserire nel Piano di Monitoraggio tra gli indicatori relativi alla Tematica acqua/bodiversità, l'indicatore di Stato Quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. (SQUAS). Si sottolinea che tale dato discende dalla rete di monitoraggio Regionale, gestito da A.R.P.A., dalla quale dovrà essere acquisto il dato. (Rif. Par. 5.2.4)</p>
6.18 A	<p>Si sottolinea che, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, la classificazione dei corpi idrici avviene mediante la definizione dello stato complessivo dei corsi d'acqua, ottenuto mediante la valutazione dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico; gli indicatori prescelti nel Piano dovrebbero quindi essere correttamente definiti.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione e si aggiornano gli indicatori SAL e SAC utilizzando la valutazione dello stato ecologico.</p> <p>Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici.</p> <p>Si aggiorna inoltre anche l'indicatore di Stato Chimico, previsto per le acque sotterranee, inserendo anche l'indicatore finalizzato a monitorare quelle superficiali. (Rif. Par. 5.2.4)</p>
6.20 NA	<p>I seguenti indicatori di contesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Superfici/ presenza di aree ad elevata connettività ecologica (FRAGM) valore assoluto e variazione % della superficie mq/%; •Superficie / presenza di aree ad elevata biodiversità per la classe di mammiferi mq/%; <p>andrebbero sostituiti con un dato più recente e metodologicamente aggiornato, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Superfici/ presenza di aree ad elevata connettività ecologica (FRAGM) valore assoluto e variazione % della superficie mq/% (fonte dati 	<p>Si evidenzia una criticità: la metodologia utilizzata sia per FRAGM, BIOMOD che per individuare le AVE (per cui si usa nuovamente FRAGM), si basa su modelli (Fragm – Biomod), algoritmi e dati di base/indicatori di cui non si dispone in CMT0, per cui il calcolo dovrà essere svolto da ARPA stessa, che ha elaborato i modelli. ARPA, inoltre, non procede all'aggiornamento a cadenze regolari, per es. su base annuale o biennale, per cui risulterebbe difficile, da parte di CMT0, svolgere il monitoraggio sulla base delle proprie esigenze mediante tali indicatori. Si ritiene quindi di stralciarli, integrando i restanti indicatori proposti nel Piano di Monitoraggio del RA in relazione alla Rete di IV , con i seguenti:</p> <p>Indicatori di contesto/attuazione (definiti indicatori di sostenibilità nel RA)</p>

	<p>https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:20846d5e-f817-4048-bd22-4579ed904a3a);</p> <p>•Superficie / presenza di aree di valore ecologico mq/% (fonte dati https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:6dcf9e8d-4a3a-4857-b4c2-727f50b32176).</p> <p>Le cartografie corrispondenti dovranno avere un aggiornamento quinquennale.</p>	<p><i>n</i> interventi di forestazione attuati/in corso di attuazione e variazione (<i>n</i>) <i>S</i> interventi di forestazione attuati/in corso di attuazione e variazione (<i>S</i>) (Rif. Par. 5.2.5)</p>
6.21 NA	<p>Riguardo gli indicatori di attuazione e di processo, in linea generale si osserva che oltre ai target occorrerebbe indicare le tempistiche previste per il loro raggiungimento, in modo da poter calibrare eventuali azioni correttive e fornire linee di indirizzo da seguire nel periodo transitorio di mancato raggiungimento degli obiettivi</p>	<p>Non è possibile inserire delle tempistiche perché l'attuazione delle disposizioni del PTGM di basa sulle politiche sulla pianificazione locale, sulle quali non è possibile elaborare previsioni.</p>
6.22 NA	<p>Sempre tra gli indicatori di processo, si sottolinea che l'indicatore “%Superficie aree libere sul totale” viene indicato con target pari a zero: occorre specificare meglio cosa si intenda.</p>	<p>Il valore relativo alla superficie delle aree libere verrà riportato in valore assoluto (mq), nonché in percentuale in rapporto alla sulla superficie totale di CMT0. Il Target è indicato come superiore/pari a 0 dove con 0 viene individuato lo stato di partenza alla data di approvazione del piano. Come già specificato nelle note riportate a pag. 28 del Piano di monitoraggio, le variazioni sono da calcolare rispetto al T=0 fissato al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del PTGM (nel caso lo stesso sia approvato nel secondo semestre) o al T=0 fissato al 1° gennaio dell'anno precedente alla data di approvazione (nel caso di approvazione nel primo semestre)</p>
6.23 NA	<p>Si sottolinea l'importanza di specificare le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi riguardanti gli indicatori di governance relativi alla biodiversità: <i>Predisposizione di Linee Guida sulle mitigazioni e compensazioni- Strumenti di pianificazione locale che recepiscono la Rete Ecologica Provinciale e individuano la Rete Ecologica Locale- Strumenti di pianificazione locale che prevedono misure di compensazione ecologica- Predisposizione di linee guida per l'infrastruttura Verde e supporto tecnico per il suo recepimento e implementazione negli strumenti urbanistici di scala comunale.</i></p>	<p>Non è possibile al momento inserire delle tempistiche perché l'attuazione delle disposizioni del PTGM si basa sulle politiche sulla pianificazione locale, sulle quali non è possibile elaborare previsioni.</p> <p>Per quanto riguarda la predisposizione delle LG sulle mitigazioni e compensazioni si rimanda a quanto detto più sotto in risposta all'osservazione relativa al comma 10 dell'art. 20.</p> <p>Relativamente alle eventuali tempistiche di raggiungimento dell'obiettivo “<i>Riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita</i>” riguardante l'indicatore</p>

		<p>di governance <i>“Strumenti di pianificazione locale che recepiscono la Rete Ecologica Provinciale e individuano la Rete Ecologica Locale”</i>, si precisa che la verifica degli strumenti che recepiscono la rete ecologica di IV metropolitana e progettano la Rete di IV di livello locale, trattandosi di una DA, dipende dalla tempistica che verrà prevista per l’adeguamento al PTGM da parte della pianificazione locale. Si evidenzia a tale proposito che la dicitura dei suddetti indicatori è errata in quanto l’art. 42, comma 8 delle NdA parla esplicitamente di Rete ecologica di IV metropolitana e di Rete di IV di livello locale. Si provvede pertanto a riportare la dicitura corretta (Rif. Par. 5.2.6)</p> <p>Vale la stessa considerazione anche per l’obiettivo <i>Strumenti di pianificazione locale che prevedono misure di compensazione ecologica</i> dal momento che il comma 4 dell’art. 20 delle NdA lo individua come DA.</p> <p>Per quanto riguarda l’indicatore di governance <i>Predisposizione di linee guida per l’infrastruttura Verde e supporto tecnico per il suo recepimento e implementazione negli strumenti urbanistici di scala comunale</i> si sottolinea l’incoerenza nell’individuazione di questo indicatore di governance in quanto vengono associate due fattispecie diverse e non valutabili congiuntamente e pertanto si propone di correggere tale incongruenza separando gli obiettivi (Rif. Par. 5.2.7).</p> <p>Si segnala a tale proposito che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la predisposizione delle LG per l’infrastruttura verde è un’attività su iniziativa di CMT0, ma, per essere portata avanti, come ben evidenziato nel Quaderno <i>“Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture verdi e blu”</i>, necessita della collaborazione sia di Regione che di ARPA, quindi le tempistiche di realizzazione sono di difficile quantificazione e non dipendono esclusivamente dall’organizzazione di CMT0; 2) il supporto tecnico per il recepimento della Rete di IV e la sua implementazione negli strumenti urbanistici di scala comunale è legato ad una specifica richiesta che deve pervenire dai comuni e non è quindi quantificabile temporalmente. Si potrebbe, invece, inserire come obiettivo in che percentuale si risponde alla richiesta di supporto tecnico che pervengono annualmente.
6.24 NA	L’indicatore <i>“superficie di aree recuperate con interventi di compensazione derivanti dal catalogo CIRCA”</i> , non è caratterizzato da un valore target, che invece sarebbe utile prevedere.	La superficie che si sarà in grado di recuperare non è determinabile a priori in quanto non dipende direttamente dalle scelte di CMT0, bensì dalle risorse che saranno disponibili in base alle procedure che verranno attivate, allo stato attuale non

		prevedibili. Molti interventi di compensazione, inoltre, non saranno misurabili in termini di superficie, ma di efficacia sulle matrici ambientali compromesse.
	SINTESI CONTRIBUTO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	CONTRODEDUZIONI
6.25 A	Art.16 Comma 9: viene compensata la mancata esecuzione degli interventi permeabili mediante altre azioni che non risultano cogenti con l'aspetto della permeabilità (tetti e pareti verdi).	<p>Il comma 9 dell'art. 16 riguarda casistiche eccezionali nelle quali risulta impossibile, per ragioni tecniche e/o ambientali, realizzare interventi che garantiscano la permeabilità degli spazi pubblici e privati aperti. Si concorda con l'osservazione posta relativamente al fatto che l'adozione di tetti e pareti verdi può semmai rappresentare una mitigazione più che una compensazione. Resta inteso che in questi casi la mancata realizzazione di superfici permeabili fa sì che l'impatto sul suolo permanga e pertanto necessita di essere compensato in altri modi, secondo quanto già indicato nelle Nta all'art. 20, comma 1.</p> <p>Si propone di integrare il comma 9 dell'art. 16 delle NdA nel seguente modo: <i>"9. Negli interventi di nuova urbanizzazione, le superfici degli spazi pubblici e privati aperti devono essere rese permeabili (es. grigliati inerbiti). La mancata esecuzione degli interventi permeabili dovuta a ragioni tecniche e/o ambientali debitamente motivate dovrà essere compensata mitigata mediante altre azioni di miglioramento della resilienza ambientale delle aree (es. adozione di tetti e pareti verdi) e compensata secondo quanto indicato all'art. 20." (Rif. par. 5.3.4)</i></p>
6.26	Art.17 - Comma 5: Si sottolinea che l'individuazione delle aree dense, libere e di transizione, ai sensi del PTGM, non ha carattere prescrittivo e non ha efficacia vincolante: ciò priva di efficacia tale individuazione.	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
6.27 NA	Art.17 Comma 13: i nuovi insediamenti e le nuove edificazioni nelle aree libere vengono resi possibili in seguito a motivazione e valutazione effettuata in sede di conferenza di copianificazione e valutazione, CdS e VIA. Ciò determina elevata discrezionalità di scelta ed il rischio di processi decisionali non omogenei sul territorio.	La Conferenza di copianificazione e valutazione rappresenta il luogo maggiormente idoneo a condurre valutazioni mirate su casistiche particolari che richiedono necessariamente riflessioni che esulano da regole prestabilite, ma la cui imparzialità viene garantita dal confronto e dalla condivisione con gli Enti sovraordinati.
6.28 NA	Art. 20 Comma 2 lettera b: in corrispondenza di "ove possibile" va aggiunta, quando non siano possibili interventi che ricadano sulle componenti maggiormente impattate, una indicazione su dove far ricadere prioritariamente le compensazioni (si veda il	<p>L'indicazione richiesta per il comma 2 è già presente al comma 3 dell'art. 20 che individua le aree dove fare ricadere prioritariamente le compensazioni.</p> <p>Il comma 3 infatti individua già come preferenziali le localizzazioni degli interventi di compensazione sugli elementi della Rete metropolitana di Infrastruttura Verde e sulle</p>

PA	<p>paragrafo relativo a mitigazione e compensazioni). Comma 3: occorre aggiungere che gli interventi di compensazione a livello locale devono ricadere prioritariamente su elementi della RE. Comma 6: riguardo alla monetizzazione, si sottolinea che dovrebbe essere una possibilità solo residuale e non ammessa a priori per tutti gli interventi di compensazione</p>	<p>aree individuate nel Catalogo Circa. Pertanto non si ritiene necessario introdurre ulteriori specificazioni.</p> <p>Comma 6. Si specifica che, nella scelta di optare per le monetizzazioni, le amministrazioni hanno la possibilità di poter creare capitoli di spesa vincolati alla esclusiva realizzazione degli interventi di compensazione ambientale già concordati. Questo consente di creare fondi sufficienti alla realizzazione di interventi più complessi di quelli che sarebbero fattibili direttamente con la singola compensazione; si ritiene dunque importante mantenere questa possibilità.</p> <p>Si precisa che la monetizzazione riguarda comunque la destinazione delle risorse economiche alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale. La scelta di optare per la monetizzazione delle opere di compensazione viene consentita come possibile opzione alle amministrazioni comunali solo nei casi in cui, come specificato dal comma, 6 si tratti di “interventi di compensazione ambientale preventivamente individuati”. Tale possibilità è dovuta al fatto che, in alcuni casi specifici, si desidera consentire ai comuni di provvedere a realizzare direttamente tali interventi. Il PTGM, nell’ammettere tale possibilità, stabilisce, però la necessità di vincolare tali somme ad uno specifico centro di costo e di destinarle ad interventi preventivamente individuati, in modo da renderne certa l’esecuzione. Si potrebbe eventualmente proporre una modifica al comma 6, in analogia con la controdeduzione all’osservazione simile avanzata da Legambiente sullo stesso comma:</p> <p><i>“ 6. (I) In casi particolari, qualora gli interventi di compensazione ambientale siano stati preventivamente individuati, anche mediante la redazione ed approvazione di progetti/piani o regolamenti comunali delle compensazioni, possono essere ammesse forme di monetizzazione destinate ad uno specifico centro di costo dell’ente competente, finalizzato alla loro realizzazione; può, altresì, prevedersi che gli oneri destinati alle compensazioni per interventi estesi e/o complessi confluiscano in uno specifico centro di costo dell’ente competente, finalizzato alla loro realizzazione” (Rif. par. 5.3.6)</i></p>
NA	<p>Comma 10: la predisposizione di Linee guida sulle compensazioni viene indicata come “possibile”, mentre nel PMA risulta essere uno degli indicatori di governance relativi alla biodiversità. Si ribadisce che occorre indicare tempistiche relative alla realizzazione di tali strumenti.</p>	<p>10. Le nuove Linee Guida saranno sostitutive di quelle ora vigenti (PTCP2) e saranno redatte sulla scorta dell’esperienza maturata attraverso i primi anni di attività del Gruppo di Lavoro “Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali” che via via implementa il Catalogo CIRCA, strumento in continua evoluzione ed aggiornamento, al fine di contemplare il maggior numero possibile di casistiche e tipologie di</p>

		intervento. Si ritiene dunque non possibile definire con esattezza quando le casistiche raccolte fanno sufficienti per la redazione di tale documento.
6.31 NA	Art.24 Comma 3: permette l'utilizzo delle aree di elevato interesse agronomico, da concertare in sede di CdS. Ciò determina elevata discrezionalità di scelta ed il rischio di processi decisionali non omogenei sul territorio. Tale comma si ricollega a quanto previsto all'art. 25 comma 5.	La norma si riferisce a casi particolari che devono essere individuati e concordati nella sede della Conferenza di copianificazione e valutazione, che rappresenta il luogo maggiormente idoneo a condurre valutazioni mirate su casistiche particolari che richiedono necessariamente riflessioni che esulano da regole prestabilite, ma la cui imparzialità viene garantita dal confronto e dalla condivisione con gli Enti sovraordinati.
6.32 NA	Art. 25 Comma 9: la parte riferita alla verifica di sostenibilità dell'insediamento di nuove aree della logistica sembra limitata alla valutazione dei soli aspetti relativi alla mobilità ed ai flussi di traffico connessi. Anche in questo caso si demanda alle decisioni della CdS, determinando elevata discrezionalità di scelta ed il rischio di processi decisionali non omogenei sul territorio.	Il comma 9 aggiunge due criteri da tenere in considerazione nella valutazione della scelta localizzativa di nuovi insediamenti logistici, ma ribadisce che "l'insediamento di funzioni logistiche è condizionato all'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo 24", il quale richiede il rispetto di precisi criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale, volti a tutelare il più possibile le sensibilità e vulnerabilità ambientali del territorio.
6.33	Art. 26 Comma 3: non risultano indicate chiaramente le condizioni previste al comma 3 che ammettono, all'esterno degli AIPM, ampliamenti fino al 20% della superficie utile lorda già permessa dagli strumenti urbanistici vigenti	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
6.34 NA	Art. 29 Comma 4: <i>"Le aree di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere preservate di norma da nuove previsioni (es. impermeabilizzazione, degrado o asportazione definitiva dei suoli) che pregiudichino l'originario valore agronomico dei suoli e il loro ruolo nella produzione di servizi ecosistemici. È fatto salvo quanto diversamente previsto all'art. 25 della L.R. 56/1977 per le aree destinate ad attività agricole e le previsioni dei Piani urbanistici locali vigenti ante salvaguardia del PTGM. La presente disposizione non opera qualora in sede di Conferenze di servizi e conferenza di copianificazione e valutazione: sia dimostrata la non corrispondenza del valore agronomico dell'area alla classe di capacità d'uso indicata nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte". sia dimostrato e condiviso un interesse diffuso (sociale, ambientale, economico) dell'intervento, superiore o pari all'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo (es. interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e</i>	La norma si riferisce a casi particolari che devono essere individuati e concordati nella sede della Conferenza di copianificazione e valutazione, che rappresenta il luogo maggiormente idoneo a condurre valutazioni mirate su casistiche particolari che richiedono necessariamente riflessioni che esulano da regole prestabilite, ma la cui imparzialità viene garantita dal confronto e dalla condivisione con gli Enti sovraordinati.

	<p>servizi pubblici, realizzazione di edilizia residenziale pubblica, interventi di messa in sicurezza della popolazione..), congiuntamente all'impraticabilità di soluzioni alternative all'impermeabilizzazione e/o asportazione del suolo. L'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo tiene conto del ruolo di questo nella fornitura di servizi ecosistemici e dei bisogni e delle aspettative delle future generazioni."</p> <p>Tale indicazione determina elevata discrezionalità di scelta ed il rischio di processi decisionali non omogenei sul territorio.</p>	
6.35 NA	<p>Art.34 Comma 7: occorre si tenga conto anche dello stato di qualità e delle portate dei corpi idrici.</p>	<p>Art. 34, comma 7 NdA. IL PTGM si conforma alle disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PTA recentemente aggiornato e conferma altresì le previsioni di pre-pianificazione già a suo tempo inserite nell'ambito del PTC2. Di conseguenza non si ritiene necessario trattare nelle disposizioni normative del PTGM gli aspetti relativi allo stato di qualità ed alla portata dei corpi idrici che vengono necessariamente valutati in sede di istruttoria tecnica su progetti puntuali condotta mediante analisi sito specifiche.</p>
NA	<p>Comma 10: non sono presenti riferimenti alla normativa di settore vigente (Direttiva Derivazioni, Direttiva Traverse, Deflusso Ecologico)</p>	<p>Art. 34, comma 10 NdA. Non si ritiene necessario inserire riferimenti normativi specifici in quanto, trattandosi di normative di settore vigenti, è implicito ed obbligatorio il loro rispetto.</p>
6.36 NA	<p>Art. 42 Non viene esplicitato come la rete delle infrastrutture verdi (IV) si interfacci con la definizione della Rete Ecologica Locale e Provinciale.</p>	<p>La spiegazione è fornita nella Relazione Illustrativa e nel Quaderno "Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture verdi e blu", dove sono state evidenziate le motivazioni per cui si è deciso di adottare la terminologie più ampia di IV al posto di quella di RE, anche in linee con le direttive di livello europeo.</p>
A	<p>Gli elementi che definiscono la IV dovrebbero essere definiti ed elencati dando loro una gerarchia o una priorità, soprattutto al fine di individuare su quali elementi fare ricadere gli interventi di compensazione.</p> <p>In particolare, al punto k "Aree verdi urbane" occorrerebbe indicare che esistono diverse tipologie di verde urbano, come definite nelle Linee Guida del MATTM/2017, in base alla sua funzionalità: verde di connessione ecologica, verde di mitigazione e verde tecnologico.</p>	<p>L'elencazione degli elementi che costituiscono le IV è già presente al comma 3 dell'articolo 42 e rispetta un ordine di valore decrescente dall'alto verso il basso. Si procederà, comunque ad esplicitare meglio la tematica all'interno del testo normativo. (rif. par. 5.3.14)</p> <p>Alle diverse tipologie del verde urbano è stato dedicato il capitolo 3 del Quaderno "Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture verdi e blu". Si provvederà, comunque ad integrare il punto K del comma 3 con il riferimento alle tipologie del verde urbano delle Linee Guida del MATTM/2017 (rif. par. 5.3.14)</p>
NA	<p>Comma 3-h: è presente un riferimento alle "Aree di Valore</p>	<p>Si rimanda alle considerazioni sopra espresse in merito all'osservazione di una</p>

NA	<p>Ecologico – AVE: aree rurali di elevata biopermeabilità di cui all’art. 19 del PPR ed eventuali altre aree esterne alle precedenti categorie e individuate secondo la metodologia predisposta dall’ARPA di cui alla DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015” senza però che ne sia data evidenza all’interno del piano e nella tavola relativa “Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi”.</p> <p>Comma 19: come già sottolineato, occorre indicare le tempistiche di emanazione delle Linee Guida per la definizione ed implementazione della Rete di IV.</p>	<p>mancanza di riferimento e riconoscimento cartografico\normativo delle risultanze della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa Piemonte</p> <p>Si rimanda alle considerazioni sopra espresse in merito all’osservazione di richiesta di specifica delle tempistiche.</p>
----	--	--

7	CITTA' DI TORINO	
	Rif. Protocollo CMT0 n. 40502 del 17/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
	relativamente al “sistema delle infrastrutture verdi, blu e aree protette”, in cui si proponeva un’analisi di tale sistema integrata dalla perimetrazione delle aree libere, di transizione e dense, si prende atto che tale perimetrazione venga rimandata alla pianificazione comunale e intercomunale così come descritto a pag. 107 del Rapporto Ambientale.	--
	relativamente al “sistema insediativo residenziale”, in cui si proponeva un’analisi delle alternative in termini di metodologie di analisi del consumo di suolo nonché un’analisi di coerenza interna tra gli obiettivi di resilienza al cambiamento climatico, si prende atto che nel Piano di Monitoraggio Ambientale si sia tenuto conto delle metodologie al momento in uso per monitorare il consumo di suolo indicate da Regione Piemonte e ISPRA per permettere una lettura integrata dei dati, così come descritto a pag. 42 del Piano di Monitoraggio Ambientale, e che nel Rapporto Ambientale sia stata sviluppata la verifica di coerenza interna così	--

	come descritto a pag. 132 dello stesso.	
	relativamente al tema della <i>“invarianza ed attenuazione idraulica”</i> , in cui si proponeva di specificare la definizione di <i>“corpo idrico ricevente”</i> relativo all’art. 27 delle NdA, si prende atto che tale osservazione sia stata accolta e sviluppata; inoltre in merito alla proposta di dettagliare principi e indicazioni tecniche per il calcolo delle portate idriche e il relativo dimensionamento delle opere necessarie per garantire l’invarianza idraulica, si prende atto del fatto che si demandano tali approfondimenti alla pianificazione comunale, così come previsto all’art. 16 delle NdA.	-- --
	relativamente al <i>“valutazione dei servizi ecosistemici”</i> , in cui si proponeva di inserire dei meccanismi di incentivazione delle forme di drenaggio urbano sostenibile all’interno dell’apparto normativo del piano, si prende atto che tale approfondimento non sia stato accolto;	--
	relativamente alla <i>“valutazione della sostenibilità e della resilienza”</i> , in cui si proponeva il protocollo di sostenibilità ITACA, si prende atto che nel Piano di Monitoraggio Ambientale il protocollo utilizzato si riferisca al protocollo ARTACLIM così come descritto a pag. 22 del Piano di Monitoraggio Ambientale	--
	relativamente alla <i>“compatibilità acustica delle trasformazioni”</i> , in cui si proponeva che il Rapporto Ambientale dovesse dare conto di come le competenze di Città Metropolitana di Torino, di cui all’art. 4 della L.R. 52/2000, con particolare riguardo alle lettere a), b) e c), contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo a scala territoriale, anche integrando l’Articolo 29, richiamando tra gli elementi da verificare per la compatibilità acustica l’eventuale necessità di Piani di Risanamento, ai sensi della L.R. 52/2000, articoli 13 e 14; si prende atto che il Rapporto Ambientale non contenga alcun riferimento in merito.	--
	relativamente alle <i>“linee guida APEA e i criteri di resilienza ai cambiamenti climatici”</i> , in cui si proponeva una integrazione	--

	normativa nel corpus delle norme tecniche, si prende atto che tale osservazione sia stata accolta e citata nell'art. 17 delle NdA del Piano.	
	relativamente al tema dello "inquinamento elettromagnetico", in cui si richiedeva che il RA dovesse tener conto del Piano di Risanamento Colle della Maddalena, si prende atto che tale osservazione sia stata accolta così come descritto a pag. 132 del Rapporto Ambientale.	--
	relativamente al "sistema dei collegamenti materiali e immateriali", in cui si chiedeva un'analisi della coerenza tra PTGM e PUMS, si prende atto che tale osservazione sia stata accolta e sviluppata così come descritto a pag. 117 del Rapporto Ambientale	--
	relativamente al tema dello "inquinamento acustico", in cui si osservava che il Rapporto Ambientale dovesse tener conto di come le attività della Città Metropolitana ai sensi del DM 29/11/2000 e del D.Lgs. 194/05 siano state assunte per la redazione del Piano, si prende atto che il Rapporto Ambientale non contenga alcun riferimento in merito.	--
	Tutto ciò rilevato, in merito alla verifica delle osservazioni precedentemente presentate, il Servizio scrivente intende evidenziare quanto segue:	
7.1 PA	relativamente al tema della "invarianza ed attenuazione idraulica", in coerenza con l'art. 16 c. 7 delle NdA nel quale è espresso che "la metodologia per dimensionare gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione (rete di drenaggio, eventuali vasche di laminazione) in modo da garantire l'invarianza e l'attenuazione idraulica può costituire integrazione ed aggiornamento delle Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)", si ritiene necessario definire in questa fase una metodologia idonea per garantire l'invarianza e l'attenuazione idraulica degli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione, in analogia a quanto definito nel DS6-	Ad una metodologia di calcolo per individuare soluzioni progettuali finalizzate a garantire l'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione del territorio non è disciplinata da disposizioni normative di carattere nazionale o regionale. Ritenendo che il PTGM non sia la sede più opportuna per normare la suddetta tematica, si delega ai progettisti dei singoli interventi la scelta delle metodologie di calcolo più efficaci, eventualmente basandosi sull'esperienza di altre regioni che hanno legiferato in materia (es. Lombardia - Fiuli Venezia Giulia). Per maggiore chiarezza, si propone comunque di integrare l'art. 16, con un comma contenente la seguente specifica progettuale di carattere generale: "Per gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica la rete di

	Normative in materia di difesa del suolo, Allegato 1 del PTC2.	<p><i>drenaggio e le eventuali vasche di laminazione devono essere dimensionate in modo da garantire l'invarianza o la riduzione idraulica.</i></p> <p><i>Il metodo da applicare per il calcolo delle portate idriche, a scelta del progettista tra quelli di efficacia consolidata, deve essere applicato nelle due situazioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - condizioni ante operam; - condizioni post-operam. <p><i>Il confronto tra situazioni ante-operam e post-operam permette l'individuazione, la progettazione e il relativo dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica". (Rif. par. 5.3.4)</i></p>
7.2 A	Si richiede, inoltre, di fornire dei chiarimenti in merito agli interventi descritti all'art. 16 c.9-10 delle NdA, poiché tali interventi non risultano propriamente conformi a quelli definiti dall'art. 13 c.3 della L.R. n.56/77.	Si propone di sostituire la dicitura "interventi di nuova urbanizzazione" contenuta al comma 9 dell'art. 16 delle NdA con la dicitura "interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente; ristrutturazione edilizia; sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, completamento, nuovo impianto". più allineata alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 56/77. (Rif. par. 5.3.4)
7.3 NA	relativamente alla "valutazione dei servizi ecosistemici", è necessaria, la definizione di linee guida a supporto di azioni mirate a meccanismi di incentivazione delle forme di drenaggio urbano sostenibile.	<p>Il PTGM, in azione combinata con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e strategica metropolitana, con il concorso dei Comuni e delle Zone omogenee, opera per migliorare la resilienza delle diverse parti del territorio (componenti biotiche ed abiotiche); anche tenendo conto delle peculiarità locali, sostiene politiche proattive e definisce strategie e misure multisecolari atte ad integrare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela della biodiversità e degli ambiti maggiormente fragili e rari, a salvaguardare e ripristinare il capitale naturale (rigenerazione urbana e territoriale, riuso di aree ed edifici dismessi, ...), alla messa in sicurezza del territorio, alla salvaguardia dei Servizi ecosistemici.</p> <p>La Rete delle infrastrutture verdi e blu è individuata come uno degli strumenti da attuare per concorrere alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, per rafforzare l'identità metropolitana, per migliorare la qualità della vita dei cittadini.</p> <p>Le azioni operative del piano sono finalizzate ad ottemperare all'obiettivo sotteso anche alla osservazione della Città di Torino, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Azo3_3Ta Pianificare ed attuare anche a livello sovracomunale le misure di compensazione •Azo2_2Iva Progettare l'Infrastruttura verde e i suoi elementi per contrastare gli effetti dei CC

		<ul style="list-style-type: none"> •Azo4_1Iva Attuare la Rete di infrastrutture verdi e blu metropolitana, nelle sue molteplici funzioni (ecologico, paesaggistica, di sviluppo, ...); nelle NdA vi è uno specifico articolo, il 19, che tratta delle Infrastrutture Verdi in Ambito Urbano •Azo4_2Ta Predisporre Linee guida per individuare soluzioni architettoniche wildlife friendly •Azo4_3Ta Predisporre Linee guida sulle mitigazioni e compensazioni <p>Infine anche l'art. 18 delle NdA Sostenibilità e qualità negli insediamenti urbani e degli impianti contiene una serie di Direttive rivolte alla pianificazione urbanistica locale, fra cui (comma 5): realizzazione di soluzioni di tipo duale per la raccolta e accumulo delle precipitazioni meteoriche ed il loro riuso per funzioni compatibili e la realizzazione di cisterne di stoccaggio delle acque piovane; ... l'adozione di grigliati erbosi e pavimentazioni permeabili, ove tecnicamente fattibile, soprattutto nelle aree di parcheggio e manovra di grandi dimensioni; la realizzazione di tetti e pareti verdi o ad alta riflettanza ed altre soluzioni ad imitazione della natura (<i>Nature Based Solutions</i>) quali bacini di ritenzione o di infiltrazione, <i>bioswales</i>, <i>rain gardens</i></p>
7.4 A	relativamente alla "compatibilità acustica delle trasformazioni", è necessario, a parere dello Scrivente, che il Rapporto Ambientale debba dar conto di come le competenze di Città Metropolitana di cui all'art. 4 della L.R. 52/2000, con particolare riguardo alle lettere a), b) e c) contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo a scala territoriale, richiamando anche tra gli elementi da verificare per la compatibilità acustica l'eventuale necessità di Piani di Risanamento, ai sensi della L.R. 52/2000, articoli 13 e 14;	Si aggiorna il Rapporto Ambientale nella parte di analisi del Sistema insediativo residenziale e del Sistema insediativo produttivo e impianti illustrando come le competenze di Città Metropolitana di cui all'art. 4 della L.R. 52/2000, con particolare riguardo alle lettere a), b) e c) contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo a scala territoriale, richiamando anche tra gli elementi da verificare per la compatibilità acustica l'eventuale necessità di Piani di Risanamento, ai sensi della L.R. 52/2000, articoli 13 e 14. (Rif. par. 5.1.2)
7.5 A	relativamente al tema dello "inquinamento acustico", si ribadisce l'importanza, a parere dello Scrivente, del fatto che il Rapporto Ambientale debba tener conto di come siano state assunte le attività della Città Metropolitana ai sensi del DM 29/11/2000 e del D.Lgs. 194/05 per la redazione del Piano.	Si aggiorna il Rapporto Ambientale nella parte di analisi del Sistema insediativo residenziale e del Sistema insediativo produttivo e impianti illustrando sinteticamente le attività della Città Metropolitana ai sensi del DM 29/11/2000 e del D.Lgs. 194/05 per la redazione del Piano. (Rif. par. 5.1.2)
	Fermo restando quanto scritto sopra, si ritiene altresì di esprimere a titolo collaborativo le seguenti osservazioni in riferimento agli elaborati di VAS:	

7.6 NA	non vi è una descrizione dello scenario in assenza di piano così come definito dal D.Lgs. 152/06, Allegato VI, lettera b; D.G.R. n. 21- 892 e s.m.i., punto 3.	<p>E' stato elaborato il Quadro di riferimento strutturale ambientale che contiene la descrizione e interpretazione dell'assetto e delle dinamiche dei sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, degli aspetti fisici e morfologici del territorio, dell'utilizzazione del suolo e dello stato della pianificazione.</p> <p>In particolare, lo scenario in assenza di piano si basa su un quadro di dati già ben strutturato e completo, grazie al lavoro della CMTO che coordina le informazioni di tutti gli osservatori territoriali a livello sia statistico che geografico, fornendo uno strumento di analisi pienamente coordinato anche con gli altri piani.</p> <p>Di conseguenza, l'attività di definizione del quadro conoscitivo nel Rapporto Ambientale si è posta l'obiettivo di rafforzare il suo carattere diagnostico, esplicitando lo stato dei sistemi ambientali di riferimento rispetto alle questioni rilevanti per il piano, attraverso la descrizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> •lo stato di fatto; •i fattori di vulnerabilità, ossia le criticità derivanti dalle possibili combinazioni fra elevata sensibilità ed elevata pressione; •i fattori di forza, intesi come elementi di solidità sui quali fare leva. <p>Si rimanda alle considerazioni contenute a tale proposito nel paragrafo 3.2 della presente Relazione.</p>
7.7 PA	non vi è una descrizione dell'analisi delle alternative così come definito dal D.Lgs. 152/06, Allegato VI, lettera f, h; D.G.R. n. 21- 892 e s.m.i., punto 6.	<p>L'approccio integrato con cui è stata condotta la valutazione del PTGM ha permesso di correggere, affinare e infine consolidare la componente strategica della proposta di piano, da cui sono derivate le scelte finali riprese dalla normativa, che a loro volta sono state sviluppate e selezionate anche generando, quando rilevante per le scelte principali di competenza del PTGM, "ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio" e "possibili opzioni per perseguire, nelle condizioni date, le finalità della pianificazione".</p> <p>In particolare, le strategie di piano rappresentano l'esito della verifica di coerenza esterna e interna, del percorso partecipativo, dell'approfondimento del quadro conoscitivo diagnostico (corroborato anche da analisi di scenari futuri per le componenti climatiche, economiche, sociali e demografiche).</p> <p>Si rimanda alle considerazioni contenute a tale proposito nel paragrafo 3.2 della presente Relazione.</p> <p>Si prende comunque atto dell'osservazione e, in parziale accoglimento, si provvede ad integrare il RA con una spiegazione più approfondita di come le alternative considerate abbiano guidato le scelte di piano (rif. par. 5.1.0)</p>

<p>7.8 PA</p>	<p>la valutazione degli impatti ambientali è eseguita a livello generale sugli obiettivi di Piano, tuttavia non vi è una valutazione degli impatti ambientali delle azioni di piano così come definito dal D.Lgs. 152/06, Allegato VI, lettera f, h; D.G.R. n. 21- 892 e s.m.i., punto 7.</p>	<p>Il PTGM rimanda la puntuale definizione delle scelte programmatiche e la traduzione operativa delle stesse a una serie di strumenti, da perfezionare successivamente nella pianificazione attuativa e nella pianificazione di livello comunale; all'interno di tali atti o strumenti saranno esplicitate, territorialmente e nelle destinazioni funzionali e nei contenuti, le scelte strategiche</p> <p>Al fine di condurre la verifica preliminare degli effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti dalle Previsioni di Piano, si è provveduto ad un sistematico raffronto tra gli obiettivi del PTGM sui sistemi ambientali individuati.</p> <p>La metodologia utilizzata per la valutazione dei possibili effetti di ogni Previsione di Piano sugli è basata sulla caratterizzazione degli attributi degli effetti potenzialmente indotti dalle Previsioni, che permettono di specificarne la natura, con la finalità di descrivere tutti gli aspetti che possono influenzare la complessiva sostenibilità del Piano.</p> <p>La valutazione dei potenziali effetti ambientali della proposta di piano e l'individuazione di eventuali impatti significativi è condotta considerando il contenuto delle Norme e dell'insieme delle azioni previste.</p> <p>Si evidenzia che, in parziale accoglimento anche di altre osservazioni pervenute, si provvederà ad integrare il RA con un'analisi più approfondita sugli effetti delle azioni di piano inerenti gli interventi viabilistici sulla Rete IV e degli effetti delle azioni di piano legate al Mgoal 1 sulla componente idrica (rif. par. 5.1.4)</p>
-------------------	---	--

8		CITTA' DI IVREA	
		Rif. Protocollo CMT0 n. 00040278 del 17/03/2023	
		SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
		MODIFICA TAVOLA PP4	
8.1 NA	<p>modifica del tracciato dell'intervento identificato con il numero 13 alla tavola PP4 del Progetto Preliminare del PTGM, in coerenza con quanto previsto dalla Variante Generale al PRGC. A sostegno della richiesta si ribadisce come il tracciato proposto garantisca in ogni caso le funzioni di collegamento previste dal PTGM, riducendone i costi di realizzazione e, soprattutto, gli impatti sulla trama agricola; a tal proposito si evidenzia che, nell'ambito di recenti incontri, le associazioni di categoria (in particolare la Coldiretti) hanno accolto molto favorevolmente tale modifica del tracciato del "peduncolo", proprio in relazione al contenimento del consumo e del frazionamento del territorio agricolo</p>	<p>Le valutazioni di carattere ambientale addotte per richiedere la modifica al tracciato sono meritevoli di attenzione e di approfondimento in considerazione del perseguimento delle esigenze di tutela e del contenimento del consumo di suolo agricolo disposte dallo stesso PTGM. Tuttavia si segnala che la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 di questa Città metropolitana, ribadendo quanto evidenziato nella fase di scoping, non ritiene accoglibile dal punto di vista tecnico tale modifica perché al momento tale proposta è mancante degli elementi tecnici progettuali che consentano di valutare il rispetto della normativa stradale in termini di costruzioni di strade extraurbane e che garantiscano la rispondenza del tracciato proposto ad una categoria C2 in termini plano-altimetrici, oltre alle verifiche necessarie sulle fasce di rispetto stradali e del canale. (rif. osservazione 19.1)</p>	
8.2 NA	<p>stralcio definitivo del tracciato identificato sulla tavola PP4 con il numero 196. Tale previsione infrastrutturale, ormai tramontato il progetto del parco tematico "Mediapolis", andrebbe a incidere profondamente su una porzione ancora in gran parte integra del territorio agricolo eporediese, determinando una notevole frammentazione particellare, oltre che degli ambiti operativi delle singole aziende agricole. Si evidenzia inoltre che, come desumibile dallo stralcio cartografico di seguito allegato, la previsione interesserebbe un ambito territoriale che la Variante Generale al PRGC individua come deputato, anche sulla scorta di quanto definito dalla Città Metropolitana di Torino (in occasione del workshop condotto nel 2014 in approfondimento della rete ecologica dei Comuni di Ivrea e Bollengo), al rafforzamento della Rete Ecologica, tramite la costruzione di un nuovo ramo di connessione (indicato nell'immagine con ellisse di colore</p>	<p>Le valutazioni di carattere ambientale addotte per richiedere lo stralcio dell'intervento viabilistico sono meritevoli di attenzione e di approfondimento in considerazione del perseguimento delle esigenze di tutela e del contenimento del consumo di suolo agricolo disposte dallo stesso PTGM e dell'obiettivo di potenziamento della Rete ecologica preservando e implementando un'importante connessione ecologica, Tuttavia occorre segnalare che la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 dell'Ente. non ritiene accoglibile lo stralcio dell'intervento in quanto, già nel corso della fase di scoping sulla proposta tecnica del progetto preliminare del PTGM ne aveva valutato l'utilità e ne aveva richiesto il mantenimento nelle previsioni viabilistiche del PTGM. (rif. osservazione 19.1)</p> <p>Si evidenzia comunque che la realizzazione dell'infrastruttura necessiterà di avvenire in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 46, comma 3 delle NdA ossia prevedendo contestualmente soluzioni idonee a garantire la preservazione del varco e la permeabilità allo spostamento della fauna tra un lato e l'altro dell'infrastruttura.</p>	

arancione) tra gli spazi perifluviali della Dora e, attraverso il territorio del Comune di Bollengo, il SIC della Serra d'Ivrea.	
--	--

9	CITTA' DI MONCALIERI	
	Rif. Protocollo CMTo n. 40496 del 21/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
	VIABILITA'	
9.1	<p>In riferimento al tema viabilità, si rileva che gli elaborati di piano sono privi delle seguenti previsioni progettuali in grado decongestionare la rete stradale comunale da tempo oggetto di dibattito politico:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Collegamento asse viario Viale Europa con via Madre Teresa di Calcutta •Svincolo dedicato su A55 in prossimità di punto di interscambio e stazione ferroviaria e contestuale soppressione barriera in zona Vadò/Trofarello •Collegamento Asse viario Corso Trieste / Corso Unità di Italia attraverso intervento puntuale che coinvolga la rotatoria Maroncelli (sottopasso / sovrappasso) 	<p>Non ci sono questioni ambientali da analizzare per la scelta dell'intervento. Si sottopone pertanto l'osservazione all'Unità di Progetto PTGM per le valutazioni conseguenti, segnalando che la Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 dell'Ente ha evidenziato che:</p> <p>- per l'osservazione 1 (Collegamento asse viario Viale Europa con Via Madre Teresa di Calcutta) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico, in vicinanza del sistema autostradale e tangenziale. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile.</p> <p>- per l'osservazione 2 (Svincolo su A55 in prossimità di punto di interscambio e stazione ferroviaria e contestuale soppressione barriera in zona Vado' Trofarello) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture che coinvolgono il sistema tangenziale (necessità di confronto con il Concessionario e il Ministero) e di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile; l'intervento risulta molto complesso da un punto di vista tecnico normativo e necessita di un confronto ed un approfondimento con il concessionario</p>

		<p>autostradale.</p> <p>- per l'osservazione 3 (e contestuale soppressione barriera in zona Vado' Trofarello) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture che coinvolgono il sistema autostradale (necessità di confronto con il Concessionario e il Ministero), implicanti elementi caratterizzanti il contratto di concessione. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato.</p> <p>- per l'osservazione 4 (Collegamento Asse viario Corso Trieste – Corso Unità) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile, nell'ottica del miglioramento di tutto il sistema infrastrutturale del territorio metropolitano. (rif. osservazione 19.4)</p>
	INVARIANZA IDRAULICA	
9.2	In riferimento alle norme di attuazione, art. 16 commi 8 e 9, si ritiene necessaria l'attivazione di un coordinamento a livello intersettoriale in grado di definire compiutamente e tradurre in formato cartografico i corpi idrici in condizioni critiche o particolarmente critiche.	Si prende atto
9.3 NA	<p>[...] con particolare riferimento all'art. 16 si propone:</p> <p>1 – Integrazione e aggiornamento delle Disposizioni tecnico normative in materia di difesa e uso del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)</p> <p>In riferimento a quanto previsto al comma 7 dell'art. 16 delle NTA [...] sarebbe opportuno integrare ed aggiornare a livello sovracomunale le Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2) prima dell'approvazione del PTGM al fine di applicare i principi descritti nel progetto preliminare adottato e di allinearsi a quanto</p>	<p>Ad oggi la metodologia di calcolo per individuare soluzioni progettuali finalizzate a garantire l'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione del territorio non è disciplinata da disposizioni normative di carattere nazionale o regionale. Ritenendo che il PTGM non sia la sede più opportuna per normare la suddetta tematica, si delega ai progettisti dei singoli interventi la scelta delle metodologie di calcolo più efficaci, eventualmente basandosi sull'esperienza di altre regioni che hanno legiferato in materia (es. Lombardia - Fiuli Venezia Giulia).</p> <p>Per maggiore chiarezza, si propone comunque di integrare l'art. 16, con un comma contenente la seguente specifica progettuale di carattere generale:</p>

	<p>già di prassi in altri territori (cfr. Regolamento Friuli Venezia Giulia e Lombardia [....]) [...]</p>	<p><i>"Per gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica la rete di drenaggio e le eventuali vasche di laminazione devono essere dimensionate in modo da garantire l'invarianza o la riduzione idraulica.</i> <i>Il metodo da applicare per il calcolo delle portate idriche, a scelta del progettista tra quelli di efficacia consolidata, deve essere applicato nelle due situazioni seguenti:</i> <i>- condizioni ante operam;</i> <i>- condizioni post-operam.</i> <i>Il confronto tra situazioni ante-operam e post-operam permette l'individuazione, la progettazione e il relativo dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica". (Rif. par. 5.3.4)</i></p>
<p>9.4 NA</p>	<p>2 Tempi di ritorno per dimensionamento interventi A differenza dell'elaborato D6 - Disposizioni Tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTC2 [...], il progetto preliminare del PTGM non prevede tempi di ritorno di riferimento per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche e per il dimensionamento della vasca di laminazione delle portate meteoriche: tale dato è da ritenersi fondamentale per assicurare omogeneità dei progetti e per la sicurezza del territorio</p>	<p>Nel PTC2 ci si era spinti ad un maggior livello di dettaglio, ma la scelta non ha conseguito i risultati attesi, pertanto non è consigliabile in un piano territoriale definire i tempi di ritorno in assenza di una normativa nazionale o regionale chiara. Vedere anche la controdeduzione all'osservazione 9.3</p>

10	CITTA' DI RIVOLI	
	Rif. Protocollo CMTo n. 41783 del 21/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
	VIABILITA' - Tavola PP4 "Progetti di viabilità" e sulle schede contenute nell'elaborato "Elenco interventi di viabilità"	
10.1	<p>Si evidenziano delle criticità sui seguenti interventi:</p> <p>•Intervento 83: Adeguamento viabilità Rivoli nord – la scheda dell'intervento presenta la necessità di "Adeguamento/messa in sicurezza" e realizzazione di "Rotatoria" del tratto da Corso De Gasperi (ovest), Corso Susa, Corso Torino, strada Bastone, Corso Kennedy; tale intervento sarebbe in fase di Fattibilità Tecnica economica da parte del Comune. Non è chiaro dove debba essere prevista la rotatoria sulle strade di competenza comunale citate nella scheda. Alla data odierna è in fase di completamento la rotatoria tra Corso Torino e Corso Kennedy, che risolve un nodo viario piuttosto complicato, ma non vi sono da parte del Comune la redazione di ulteriori Studi di Fattibilità Tecnica Economica che interessino il comparto viario interessato, soprattutto con riferimento a Corso De Gasperi.</p> <p>•Intervento 85: Completamento circonvallazione sud di Rivoli – l'intervento prevede il "potenziamento" della viabilità individuata come "circonvallazione sud di Rivoli, da SP 184 (loc. Cascina Rossano) a Corso Einaudi/rampe tangenziale". Tale viabilità è costituita da Corso Primo Levi, viabilità attualmente di competenza comunale, caratterizzata da un intenso traffico, in relazione alla presenza dell'Ospedale di Rivoli, che raccoglie utenti da tutta la val di Susa.</p> <p>Si condivide l'impostazione di creare una circonvallazione che unisca la SP 184 alle rampe di accesso alla tangenziale, ma si</p>	<p>Non ci sono questioni ambientali da analizzare per la scelta dell'intervento. Si sottopone pertanto l'osservazione all'Unità di Progetto PTGM per le valutazioni conseguenti, segnalando che la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 dell'Ente ha evidenziato che:</p> <p><i>"- per l'intervento 83 si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione da parte della suddetta Direzione, ma altresì infrastrutture di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico, in vicinanza del sistema autostradale e tangenziale. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti più generali e di interesse sovraordinato.</i></p> <p><i>- per l'intervento 85 si condividono i principi e le osservazioni esposte dal Comune, ma occorre che il PTGM preveda comunque un'indicazione specifica riguardo l'infrastruttura di collegamento tra la SP 184 e il sistema tangenziale, non solo per la funzione di collegamento ad esso, ma affinché venga garantita ampia e funzionale accessibilità all'ospedale e penetrazione da e verso Torino da parte dei Comuni gravitanti sulla Val Sangone e sulla Collina Morenica. Oltre all'intervento identificato quale potenziamento della viabilità indicata attualmente in PTGM, non si ravvisano soluzioni alternative" (rif. osservazione 19.2)</i></p>

	<p>richiede che venga pensata una variante all'intervento 85 che non sia il potenziamento di Corso Primo Levi, viabilità ad elevato scorrimento interessata da sinistri stradali gravi: aumentare la sezione stradale incrementerebbe ulteriormente il traffico e la velocità di percorrenza. La pericolosità di tale situazione deve essere valutata anche tenendo conto dei progetti edilizi oggi in istruttoria presso il Comune che vedono la realizzazione di un nuovo supermercato tra corso Primo Levi e via Rivalta ed una nuova rotonda per la risoluzione delle criticità dell'incrocio tra Corso Primo Levi, Corso Einaudi, via Macario e Via Bruno.</p>	
	<p>AREE PROTETTE E DELLE INFRASTRUTTURE VERDI – Tavola PP6 “Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi”</p>	<p>CONTRODEDUZIONI</p>
10.2 NA	<p>Si prende atto della definizione del limite degli SAPTo e dell'individuazione dei PPOto presente all'interno del PTGM, e si evidenzia come la Tavola PP6 “Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi” individui le aree a sud del centro abitato di Rivoli, in buona parte coincidenti con i PPOto 31, 26, 33, identificandole come “Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale”.</p> <p>Si fa presente che il Comune di Rivoli è in fase di adozione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale. Tra gli obiettivi del nuovo PRGC vi è la risoluzione di alcune criticità relative all'accostamento dell'area industriale di via Vajont (nell'area nord-est del territorio comunale) con gli insediamenti residenziali sia di Rivoli sia di Collegno, dai quali si sono rilevati nel corso del tempo alcune segnalazioni in tema soprattutto di rumore ed emissioni, anche odorigene. Il Nuovo PRGC prevede quindi la delocalizzazione di tale area industriale in un'area posta nella parte sud ovest del territorio comunale, a nord di Corso Allamano e a completamento dell'attuale zona industriale di Cascine Vica. Tale area risulta la scelta ottimale data la</p>	<p>Occorre premettere che l'area in esame era già individuata dal PTC2 come area di particolare pregio ambientale e paesaggistico (sigla ApProv023) e il progetto di Rete IV del PTGM la riconferma come tale, ampliandone oltretutto la perimetrazione (cfr. scheda APA_CM021 - AREA DI PREGIO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE TORINO OVEST) e connotandola dal punto di vista del tipo di paesaggio periurbano omogeneo prevalente (PPOto). Alla luce di ciò si ritiene che le valutazioni relativamente alla scelta di far atterrare in tale zona la rilocalizzazione dell'area industriale di Via Vajont necessitino di approfondimenti più puntuali da condurre in fase di conferenza di copianificazione e valutazione in occasione dell'esame del nuovo PRGC in fase di adozione, al fine di individuare e valutare i potenziali impatti degli interventi urbanistici previsti e che si basino su dati di maggiore dettaglio riguardanti ad esempio gli indici urbanistici che si intendono assegnare alla zona e le tipologie di attività che si prevede di ammettere. In tale sede dovranno essere effettuate anche verifiche relative alla congruità della previsione di quest'area di destinazione produttiva con le localizzazioni degli ambiti produttivi di I e II livello individuati nel PTC2. Inoltre, tenendo comunque presente che il regime di salvaguardia del progetto preliminare del PTGM non riguarda la tematica degli APIM, si potranno fare delle riflessioni anche sulla localizzazione dell'APIM relativo al comune di Rivoli individuato dalla corrispondente tavola del progetto preliminare PTGM.</p>

	<p>vocazione industriale consolidata dell'area circostante, che la qualificano come area già compromessa, la presenza di infrastrutture già idonee ad assorbire un ulteriore carico di utenze industriali e la lontananza delle aree ad elevata densità abitativa. Tale area risulta essere individuata come la porzione del PPOto n. 33: si richiede che il sistema vincolistico afferente a tale area venga rivalutato in funzione delle previsioni del nuovo PRGC del Comune di Rivoli che sarà a breve adottato.</p>	
--	--	--

11	COMUNE DI POIRINO	
	Rif. Protocollo CMTto n. 41443 del 21/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
	L'oggetto della osservazione sono considerazioni sui possibili effetti ambientali delle previsioni del PTGM per la ZO 11 Chierese, Carmagnolese.	
11.1	<p>La creazione di reti infrastrutturali ad incremento di quelle già presenti in determinate zone del territorio ridurrebbe le emissioni nelle zone limitrofe al centro abitato. Lo stesso beneficio deriverebbe dai progetti di implementazione di percorsi ciclabili e pedonali e dalla rigenerazione di infrastrutture pubbliche.</p> <p>La densificazione commerciale o industriale permetterà di rigenerare il tessuto urbano.</p> <p>Tutte le azioni volte a favorire il rallentamento del consumo di suolo, la salvaguardia delle risorse idriche, il rimboschimento , permettono il recupero del territorio ed il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua e la mitigazione delle minacce per le specie presenti. Esse riguardano principalmente lo sviluppo – incremento della rete infrastrutturale prevista all'interno e nei pressi del territorio.</p> <p>Tutto ciò si attuerebbe nel territorio comunale attraverso i progetti</p>	Si prende atto delle considerazioni che accolgono positivamente le disposizioni del PTGM e non necessitano di controdeduzione.

	previsti dal PTGM e attraverso strategie previste o già avviate nel territorio:	
11.2	<p>•I progetti (109-110 del PTGM) della Variante Pessione, collegamento Svincolo A21 con SP 128 e della Gronda Est variante Pessione, Svincolo di interconnessione con A21 permetterebbero di reindirizzare il traffico delle aree industriali limitrofe direttamente sulla A21 eliminando il traffico dei mezzi che attualmente insistono sulle strade comunali verso gli innesti esistenti di Santena e Villanovs d’Asti.</p> <p>La nuova rete di collegamento potrebbe essere implementata con un possibile sviluppo di percorsi ciclabili di collegamento tra il Comune di Poirino e la Stazione di Pessione e il collegamento tra il Comune di Poirino e il Comune di Villastellone.</p>	Per tutto quanto attiene allo sviluppo di percorsi ciclabili, il PTGM rimanda esplicitamente al Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) ed ai suoi piani attuativi, in particolare al BICIPLAN in via di redazione. L’osservazione può essere tenuta in considerazione per la redazione del suddetto piano.
11.3	<ul style="list-style-type: none"> - progetti di carattere storico e naturalistico grazie alla presenza nel territorio delle aree del Borgo di Ternavasso, situato all’interno del paesaggio rurale storico della più grande pianura piemontese - progetti di rimboschimento volti a mitigare i cambiamenti climatici - infrastrutture verdi e blu da potenziare sul territorio di collegamento con aree naturali e seminaturali nello specifico creare collegamento tra Via Risorgimento - Arboreto stuardi – Tetti isola WWF per mitigare gli effetti del cambiamento climatico - impostazione nuova variante generale al PRGC per riconfermare o spostare previsioni di PRGC non attuate nell’ottica del contenimento consumo di suolo - adeguamento del PRGC al PAI e definizione degli aspetti riguardanti il PGRA che limita molto il nostro territorio nelle zone vicine ai torrenti ed ai rii - valorizzazione degli itinerari escursionistici e naturalistici da preservare - implementazione del Catalogo CIRCA con le aree di interesse a livello comunale. 	Non si ritengono osservazioni a cui dover controdedurre puntualmente.

11.4	<p>Si evidenzia l'importanza che assume l'area di Ternavasso a seguito della serie di proposte progettuali presentate che riguardano la realizzazione di un allevamento di suini di circa 8.500 capi, di un parco agrivoltaico che si estende per circa 69 ettari e con una potenza di 46,7235 Mwp e un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune limitrofo. Questi interventi che si concentrano tutti nella stesa area di particolare pregio, vanno in contrasto con alcune previsioni del PTGM.</p>	<p>Per quanto concerne i progetti in corso sull'area di Ternavasso si rimanda alle relative procedure di valutazione e di autorizzazione ambientale in corso (VIA - AUA)</p>
------	---	--

12	COMUNE DI SANGANO	
	Rif. Protocollo CMT o n. 42887 del 22/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
12.1	<p>Preso atto dei contenuti del Progetto preliminare di PTGM, che comporterebbe un'estensione del Parco montano del San Giorgio, attualmente limitato al Comune di Piossasco, con interessamento dell'area montana di proprietà del Comune di Sangano e, in particolare, dell'area della c.d. "Ex-Polveriera" si comunica il parere positivo del nostro Ente al suddetto intervento. In particolare, si ritiene che l'inserimento dell'area della Ex-Polveriera di Sangano all'interno di una futura estensione del Parco montano porterebbe ad una valorizzazione degli interventi che l'Amministrazione ha già avviato per la riqualificazione della medesima area. Nel merito, si comunica che l'area c.d. "Depositi - Ex Deposito di Munizioni e Casermetta", trasferita in piena e assoluta proprietà al Comune di Sangano con Decreto prot. n. 2019/2832/DR-TO dell'11.03.2019 dal Demanio civile, è stata fatta oggetto da parte dell'Amministrazione comunale di numerosi interventi finalizzati alla sua riqualificazione [...]</p>	<p>Si prende atto delle considerazioni che accolgono positivamente le disposizioni del PTGM e non necessitano di controdeduzione.</p>

13	COMUNE DI VERRUA SAVOIA	
	Rif. Protocollo CMTo n. 25937 del 23/02/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
13.1	Nulla da osservare	Si prende atto.

14	LEGAMBIENTE VAL PELLICE – CIRCOLO LEGAMBIENTE VAL PELLICE	
	Rif. Protocollo CMTO N. Prot. 00041690 del 21/03/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: ESTENSIONE APPROCCIO URBANISTICO	CONTRODEDUZIONI
14.1	Il PTGM riconosce rilevanza urbanistica (nel senso di rendere “conformative” le previsioni e le relative destinazioni dei suoli) a temi e materie sulle quali, in genere, non si andava oltre la dichiarazione di intenti progettuali. Le questioni territoriali che assumono un nuovo rilievo riguardano in particolare gli ambiti fluviali (art. 44), agricoli (art. 28), periurbani (art. 44), della viticoltura (art. 30), delle reti escursionistiche (art. 35, 37) e di quelle ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche (art. 42, 44, 35). La progettualità aggiuntiva è sostanzialmente espressione delle nuove sensibilità programmatiche riassumibili nel paesaggio e nelle variabili riferibili ai servizi eco sistemici e alla problematica del contenimento dei cambiamenti climatici. E’ del tutto evidente che questo approccio estensivo della pianificazione urbanistica consolida la tendenza (già anticipata con le sollecitazioni del PPR) a conferire al prgc competenza non circoscritte alla sola materia edilizia. [...]	Si prende atto.
NA	Fatte queste aperture verso il PTGM è d’obbligo, tuttavia, richiamare la principale critica sollevata nelle precedenti osservazioni (17/07/2021): <<... le criticità del PTGM siano	Si evidenzia che il PTGM costituisce uno strumento di pianificazione di area vasta (intero territorio di Città metropolitana) le cui indicazioni, salvo in particolari casi direttamente individuati, non possono assumere valore direttamente prescrittivo, in

	<p><i>sostanzialmente rappresentate da una irrilevante "territorializzazione" dei temi e problematiche assunte, e certamente condivisibili, dal PTGM>>. Nel merito riteniamo che una cartografia un po' più articolata e un po' più prescrittiva sarebbe stata la risposta più pertinente.</i></p>	<p>quanto trattasi di strumento pianificatorio redatto ad una scala grafica elevata. Obiettivo del PTGM, come evidenziato dall'art. 45 della LUR, è di costituire "quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali" e di fornire "indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore" con la finalità soprattutto di coordinare le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.</p>
	<p>SINTESI DEL CONTRIBUTO: EFFICACIA DELL'IMPIANTO PROGETTUALE E DISCIPLINARE</p>	<p>CONTRODEDUZIONI</p>
<p>14.2 NA</p>	<p>[...] già in occasione delle osservazioni sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare avevamo evidenziato il rischio che l'impianto normativo del PTGM risultasse poco efficace in assenza di disposizioni più rigide e anche più perentorie in merito alla prescrittività della disciplina e alle modalità e tempi per l'adeguamento. In queste circostanze è sempre forte la sensazione che finisca per prevalere una logica volontaristica e anche l'indifferenza verso l'effettiva attuazione del PTGM.</p>	<p>Per quanto riguarda il Sistema delle Infrastrutture verdi, blu e delle aree naturali protette, si evidenzia, fatte salve le considerazioni sopra esposte circa il ruolo e le finalità della pianificazione territoriale, che si è cercato comunque di approfondire e rendere più specifiche le indicazioni normative rispetto a quanto presente nelle NdA del PTC2. Laddove possibile, si è quindi andati ad introdurre prescrizioni immediatamente prevalenti (cfr. alcuni commi dell'art. 28, relativo alle aree agricole, dell'art. 29 relativo alle aree di elevato interesse agronomico, dell'art. 42 relativo al sistema delle IV e all'art. 44 relativo alle fasce perifluviali e perilacuali. Per il resto si è cercato di rendere maggiormente cogente l'attuazione delle indicazioni del PTGM all'interno degli strumenti di pianificazione locale, andando a trasformare molte delle precedenti indicazioni presenti nelle NdA del PTC2 sotto forma di indirizzi, in Direttive che esigono attuazione – (DA) e che, come specificato al comma 8 dell'art. 4 "costituiscono disposizioni vincolanti". Per agevolare l'adeguamento dei PRG alle disposizioni del PTGM sono inoltre state adottate come elaborati di piano, specifiche Linee Guida (LG DLT; LG SAP/SAP-TO; LG PVA; LG CIRCA) e ne è prevista la redazione di altre su ulteriori materie.</p>
<p>14.3 NA</p>	<p>L'adeguamento del PRGC al PTGM (art. 5 NTA) viene sostanzialmente validato con una sorta di autocertificazione (delibera consigliare) conclusiva in capo alla A.C. che non risulta supportata da accertamento favorevole da parte della CMTO. Si ritiene alquanto discutibile questa delega per l'eccessiva</p>	<p>Si precisa che la LR 56/1977 disciplina le procedure di redazione delle varianti urbanistiche sottoponendole ad un processo di copianificazione e valutazione che prevede la partecipazione e l'espressione degli Enti sovraordinati. Nell'ambito delle suddette procedure la Città metropolitana di Torino si esprime con un proprio atto circa la compatibilità della variante urbanistica con il PTC2 e, dopo l'approvazione del</p>

	<p>discrezionalità riconosciuta al Comune e per la rimozione della funzione di controllo da parte della CMTO. In queste condizioni la CMTO rinuncia al compito di uniformare la pianificazione nella complessa fase di adeguamento al PTGM.</p> <p>Fermo restando l'utilità delle L.G. ai fini dell'adeguamento al PTGM (art 5, c. 8), riteniamo sia necessario irrobustire il processo di adeguamento affinché sia trasparente e affinché l'eventuale autocertificazione del Comune sia comunque approvata dalla CMTO in sede di copianificazione.</p> <p>Inoltre, constatata l'assenza di tempi ordinatori o perentori, sarebbe opportuno favorire il processo di adeguamento con incentivi (forme di premialità) o con restrizioni in caso di ritardo.</p>	<p>PTGM si esprimerà di conseguenza sulla compatibilità con il suddetto piano.</p> <p>Si precisa altresì che le tempistiche di approvazione delle varianti urbanistiche e degli strumenti urbanistici esecutivi sono normate dalla LR 56/1977.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la procedura di VAS, contestuale al processo di predisposizione e approvazione delle varianti urbanistiche, è un ulteriore strumento previsto dalla legge, per individuare e valutare gli impatti ambientali che le nuove scelte di trasformazione andranno a generare e per prevedere, di conseguenza, adeguate compensazioni qualora esse siano riconosciute come necessarie e non evitabili.</p>
14.4	<p>Sono riscontrabili disposizioni derogatorie (Art. 17, 21, 22, 24, 29, ecc.) in genere plausibili ma che richiederebbero maggiori argomentazioni; anche il ricorso, sia pur circoscritto, al lessico del relativismo e della flessibilità (es. "di norma" art. 17, 21, ecc.) finisce per favorire esegesi dietrologiche.</p>	<p>Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
14.5 NA	<p>Tornando al tema del (limitato) ricorso alle Prescrizioni (PP) è interessante evidenziare come le stesse siano riferite quasi sempre ad attività operative e non alle disposizioni di PRGC (specie quando risulterebbero incisive: es. art 42, 28, 35, ecc.) disciplinate invece solo attraverso gli indirizzi (DA); si suggerisce in proposito una maggiore prescrittività (PP) alle regole sul PRGC.</p>	<p>Si rimanda a quanto già sottolineato nelle considerazioni sopraesposte e si sottolinea che, come esplicitato al comma 8 dell'art. 4, le DA non costituiscono semplici indirizzi, fattispecie, invece evidenziata con la lettera (i) anteposta alle disposizioni.</p>
14.6	<p>A conclusione di queste brevi considerazioni richiediamo che si operi in funzione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimizzazione della prescrittività; - ottimizzazione e rigore sulle modalità di controllo e approvazione conclusiva della variante di adeguamento; - razionalizzazione delle regole e della eccezione. 	<p>Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
	SINTESI DEL CONTRIBUTO: CAPACITÀ INSEDIATIVA	CONTRODEDUZIONI

	AGGIUNTIVA (ART. 21 NTA)	
14.7	<p>Innanzitutto, riteniamo che la verifica e valutazione (c. 2) del fabbisogno residenziale debba essere eseguita esclusivamente in riferimento alla domanda autenticamente "sociale" e l'eventuale edilizia aggiuntiva deve essere collocata in regime di gestione/proprietà pubblica. Gli incrementi relativi a tale domanda devono avere risposta unicamente mediante il migliore utilizzo di tessuti e insediamenti esistenti e mediante l'utilizzo di aree libere a completamento degli insediamenti consolidati.</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
14.8	<p>Riteniamo concettualmente errata la modalità di quantificazione dell'insediabilità residenziale aggiuntiva consentita "in quanto la stessa viene rapportata alla capacità insediativa del prgc vigente. Tale meccanismo, assai iniquo, finisce per premiare i piani vigenti sovradimensionati che continuano a beneficiare di tale condizione in ragione del progetto di cementificazione approvato in precedenza. Inoltre la capacità insediativa del PRGC, che costituisce valore di riferimento, è pur sempre espressioni di modalità contabili definite "ad hoc" (a dispetto delle intenzioni omologanti dell'art. 20 della L.R. n. 56/77) che risulta quindi essere un criterio di quantificazione non omogeneo. Il dimensionamento delle variabili incrementali non può che avere come riferimento dei valori oggettivi quali gli insediati presenti, i suoli edificati, ecc., evitando ogni legame con fattori aleatori quali le aree edificabili dei piani vigenti che, si sa, sono espressioni di argomentazioni progettuali improprie ed estranee ai principi urbanistici – ad es. v.: edificabilità come strumento di costruzione del consenso politico.</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti
14.9	<p>Ambiti produttivi, logistici e commerciali (art. 24, 25, 26, 27 NTA) Per gli ambiti produttivi, logistici e commerciali, L'orientamento</p>	Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti

	<p>localizzativo del PTGM è teso a confermare e irrobustire la struttura produttiva esistente, non si discosta dal PTCP2 vigente pur rinunciando alla diversificazione in livelli degli insediamenti. La rigidità localizzativa del PTCP2 pare sostituita da una maggiore flessibilità e da diffuse situazioni derogatorie. Infatti all'esterno degli APIM sono ammesse factory di importanza strategica (art. 25, c. 5; peraltro trattasi di fattore insediativo con caratteri inusuali e non precisati) e sono sempre consentiti (art. 26, c. 3) ampliamenti del 20% della SUL del PRGC vigente (il riferimento al PRGC vigente è sempre una soluzione poco credibile).</p> <p>Non sono poste limitazioni a strutture o piattaforme logistiche (art. 25, c. 7) che, perlomeno, sono limitate ai soli APIM, mentre sono apprezzabili le disposizioni (art. 24, c. 4, 5; art. 25, c. 8, 9; art. 26, c. 4; art. 27, c. 6, 7) sulla qualità insediativa dei nuovi impianti. A fronte delle evidenti opportunità insediative offerte dal PTGM, richiediamo che venga esplicitamente riconosciuta ai Comuni la facoltà di vietare o limitare le strutture commerciali o logistiche di dimensioni rilevanti o ritenute incongruenti con le modalità insediative locali.</p>	
14.10 A	<p>Pianificazione e progettazione del verde urbano (art. 19, NTA)</p> <p>Riteniamo che la qualità progettuale prevista dalle direttive DA (c. 1) richieda che lo strumento urbanistico si doti di una cartografia che, superando il mero zoning delle aree a servizi (art. 21, comma 1, lett c), evidenzi gli effetti localizzativi delle aree a verde urbano in funzione dell'efficacia ecologica. In sostanza si ritiene che nella pianificazione delle aree verdi pubbliche, al tradizionale criterio localizzativo urbanistico (accessibilità, diffusione urbana,...), venga affiancato anche un criterio ecologico che metta in evidenza il contributo (es. efficacia dei micro corridoi urbani) di tali aree anche in relazione agli altri contesti naturali (es. verde ripariale, verde privato, ecc.) presenti sul territorio urbano.</p>	<p>Si evidenzia che gli elaborati che fanno parte dei PRGC sono quelli definiti all'art. 14 della LR 56/77 e tra essi non è prevista una cartografia specifica per le aree a verde urbano che devono invece rientrare nelle tavole di zonizzazione. Detto ciò si ritiene di poter integrare l'articolo 19 con un ulteriore indirizzo rivolto alla pianificazione locale che suggerisca di individuare le aree a servizi destinate al verde urbano, anche mediante il supporto di cartografie tematiche che evidenzino le potenziali connessioni tra le aree, promuovendo la creazione di una reticolarità del verde urbano e ricercando la creazione di micro-corridoi ecologici urbani che si connettano con gli elementi della Rete delle Infrastrutture Verdi presenti sul territorio. Ovviamente, qualora predisposta, tale cartografia non potrà che configurarsi come allegato tecnico. Lo strumento più idoneo per accogliere tali elaborati sarebbe sicuramente il Piano comunale del verde che, però, è uno strumento di pianificazione di settore, integrativo della pianificazione urbanistica locale, ma non obbligatorio, che potrebbe contenere un progetto strategico del sistema del verde urbano e periurbano. Si</p>

		potrebbe inoltre integrare l'art. 19 suggerendo la possibilità per i Comuni di utilizzare gli indicatori del metodo sviluppato da ENEA e a disposizione sul nostro sito, per utilizzare un approccio ecologico a sostegno della pianificazione. (Rif. par. 5.3.5)
14.11 PA	<p>Gestione delle mitigazioni (art. 20 NTA)</p> <p>La previsione di compensazioni univoche, condivisibile in linea di principio, potrebbe risultare non efficace in presenza di offerte di compensazioni consistenti (in termini di estensione, di obiettivi ecologici, ecc.) a cui, all'atto della loro disponibilità, non corrisponda un adeguato e sufficiente ambito di atterraggio. Ciò potrebbe indurre a scelte improvvisate che poi si rivelano non efficaci.</p> <p>Riteniamo opportuno, quindi, che la casistica riferita alla gestione delle compensazioni prenda in considerazione la predisposizione di un piano/programma comunale delle compensazioni (flessibile e aggiornabile) quale strumento di riferimento per il centro di costo di cui al c. 6 e collegato alla cartografia delle compensazioni di cui al c. 4.</p>	<p>Si sottolinea che la predisposizione del Catalogo CIRCA assolve esattamente alla creazione di uno strumento di riferimento per le compensazioni ambientali flessibile ed aggiornabile, creando i presupposti (anche a livello comunale) per identificare gli opportuni interventi anche a più larga scala e con priorità diversificate in base alla tipologia di impatto.</p> <p>Il comma 6 dell'art. 20 delle Norme di Attuazione ammette forme di monetizzazioni per interventi di compensazione preventivamente individuati. Pertanto è implicito nelle norme che tali interventi devono essere definiti preliminarmente. Tale definizione può avvenire nel corso della predisposizione delle varianti urbanistiche oppure nel corso delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, tutte procedure che presuppongono una copianificazione che esclude il rischio di scelte improvvisate. Si potrebbe comunque prevedere una riformulazione del comma 6 dell'art. 20 che suggerisca il ricorso ad un eventuale piano(programma comunale di compensazioni. Si riporta di seguito una proposta di riformulazione.</p> <p><i>6. (I) In casi particolari, qualora gli Per interventi di compensazione ambientale siano stati preventivamente individuati, anche mediante la redazione ed approvazione di progetti/piani o regolamenti comunali delle compensazioni, possono essere ammesse forme di monetizzazione destinate ad uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione; può, altresì, prevedersi che gli oneri destinati alle compensazioni per interventi estesi e/o complessi confluiscono in uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione. (Rif. par. 5.3.6)</i></p>
14.12	ribadiamo il giudizio favorevole alle Linee Guida (es. LG SAP/SAP-TO, e LG PVA) per l'articolazione delle proposte e la capacità di comunicare gli obiettivi con modalità immediate e comprensibili; ribadiamo anche la richiesta di una maggiore prescrittività delle disposizioni.	Si prende atto.

	SINTESI CONTRIBUTO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	CONTRODEDUZIONI
14.13	<p>Siamo di fronte ad un testo che sostanzialmente propone e non impone; preso atto di questa scelta, l'esperienza ci porta ad un giustificato pessimismo in merito agli esiti applicativi.</p> <p>Non si propongono rilievi in merito salvo alcuni casi che vanno unicamente intesi come esplicitazione delle perplessità segnalate in precedenza.</p>	<p>Si rimanda alla controdeduzione all'osservazione 14.1 e si sottopone comunque all'attenzione dell'Unità di progetto del PTGM</p>
14.14	<p>Art. 17 Contenimento del consumo di suolo - Aree dense, libere e di transizione: definizioni e azioni di tutela</p> <p>Comma 6: la variante parziale e quelle inerenti i procedimenti di s.u.a.p. non possono essere esclusi dalle verifiche specifiche relative al controllo dell'uso del suolo.</p> <p>Comma 7: è poco comprensibile l'ampliamento delle aree di transizione proposto inusualmente dal PTGM anche se associato ad una forma di baratto che, però, appare più un'operazione contingente che una correzione tecnica.</p> <p>Comma 19: la disposizione appare poco comprensibile in quanto prevede la possibilità di trasformazioni di natura incrementale che prescindono dai principi localizzativi e contabili presenti nell'articolo.</p>	<p>Si sottopone l'osservazione all'esame dell'Unità di progetto PTGM per le valutazioni conseguenti</p>
14.15	<p>Art. 28 - Aree ed insediamenti rurali ed agricoli</p> <p>L'articolo è particolarmente rappresentativo del meccanismo di derubricazione delle regole le quali, per esempio, diventano solo Indirizzi (I) per i PRGC (c. 6, 7), oppure quando le regole hanno valore di Prescrizioni (PP) non sono poste a carico del PRGC</p>	<p>Si rimanda alle riflessioni di cui alle controdeduzioni ai punti 14.1, 14.3 e 14.5. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 delle NdA, le Prescrizioni (PP) sono immediatamente prevalenti (PP) sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite; trovano piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di chiunque ed hanno efficacia a far data dalla pubblicazione del Piano approvato, senza necessità di previo recepimento da parte di strumenti o atti subordinati; tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.</p>
14.16	<p>Art. 29 - Aree a elevato interesse agronomico e altre aree di</p>	<p>Si sottolinea che il comma 29 prescrive la tutela dei suoli agricoli e conferisce alla</p>

NA	<p>particolare interesse agronomico</p> <p>Comma 4: come in altre parti delle NTA viene ribadita la prevalenza della normativa del PRGC vigente; tale disposizione che privilegia le norme più permissive finisce per essere un deterrente all'adeguamento del PRGC al PTGM; anche da qui si evince la necessità di porre delle scadenze all'adeguamento al PTGM e delle sanzioni in caso di inadempienza.</p>	<p>norma che li preserva “[...] da nuove previsioni (es. impermeabilizzazione, degrado o asportazione definitiva dei suoli) che pregiudichino l’originario valore agronomico dei suoli e il loro ruolo nella produzione di servizi ecosistemici [...]” il valore di prescrizione (PP) immediatamente vincolante, senza bisogno di recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la LUR, all’art. 5, esplicita che i piani territoriali devono tenere in considerazione la pianificazione locale esistente.</p> <p>Si rimanda per analogia alle riflessioni contenute nelle controdeduzioni ai punti 14.1, 14.3 e 14.5</p>
----	--	--

4b. ESAME DEI CONTRIBUTI DELLE DIREZIONI COMPONENTI L'ORGANO TECNICO

15 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – SETTORE TUTELA FLORA E FAUNA		
	Rif. Protocollo CMTor n. 41090 del 20/03/2023 ed e mail ordinaria del 26/04/2023 (funzionario Paola Bertotto)	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
15.1 A	nella relazione illustrativa, nel capitolo “2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2) e suoi piani e programmi attuativi” non viene menzionato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale attualmente vigente	Viene aggiornata la Relazione Illustrativa – Capitolo 2.2. (Rif. par. 5.5.2)
15.2 PA	<p>La normativa in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di gestione dell'attività venatoria (Legge 11/2/1992 n. 157, Art. 40 Legge regionale 4/5/2012 n. 5) prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni area provinciale, nella misura del 10- 20% nella zona faunistica delle Alpi e del 20-30% nella zona faunistica di pianura, sia soggetto a forme di gestione che precludano la caccia, mentre il restante territorio sia destinato alla caccia programmata o alla caccia a gestione privata.</p> <p>L'articolazione territoriale suindicata, compresa l'individuazione delle zone di protezione, è definita dalla Regione e dalle Province e Città Metropolitane attraverso i piani faunistico venatori.</p> <p>Quello della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia) individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Oasi di protezione [...] •Zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) [...] •zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia - aree precluse alla caccia (D.C.P. 173900 del 09/11/1999) [...] <p>Il Piano faunistico Venatorio contiene inoltre i criteri tecnici per una corretta gestione delle zone di protezione, in funzione della loro finalità istitutiva.</p>	<p>Si provvede ad inserire un paragrafo esplicativo nel Rapporto Ambientale circa la coerenza con il Piano faunistico venatorio in quanto lo stesso individua sul territorio delle aree che necessitano di particolare tutela per la conservazione degli habitat naturali, e perché deputate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura) come individuate negli elaborati consultabili al seguente link: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/pianificazione-faunistico-ambientale/piano-faunistico-venatorio</p> <p>Allo stesso modo si inserirà un riferimento esplicito anche nella Relazione Illustrativa. (Rif. par. 5.1.2, 5.1.3)</p> <p>Non si ritiene opportuno, invece, inserire direttamente le perimetrazioni delle zone di protezione individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale all'interno delle cartografie della Rete metropolitana di Infrastrutture Verdi in primo luogo perchè, in diversi casi, esse includono anche degli abitati (ad esempio il perimetro dell'oasi faunistica nell'area dei 5 laghi include addirittura interamente l'abitato di Ivrea, lo stesso dicasi per quella di Torino). Sicuramente ampie porzioni di esse, in particolare laddove si tratta di zone caratterizzate da un elevato valore dal punto di vista ecologico e naturale o che interessano siti della Rete natura 2000, risultano, comunque, già riconosciute come parte della REM. In sede di predisposizione degli elaborati cartografici definitivi verrà, comunque, effettuata una verifica più approfondita, anche per quanto riguarda le Zone di Protezione Pesca e, alla luce delle risultanze, verranno, se ritenuto congruo, modificati alcuni perimetri della REM inserendo tali aree. (Rif. par.</p>

	Si ritiene pertanto che tali aree debbano essere inserite nella Rete Metropolitana di Infrastrutture Verdi.	5.4.3)
15.3 PA	Nella relazione illustrativa, nel capitolo “2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2) e suoi piani e programmi attuativi” non viene menzionato il Piano Ittico: la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) ha definito le “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” (Approvate il 21 febbraio 2012 con D.C.P. n. 144-2149 e successive modifiche approvate con D.C.P. 188-45709/2012 del 19 marzo 2013). [...]All’interno del Piano Ittico sono state individuate le zone di protezione pesca, che si ritiene debbano essere inserite anch’esse nella Rete Metropolitana di Infrastrutture Blu.	Si provvede ad inserire un paragrafo esplicativo nel Rapporto Ambientale in cui si evidenzia la coerenza con questo piano che tratta di disposizioni che operano per la tutela degli ecosistemi acquatici. http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/pianificazione-faunistico-ambientale/piano-ittico Allo stesso modo si inserirà un riferimento esplicito anche nella Relazione Illustrativa. Per quanto riguarda le eventuali modifiche cartografiche, vale quanto evidenziato sopra. (Rif. par. 5.1.2, 5.1.3, 5.4.3, 5.5.2)
15.4 PA	In seguito a questi inserimenti sarà poi necessario aggiornare il capitolo “13. Infrastrutture Verdi e Blu, servizi ecosistemici e aree naturali protette”, la relativa tavola e i relativi articoli delle Norme di Attuazione.	I due piani citati non contengono disposizioni di carattere territoriale incidenti sull'uso del suolo, ma piuttosto di tipo gestionale, ed in particolare non hanno ricadute dirette rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia locale; non seguendo le procedure di approvazione di cui alla LR 56/77 non possono essere considerati “piani attuativi del PTGM”. In considerazione di ciò si provvede ad integrare la Relazione illustrativa con un capitolo dedicato al Piano faunistico Venatorio e al Piano Ittico metropolitano, riportando in essa le relative tavole illustrative. Come detto sopra, anche se non si procederà ad un inserimento delle perimetrazioni dei suddetti piani nella REM, verrà comunque effettuata una verifica più approfondita e, se del caso, verranno adeguati alcuni perimetri degli elementi che costituiscono la REM. (Rif. par. 5.4.3, 5.5.2)

	Rif. Protocollo CMT o n. 57399 del 21/04/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
16.1 A	In merito ai contenuti del Rapporto Ambientale si rileva che, per quanto riguarda la valutazione degli effetti negativi connessi all'attuazione del Piano, non pare vengano presi in considerazione i possibili effetti del Piano sulla componente qualitativa della risorsa idrica (pag. 142 e 143), si suggerisce di inserire tale aspetto da valutarsi in relazione al Mgoal_1.	E' stato preso in considerazione il parametro denominato "Fragilità idraulica". Si propone comunque di specificare meglio nel RA che cosa si intenda e se tale parametro comprende gli effetti del Piano sulla componente qualitativa della risorsa idrica, con particolare attenzione al Mgoal_1 (Rif. par. 5.1.4)
16.2 A	Per quanto riguarda quanto evidenziato dall'A.R.P.A. in merito al Piano di monitoraggio, si concorda con la stessa in relazione all'opportunità di inserire, tra gli indicatori relativi alla Tematica acqua/biodiversità, un indicatore relativo all'aspetto quantitativo della risorsa idrica. Si sottolinea che tale dato discende dalla rete di monitoraggio Regionale, gestito da A.R.P.A., dalla quale dovrà essere acquisito il dato.	Si richiama la controdeduzione all'osservazione 6.17 (Rif. Par. 5.2.4)

17	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA – UFFICIO DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE E FUNZIONE SPECIALIZZATA VIA/VAS – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE DELLE DERIVAZIONI IDRICHE	
	Contributo pervenuto con e mail ordinaria del 19/04/2023 (funzionario Luca Iorio) e con email ordinaria del 15/04/2023 (funzionario Vincenzo LaTagliata)	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
17.1 A	Si segnala che l'art. 34, comma 7 non è allineato a quanto contenuto al Capitolo 16.4.3 della Relazione Illustrativa (pag. 270) in merito alle "aree di attrazione", "aree di esclusione" (o "aree non idonee" in conformità al PEAR) e "aree di repulsione" (o "aree di attenzione" in conformità al PEAR). Si consiglia pertanto di riscrivere il comma 7 nel seguente modo:	Si provvede a modificare l'art. 34, comma 7 come indicato nell'osservazione (Rif. par. 5.3.13)

	<p><i>“7. In coerenza con gli strumenti e gli atti di pianificazione e programmazione regionale e di bacino del Fiume Po (e segnatamente del Piano di Tutela delle Acque - PTA, del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po - PdG Po, del Piano energetico ambientale regionale - PEAR) in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il PTGM specifica, nella Relazione illustrativa, criteri di pre-pianificazione ambientale da tenere in considerazione nei casi di richiesta di autorizzazione di nuovi impianti idroelettrici; tali criteri individuano “aree preferibili”, “aree neutre” e “aree problematiche” “aree di repulsione” (o “aree di attenzione” in conformità al PEAR) e “aree di esclusione” (o “aree non idonee” in conformità al PEAR) per la collocazione degli impianti idroelettrici, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità e/o valenza ecologico-naturalistica e/o ambientale-paesaggistica dei luoghi ”</i></p>	
17.2 A	<p>Inoltre, vista l’incertezza sulla possibilità di pubblicare uno strumento attuativo (protocollo) o linee guida specifiche, suggerisce di riformulare il comma 10 dell’art. 34 nel seguente modo:</p> <p><i>“10. La CMT, nell’ambito dei rinnovi delle concessioni di derivazione idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), può prendere in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell’utente, al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, mediante l’utilizzo di criteri di valutazione da individuare in apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto indicato in specifiche linee guida da predisporre in attuazione del PTGM”</i></p>	Si provvede a modificare l’art. 34, comma 10 come indicato nell’osservazione (Rif. par. 5.3.13)
17.3 A	<p>Vengono segnalate alcune correzioni da apportare alla Relazione Illustrativa:</p> <p><u>pag. 131 sopra figura 114</u> manca l'indicazione % al + 28,1: diventerebbe "ed in particolare +28,1 % al 2030 rispetto ai dati 2019 di copertura dei consumi finali lordi presentati dal GSE"</p> <p>Rispetto al presente passaggio ho visto che la scelta di chi ha</p>	Si provvede a richiedere all’Unità di Progetto PTGM di apportare le suddette correzioni (Rif. par. 5.5.8)

messo insieme i tasselli della relazione tecnica è stata quella, credo opportuna, di richiamare il solo obiettivo PEAR di crescita delle FER al 2030 (escludendo l'obiettivo al +15 % al 2020).

Se si conferma la scelta di non richiamare l'obiettivo generico FER al 2020 la stessa cosa credo allora che andrebbe fatta anche laddove, di seguito nel testo, si richiamano gli obiettivi specifici correlati a idroelettrico, fotovoltaico e FER elettriche.

pag. 131 sotto figura 114: "...Le previsioni di crescita della produzione idroelettrica sono contenute (+2.1% al 2020 e + 11.1 % al 2030) rispetto ai dati GSE..." diventerebbe " ...Le previsioni di crescita della produzione idroelettrica sono contenute (+ 11.1 % al 2030) rispetto ai dati GSE..." e ancora sotto: "...al comparto fotovoltaico, con aspettative regionali di crescita (+22,2 % e + 96,8 % rispetto ai corrispondenti valori al 2019), o comunque inferiori rispetto al totale di FER elettriche per le quali è prevista una crescita al 2020 e 2030 del +8.6% e del +29.4%." diventerebbe "...al comparto fotovoltaico, con aspettative regionali di crescita (+ 96,8 % rispetto al corrispondente valore al 2019), o comunque inferiori rispetto al totale di FER elettriche per le quali è prevista una crescita al 2030 del +29.4%. "

pag. 131 didascalia figura 114 "...obiettivi PERA..." diventerebbe "...obiettivi PEAR..."

pag. 133 ultimo periodo del primo paragrafo manca una specifica utile alla comprensione del dato. Inoltre la data non è sufficientemente chiara né del tutto corretta e nel testo originario si citava il PEAR.

Proporrei di riscriverlo con maggiori indicazioni e riferimenti.

"A testimonianza del proliferare di piccoli impianti si evidenzia come già al 2015 il 53% delle domande depositate alle Amministrazioni competenti coprisse solo il 10 %

dell'aspettativa di produzione conseguente alla totalità di istanze" diventerebbe

"A testimonianza del proliferare di piccoli impianti il PEAR evidenzia come il 53% delle domande depositate alle Amministrazioni competenti del Piemonte e pendenti alla data del 31/07/2016 coprisse solo il 10 % dell'aspettativa di produzione conseguente alla totalità di istanze".

In alternativa proporrei di eliminare l'intero periodo "A testimonianza.... alla totalità di istanze" perchè altrimenti poco chiaro.

pag. 198 e successiva

non ci riguarda ma segnalo un salto di pagina da 198 della chiusura del capitolo 14 a 246 dell'apertura del capitolo 15

pag. 270 terzo periodo

"In coerenza con il PTA 2021, il PdGPO 2021, la proposta adottata di PEAR, il PTGM specifica alcune condizioni di pre-pianificazione ambientale..." diventerebbe "In coerenza con il PTA 2021, il PdGPO 2021, il PEAR2022, il PTGM specifica alcune condizioni di pre-pianificazione ambientale..."

pag. 273

16.4.6 Promuovere determinate tipologie di produzione idroelettrica (Azo3_2Ivc)

" Fatte salve le prescrizioni di cui al Piano paesaggistico regionale per le aree montane come individuate alla tavola P4 del PPR ovvero specificate alla scala di maggior dettaglio dai piani urbanistici comunali (articolo 13 del PPR, commi 11, 12 e 13) e quelle definite per le zone fluviali "interne" (PPR, art. 14, co.11), la CMT0 promuove gli impianti di produzione idroelettrica che prevedono l'uso plurimo della risorsa già sfruttata a scopo irriguo e a scopo potabile, cioè un uso che comporti la restituzione delle acque e sia compatibili con successivi utilizzi senza dover attuare incrementi della portata e del periodo di prelievo; la CMT0 promuove altresì gli impianti in corpo traversa

senza sottensione dell'alveo naturale. La CMTto promuove altresì gli impianti idroelettrici della tipologia "in corpo traversa" che non determinino sottensione di alveo naturale ovvero l'utilizzo energetico delle portate di Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico da rilasciare immediatamente a valle dei prelievi ed eccedenti rispetto alle esigenze dell'ittiofauna, nonché il recupero di efficienza energetica degli impianti esistenti e gli usi marginali della risorsa idrica a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale."

diventerebbe
16.4.6 Promuovere determinate tipologie di produzione idroelettrica (Azo3_2Ivc)

"Fatte salve le prescrizioni di cui al Piano paesaggistico regionale per le aree montane come individuate alla tavola P4 del PPR ovvero specificate alla scala di maggior dettaglio dai piani urbanistici comunali (articolo 13 del PPR, commi 11, 12 e 13) e quelle definite per le zone fluviali "interne" (PPR, art. 14, co.11) e altresì le prescrizioni degli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione regionale e di bacino del Fiume Po, la CMTto promuove gli impianti di produzione idroelettrica che prevedono l'uso plurimo della risorsa già sfruttata a scopo irriguo e a scopo potabile (o derivabile in futuro a tali scopi), cioè che consentano un doppio uso della medesima acqua senza incidere in maniera cumulativa sulla risorsa idrica e sui corpi idrici naturali; la CMTto promuove altresì gli impianti idroelettrici della tipologia "in corpo traversa" che, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni regionali e di bacino, non determinino sottensione di alveo naturale e consentano l'utilizzo energetico delle portate di Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico da rilasciare immediatamente a valle dei prelievi ed eccedenti rispetto alle esigenze dell'ittiofauna, nonché il recupero di efficienza energetica degli impianti esistenti e gli usi marginali della risorsa idrica a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale."

pag. 294 ultimo periodo del paragrafo 18.2.1

"Rispetto ai rinnovi di concessioni di derivazioni idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), la CMTò può prendere in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell'utente, anche al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, mediante l'utilizzo di criteri di valutazione da individuare in apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto indicato in un specifico documento di linee guida da predisporre in attuazione del PTGM"

per coerenza con le modifiche proposte alle norme, diventerebbe
"Rispetto ai rinnovi di concessioni di derivazioni idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), la CMTò può prendere in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell'utente, anche al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, mediante l'utilizzo di criteri di valutazione *eventualmente* da individuare *anche* in *un* apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto *eventualmente* indicato in un specifico documento di linee guida *che potrà essere predisposto* in attuazione del PTGM"

pag. 362 Art. 34 IPE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

in coerenza con le modifiche alle norme

"A tal fine individua "aree preferibili", "aree neutre" e "aree problematiche" per la collocazione degli impianti idroelettrici, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità e/o valenza ecologiconaturalistica e/o ambientale-paesaggistica dei luoghi."

diventerebbe

"A tal fine individua "aree di repulsione" (o "aree di attenzione" in conformità al PEAR) e "aree di esclusione" (o "aree non idonee" in conformità al PEAR" per la collocazione degli impianti idroelettrici, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità e/o valenza *ecologico-naturalistica* e/o ambientale-paesaggistica dei luoghi."

18 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE SISTEMI NATURALI		
	Contributo trasmesso con e mail ordinaria del 18/04/2023 e chiarito su due punti con e mail ordinaria del 02/05/2023 (funzionario Simonetta Alberico)	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
18.1 A	Osservazioni sulle NTA ARTICOLO 1 NFC - NATURA, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO: - si segnala che al comma 3 è sbagliata la sigla del Piano territoriale: è indicato PPR anzichè PTR	Si richiede la correzione (Rif. par. 5.3.1)
18.2 A	ARTICOLO 5 ATAD - ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO PTGM: - si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L. 394/1991 il piano del parco "sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici". Di conseguenza il comma 5 riportante la dicitura "gli enti gestori delle aree naturali protee conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTGM. Dall'approvazione del PTGM gli enti gestori delle aree naturali protette non possono adottare nuovi strumenti di pianificazione o revisioni al proprio strumento che non siano comprensive dell'adeguamento al PTGM" non è corretta.	Si propone Lo stralcio del comma 5. (Rif. par. 5.3.1)
18.3 A	ARTICOLO 19 IVAU - INFRASTRUTTURE VERDI IN AMBITO URBANO: - il riferimento per i 45 mq di verde urbano è la carta di Bologna. Da valutare se mantenere l'indicazione come obiettivo, o se inserirlo come indirizzo: "(I) La Città metropolitana promuove il raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla Carta di Bologna per l'Ambiente di aumentare la dotazione di verde urbano portandola entro il 2030 alla quota di 45 mq per abitante"	Si richiede di valutare l'inserimento dell'indirizzo indicato (rif. par. 5.3.5)
18.4	ARTICOLO 20 MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI	Si richiede la correzione indicata (rif. par. 5.3.6)

A	<p>IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI, CATALOGO "CIRCA":</p> <p>- si evidenzia che la dicitura del comma 2, che recita "(DA) <i>Eventuali impatti negativi residui, che sia possibile evitare o mitigare,...</i>" deve essere così corretta: "(DA) <i>Eventuali impatti negativi residui, che non sia possibile evitare o mitigare</i>"</p> <p>- il testo del comma 7 necessita della seguente correzione lessicale: "<i>La CMTa predispone ed aggiorna il Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale (CIRCA), in collaborazione con gli Enti Locali, gli Enti gestori delle aree naturali protette e altri soggetti del territorio,. Esso è uno strumento tecnico-operativo di supporto all'Ente e messo a disposizione dei Comuni,....</i>"</p> <p>- al comma 8 il rimando corretto alle Linee Guida è il comma 10 e non il comma 1, come indicato.</p>	
18.5 A	<p>ARTICOLO 21 RES - FABBISOGNO RESIDENZIALE:</p> <p>- si ritiene utile integrare il comma 2 con l'aggiunta della seguente specificazione: "<i>Deve essere garantita la salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi individuati nella tavola PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi, evitando la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio</i>"</p>	Si provvede ad integrare in tal senso il comma 2 dell'art. 21 (rif. par. 5.3.7)
18.6 NA	<p>ARTICOLO 28 RUR - AREE ED INSEDIAMENTI RURALI ED AGRICOLI:</p> <p>- il comma 3 è di difficile applicazione diretta in quanto non è chiaro quali sono i criteri per definire un impatto negativo</p>	La presenza di impatti negativi verrà valutata per ogni caso specifico nelle successive fasi pianificatorie e progettuali. La ratio del comma 3 non è quella di definire cosa si intenda per impatto negativo, ma è quella di ricercare la massima tutela delle aree agricole.
18.7 A	<p>ARTICOLO 32 BIS - BOSCHI, FORESTE E AREE NON COSTITUENTI BOSCO:</p> <p>- considerato il ruolo fondamentale di connettività ecologica svolto dalle formazioni arboree o arbustive (es. filari, siepi</p>	Si provvede a modificare ed integrare in tal senso il comma 5 ed il comma 7 dell'art. 32Bis. (rif. par. 5.3.11)

	<p>campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati), anche non costituenti bosco, proponiamo il riconoscimento di un valore di direttiva (DA) al comma 5, anziché di semplice indirizzo (I).</p> <p>- dopo il comma 7 valutare la possibilità di integrare con un ulteriore comma: (I) Si invitano i Comuni ad inserire nei Regolamenti comunali di polizia rurale la disposizione di salvaguardia degli esemplari arborei su filare, di diametro maggiore di 40 cm, fatte salve necessità di abbattimento dettate da motivi di sicurezza.</p>	
18.8 A	<p>ARTICOLO 41 SAP - SPAZI APERTI PERIURBANI (SAP):</p> <p>- al fine di una maggiore chiarezza applicativa e affinché le indicazioni relative agli SAP possano avere un riconoscimento ufficiale a livello normativo, si propone la modifica del comma 6, nel seguente modo: “(DA) I Comuni ricompresi all'interno del Limite degli Spazi Aperti periurbani dell'area torinese (SAPTo) di cui al comma 3 precedente che presentino almeno 100 ettari di SAP e, facoltativamente, gli altri Comuni, predispongono un elaborato – Schema SAP, allegato alla Relazione Illustrativa, con la descrizione dei valori e delle eventuali criticità presenti in queste aree, a partire da quelli identificati dal PPR e dalle Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Perirubani (SAP e SAPTo). Essi, inoltre, riportano nella tavola in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano, la perimetrazione dei “Paesaggi perirubani omogenei” predisposta secondo le indicazioni di cui al seguente comma 10, e rispe o ai quali includono specifiche disposizioni a livello di apparato normativo. “</p>	Si provvede ad integrare in tal senso l'art. 41, comma 6 (rif. par. 5.3.14)
18.9 A	<p>ARTICOLO 42 RIV - RETE METROPOLITANA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI:</p>	Si provvede ad integrare e correggere in tal senso l'art. 42 (rif. par. 5.3.15)

- al comma 9 il riferimento corretto da inserire è al comma 19 e non al comma 24

- al comma 12, il riferimento corretto è al comma 1, le ere b. e c. e non, come indicato, al comma 2.

- dopo il comma 12, come ulteriore suggerimento per l'implementazione della Rete di IV di livello locale all'interno dei piani urbanistici locali, si propone l'inserimento di un ulteriore "comma 13" con il seguente indirizzo: "(I) I Comuni ricorrono alla perequazione urbanistica al fine di perseguire, oltre ad una maggiore equità di distribuzione di oneri e vantaggi tra i cittadini, il miglioramento della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica, anche attraverso il ricorso alle forme di compensazione di cui al precedente articolo 20"

- il titolo del paragrafo "CRITERI PER I PIANI SETTORIALI E I PIANI DEL VERDE, PIANI GESTIONALI" va integrato con "E I REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE" in quanto anch'esso è uno degli strumenti fondamentali per la tutela e valorizzazione delle infrastrutture verdi.

- dopo il comma 16 è utile aggiungere un ulteriore "comma 17" con il seguente indirizzo: "(i) I comuni aggiornano ed integrano il loro Regolamento di Polizia rurale definendo modalità di pratiche agricole "sostenibili" per il clima e l'ambiente, come previste dalla nuova PAC. (greening, diversificazione delle colture, mantenimento, ove presenti, dei pascoli permanenti, mantenimento o costituzione delle aree di interesse ecologico – EFA - Ecological Focus Area). In particolare, per le aree rurali di interesse ecologico AVE, prescrivono il mantenimento, la riqualificazione ed il miglioramento delle siepi alto arbustive, laddove presenti e della vegetazione lungo il reticolo idrografico minore"

18.10 A	<p>ARTICOLO 44 CORR - FASCE PERIFLUVIALI, PERILACUALI, TERRITORI CONTERMINI, CORRIDOI DI CONNESSIONE ECOLOGICA (CORRIDOR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 6, lett. a) il riferimento corretto a cui rimandare è il “comma 9, lettera d.” e non il “comma 10” - al comma 12 va eliminata, a seguito di un refuso, la seguente porzione di frase “in aggiunta a quanto stabilito al comma 9 per le fasce perifluviali e “ e, alla lettera b. la parola “naturali” va corretta in “naturalità” - al comma 14 va eliminata, a seguito di un refuso, la seguente porzione di frase “in aggiunta a quanto stabilito per le fasce perilacuali al comma precedente ed” 	Si provvede a correggere in tal senso l’art. 44 (rif. par. 5.3.16)
18.11 A	<p>ARTICOLO 45 APROT- AREE NATURALI PROTETTE, AREE CONTIGUE, AREE DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ (RETE NATURA 2000) E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ci si è resi conto che, per mera dimenticanza, al comma 2 non sono state citate tra le altre aree individuate e proposte nella tavola PP6 come elementi facenti parte della Rete di IV i Siti di Interesse metropolitano. Si segnala, pertanto la necessità di integrare il comma con una lettera “c.” e con la seguente dicitura: “i Siti di Interesse metropolitano (SIM), ulteriori aree caratterizzate da elementi faunistici o floristici di particolare rarità a livello metropolitano che dal punto di vista ecologico hanno il ruolo di core area.” - in conseguenza dell’integrazione precedente, il comma 3, dopo le parole “(DA) Nelle aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia” necessita di essere integrato con le parole e nei SIM” - si ritiene che quanto riportato nel comma 4, dal momento che si riferisce a elementi ufficialmente riconosciuti come di prioritario 	Si provvede a integrare e correggere in tal senso l’art. 45 (rif. par. 5.3.17)

	<p>valore naturalistico e ambientale (Aree protette e Siti della Rete Natura 2000), debba avere valore cogente di direttiva (DA) non di semplice indirizzo. D'altra parte sono già comunque esplicitate le possibili deroghe ("Fatto salvo quanto definito dai piani d'area, piani naturalistici e piani di gestione, deve essere evitato il passaggio di nuove infrastrutture stradali, fatta salva la dimostrata impossibilità di diversa localizzazione delle stesse....."). Si ritiene, inoltre, utile inserire esplicito rimando al comma 1, le era f) dell'art. 46. - si suggerisce lo spostamento all'interno del paragrafo "RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA....del comma 6 che recita "(DA) I piani di gestione dei siti della Rete natura 2000 di competenza della CMT0, in coerenza con le misure di conservazione, integrandosi con i piani d'area o naturalistici se presenti, seguono le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica definendo vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio, misure di tutela degli elementi di importanza naturalistica e relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2, le. c) dell'art.18 del PPR."</p>	
18.12 A	<p>Per quanto riguarda l'elaborato Tavola PP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture verdi: Da un confronto tra le previsioni di tracciati viari in nuova sede presenti nell'elaborato Tavola PP4 Progetti di viabilità e l'evidenziazione di varchi ecologici che è necessario preservare risultano alcune interferenze che si ritiene necessario approfondire al fine di ricondurle a scelte maggiormenti coerenti in fase di redazione del progetto definitivo. Si ritiene utile inserire in legenda la voce specifica "aree umide", al fine di rendere più facile l'applicazione delle indicazioni normative del comma 7 dell'art. 42</p>	Si provvede ad integrare/modificare la tav PP6 in tal senso. (rif. par. 5.1.4 e 5.4.4)
18.13 A	<p>Per quanto riguarda l'elaborato "Linee Guida per gli spazi aperti periurbani - SAP, si segnala che:</p>	Si chiede all'Unità di progetto di apportare tali correzioni e di effettuare le verifiche

	è necessario correggere un refuso a pagina 60 ((dicitura di errore presente sopra l'immagine) e verificare perché l'allegato 2 – "Carte di uso del suolo" non contiene la cartografia citata Si chiede all'Unità di progetto di apportare tali correzioni	richieste. (rif. par. 5.4.5)
18.14 A	Nell'elaborato Relazione Illustrativa: la numerazione delle pagine passa direttamente da pag. 198 a pag. 246. Serve verificare se sono stati omessi dei capitoli o se si tratta di mero errore di impaginazione. A Pag. 302 è da rivedere il terzo capoverso perchè ci sono una serie di errori lessicali.	Si chiede all'Unità di progetto di verificare e apportare le correzioni. (rif. par. 5.5.8)

19	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	
	Rif. Protocollo CMT0 n. 58594 del 26/04/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
19.1	<p>Ivrea</p> <p>- per l'intervento 13 si confermano le contro-osservazioni già formulate dello screening di VAS, agli atti ed inviate in precedenza (Novembre 2021) rif.to scheda 2 prot. n. 75251 del 13.07.2021- Osservazione alla proposta tecnica di Progetto Preliminare " non accoglibile per mancanza di elementi tecnici progettuali che consentano di valutare il rispetto della normativa stradale in termini di costruzioni di strade extraurbane e che garantiscano la rispondenza del tracciato proposto ad una categoria C2 in termini plano-altimetrici, oltre alle verifiche necessarie sulle fasce di rispetto stradali e del canale".</p> <p>- per l'intervento 196, analogamente al precedente, agli atti, è stata presentata specifica osservazione con nota prot. n. 43956 del 21/4/21 (allegata), di cui si confermano i contenuti.</p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 8. 1 e 8.2 della Città di Ivrea.
19.2	Rivoli	Costituisce controdeduzione all'osservazione n. 10.1 della Città di Rivoli

	<p>- per l'intervento 83 si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico, in vicinanza del sistema autostradale e tangenziale. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti più generali e di interesse sovraordinato.</p> <p>- per l'intervento 85 si condividono i principi e le osservazioni esposte dal Comune, ma occorre che il PTGM preveda comunque un'indicazione specifica riguardo l'infrastruttura di collegamento tra la SP 184 e il sistema tangenziale, non solo per la funzione di collegamento ad esso, ma affinché venga garantita ampia e funzionale accessibilità all'ospedale e penetrazione da e verso Torino da parte dei Comuni gravitanti sulla Val Sangone e sulla Collina Morenica. Oltre all'intervento identificato quale potenziamento della viabilità indicata attualmente in PTGM, non si ravvisano soluzioni alternative.</p>	
19.3	<p>Poirino</p> <p>non si riscontrano elementi e o osservazioni da riscontrare o controdedurre puntualmente. Nulla da rilevare</p>	
19.4	<p>Moncalieri</p> <p>- per l'osservazione 1 (Collegamento asse viario Viale Europa con Via Madre Teresa di Calcutta) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico, in vicinanza del sistema autostradale e tangenziale. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli</p>	Costituisce controdeduzione all'osservazione n. 9.1 della Città di Mocalieri

aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile.

- per l'osservazione 2 (Svincolo su A55 in prossimità di punto di interscambio e stazione ferroviaria e contestuale soppressione barriera in zona Vado' Trofarello) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture che coinvolgono il sistema tangenziale (necessità di confronto con il Concessionario e il Ministero) e di carattere locale e comunale, in un contesto viario piuttosto critico. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile; l'intervento risulta molto complesso da un punto di vista tecnico normativo e necessita di un confronto ed un approfondimento con il concessionario autostradale

- per l'osservazione 3 (e contestuale soppressione barriera in zona Vado' Trofarello) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi, ma altresì infrastrutture che coinvolgono il sistema autostradale (necessità di confronto con il Concessionario e il Ministero), implicanti elementi caratterizzanti il contratto di concessione. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato.

- per l'osservazione 4 (Collegamento Asse viario Corso Trieste – Corso Unità) si rappresenta che non riguarda infrastrutture di specifica competenza e di gestione attualmente da parte degli Uffici scriventi. Eventuali controdeduzioni sono pertanto di

	<p>competenza dell'unità di progetto nella sua collegialità per gli aspetti piu' generali e di interesse sovraordinato. Si ritiene che da un punto di vista prettamente tecnico - funzionale la scheda sia accoglibile e condivisibile, nell'ottica del miglioramento di tutto il sistema infrastrutturale del territorio metropolitano</p>	
--	---	--

20	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE AZIONI INTEGRATE EE.LL. - FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA DEL TERRITORIO	
	Contributo anticipato con e mail ordinaria del 26/04/2023, pervenuto al prot. n. 60381 del 28/04/2023. Controdeduzioni formulate anche a seguito di scambio di email ordinarie del 13/04/2023 e del 02/05/2023	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
20.1	<p>Controdeduzioni ad osservazioni di Regione Piemonte L'impianto dell'elaborato <i>"Disposizioni tecnico – normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto"</i> è costruito per fornire un supporto e una metodologia per i funzionari che devono fornire un parere tecnico in materia di tutela del suolo nel quadro dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Pertanto il riprendere tal quali <i>"stralci di normativa del PAI"</i> è finalizzato all'obiettivo di cui sopra. Si fa presente inoltre che dal 2001 ad oggi ci sono state numerose varianti al PAI, c'è stata anche la redazione del PGRA ma sostanzialmente l'impianto normativo non è mutato. Va da sé che, poiché il PTGM non sostituisce il PAI, chi si occupa di tutela del suolo deve sempre innanzitutto riferirsi alle norme di attuazione del PAI con i futuri aggiornamenti.</p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.20 della Regione Piemonte
20.2	<p>Si ritiene che sia la stessa normativa regionale che indica la necessità che uno strumento di pianificazione territoriale provinciale sia caratterizzato da elaborati descrittivi sotto forma di relazioni e illustrazioni cartografiche, ai fini della comprensione del testo.</p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.21 della Regione Piemonte

	<p>Ai fini dell'aggiornamento continuo delle perimetrazioni dei dissesti (non solo di tipo idraulico) l'art. 15 comma 5 delle norme di attuazione del PTGM specifica:</p> <p><u>5. In ragione del continuo evolversi del processo di aggiornamento degli strumenti urbanistici generali al PAI e conseguentemente del quadro del dissesto del PTGM, i pareri di competenza della CMT0 nei procedimenti autorizzativi e in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI, si basano sui dati aggiornati, secondo lo schema di un piano-processo.</u></p> <p>Semmai, un'osservazione condivisibile avrebbe potuto essere: dove si reperiscono i dati aggiornati? E allora si potrebbe aggiungere all'art. 15 comma 5 <i>"sul Geoportale della Regione Piemonte di cui al link: https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/ - servizio difesa del suolo"</i>.</p>	
20.3	<p>Per quanto concerne gli aggiornamenti si veda la risposta alla precedente osservazione, rimarcando ancora che uno strumento di pianificazione territoriale a scala provinciale/metropolitana deve fornire una rappresentazione del quadro del dissesto, specificando che non è cristallizzata ma si aggiorna nel tempo.</p> <p>Per quanto riguarda le campiture di rappresentazione disegnate da tecnici del CSI Piemonte, questi ultimi dichiarano che alla scala di rappresentazione 1:100000 non è possibile utilizzare le campiture proposte dalla DGR 7/4/2014 n. 64-7417 o ancora dai "Quaderni del Servizio Geologico Nazionale" pensati, rispettivamente, per le scale 1:10000 e 1:50000.</p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.22 della Regione Piemonte
20.4	<p>Infatti non sono stati più riproposti gli abitati da consolidare che invece erano presenti nel PTC2. Si può comunque aggiungere che non esiste più tale vincolo, nella relazione <i>"Disposizioni tecnico - normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)"</i></p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.23 della Regione Piemonte
20.5	<p>Si prende atto, quando si sono iniziati i lavori di redazione del</p>	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.23 della Regione Piemonte

	PTGM il dato presentava un valore inferiore. Si correggerà il dato.	
20.6	Ci dica la Regione quali rilocalizzazioni sono state attuate, dal momento che è sua competenza e l'osservazione sarà accolta.	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.23 della Regione Piemonte
20.7	Osservazione accolta.	Costituisce controdeduzione alle osservazioni 2.24 della Regione Piemonte
20.8	<p>Controdeduzioni alle osservazioni di Città di Torino</p> <p>Come già precisato nella risposta alle osservazioni del Comune di Moncalieri, si ribadisce che l'art. 16 comma 7 delle NdA, soprattutto nel passaggio "può costituire integrazione ed aggiornamento delle Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo e quadro del dissesto" non è stato scritto dalla struttura RA5, pertanto non è lo scrivente a dovere controdedurre o decidere di accogliere l'osservazione. Come detto più volte in occasione di riunioni tecniche, nel parlare di invarianza idraulica si è deciso di rimanere ad un livello volutamente generico e, se vogliamo, superficiale, questo perché in Piemonte non esiste una normativa regionale. A meno che, ma questa decisione non compete a RA5, non si decida di prendere pari pari la normativa lombarda o del Friuli Venezia Giulia (ad esempio) o di rimandare ad essa.</p> <p>Anche l'art. 16 c. 9-10 delle NdA non è stato "partorito" da RA5.</p>	La controdeduzione all'osservazione 7.1 della Città di Torino è stata rielaborata in seguito agli scambi di e mail ordinarie del 13/04/2023 e del 02/05/2023 ed alle interlocuzioni tra uffici
20.9	<p>Controdeduzioni alle osservazioni della Città di Moncalieri</p> <p>Si aggiunge a quanto detto sopra per le osservazioni della Città di Torino che nel PTC2 ci si era spinti ad un maggior livello di dettaglio, ma la scelta non ha conseguito i risultati attesi, pertanto non è consigliabile in un piano territoriale definire i tempi di ritorno in assenza di una normativa nazionale o regionale chiara.</p>	La controdeduzione all'osservazione 9.3 della Città di Moncalieri è stata rielaborata in seguito agli scambi di e mail ordinarie del 13/04/2023 e del 02/05/2023 ed alle interlocuzioni tra uffici

21 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE BONIFICHE, RIFIUTI E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI – UFFICIO RIR	
Contributo pervenuto con e mail ordinaria del 18/04/2023 e del 02/05/2023	
SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
<p>21.1 Preso atto che il PTGM ha operato la scelta, autonoma rispetto alle previsioni della Variante "Seveso" al PTC che ne costituirà piano di settore, di escludere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita dalle aree di danno degli stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015, l'osservazione della Regione risulta coerente.</p> <p>Pertanto, si ritiene che si possano operare le seguenti scelte ai fini del recepimento:</p> <p>a) stralciare la lettera b) , salvo che essa non sia obbligatoria ai sensi del PPR;</p> <p>b) aggiungere oltre alle aree di danno, le aree di esclusione degli stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 (ed eventualmente: quelle degli stabilimenti sottosoglia di cui all'articolo 19 del d.lgs.105/2015), come determinate dai piani urbanistici comunali secondo le norme della Variante "Seveso" al PTC</p> <p>c) aggiungere le aree di esclusione, nel solo caso che le strutture di vendita siano classificate come categoria B del d.m. 09/05/2001.</p> <p>La prima scelta è la più semplice e anche la meno cautelativa dal p.d.v. ambientale, ma la più coerente con l'impostazione della Variante Seveso al PTC.</p> <p>La seconda è anche semplice e facilita il compito ai comuni e ai privati in sede di localizzazione. E' la più cautelativa.</p> <p>La terza scelta è la più coerente con la Variante Seveso al PTC. Intermedia dal p.d.v. cautelativo. Complica le verifiche.</p>	<p>Costituisce controdeduzione all'osservazione 2.40 della Regione Piemonte, la scelta tra le alternative proposte è stata condivisa con l'Unità di progetto PTGM, discussa nella riunione dell'organo tecnico del 27/04/2023 e confermata in ultimo dall'ufficio RIR con e mail ordinaria del 02/05/2023</p>

21.2	<p>La dicitura della relazione illustrativa individua queste tre casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comuni sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante alla data di adozione della Variante (22.05.2007), sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, non si possono adottare varianti strutturali ai PRG per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla Variante Seveso. - i comuni già dotati di Elaborato RIR alla data di approvazione della Variante (12.10.2010) integrano l'Elaborato con uno studio allargato all'intera "Area di osservazione" come definita all'art. 8 delle NdA della Variante Seveso, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - <i>adozione di variante strutturale al PRG;</i> - <i>adozione di variante parziale al PRG, se la stessa interessa, anche solo marginalmente, zone interne all' Area di osservazione;</i> - <i>adozione di variante al PRG a seguito di modifiche allo stabilimento, che comportano variazioni nelle caratteristiche delle Aree di danno ex art. 7 delle NdA;</i> - i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso predispongono l'Elaborato RIR, in quanto potenzialmente soggetti a subire gli effetti degli stabilimenti ubicati in comuni contermini. <p>Si ritiene che l'osservazione della Regione riguardi l'ultimo punto.</p> <p>L'osservazione è corretta e si suggerisce di recepirla modificando così il punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso predispongono l'Elaborato RIR, se vi ricadono gli effetti, diretti o indiretti, degli stabilimenti ubicati in comuni contermini. <p>Inoltre si rileva che il primo punto non è coerente con l'effettiva Norma della Variante Seveso al PTC che prevede che: i comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione</p>	<p>Costituisce controdeduzione all'osservazione 2.41 della Regione Piemonte</p>
------	--	---

urbanistica entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, non si possono adottare varianti strutturali ai PRG per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla Variante Seveso.

Pertanto i comuni soggetti all'obbligo di adeguamento (che non coincide con quello di dotarsi di elaborato RIR) sono tutti i comuni e non solo quelli sede di stabilimento.

Si chiede di modificare il punto della Relazione Illustrativa.

Per quanto riguarda infine, la sollecitazione della Regione a *integrare nel nuovo testo normativo i contenuti delle specifiche note esplicative prodotte*, l'Ufficio resta a disposizione per dare il proprio contributo qualora, dal punto di vista urbanistico, la Città Metropolitana intendesse procedere in tal senso, tenendo conto che tale recepimento comporta una riscrittura di molte parti della Variante Seveso e quindi sembrerebbe configurarsi più come una revisione e adeguamento normativo della Variante stessa quale piano di settore, che non come adempimento da attuare nell'ambito del PTGM.

22	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE – UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL CICLO INTEGRATO RIFIUTI	
	Contributo pervenuto con e mail ordinaria del 27/04/2023 (funzionario Agata Fortunato)	
	SINTESI DEL CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONI
	Vengono proposte le seguenti modifiche	
22.1	<p>Relazione Illustrativa <u>Si propone la seguente riformulazione del titolo del cap. 16.4.5 e del testo del paragrafo ivi contenuto:</u> 16.4.5 Applicare i criteri localizzativi per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (Azo1_2le)</p> <p><i>A tal fine la CMTo provvede, in attuazione di quanto previsto alla norma regionale, alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), si tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.</i></p> <p><i>I vincoli di cui sopra costituiscono indirizzo ed orientamento per la progettazione degli impianti (che dovranno darne evidenza negli elaborati progettuali) e sono altresì indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo.</i></p> <p><u>Inoltre, poiché il paragrafo 16.4.5 viene richiamato più volte nella Relazione Illustrativa, si richiede di correggere e riportare il titolo del paragrafo così come è stato modificato</u></p>	Costituisce controdeduzione all'osservazione 2.49 della Regione Piemonte.
22.2	<p><u>Si propone la seguente riformulazione dell'art. 6, comma 4 delle NdA</u> 4. Il PTGM, in attuazione della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 70 del 22 dicembre 2022 (D.Lgs 152/2006, art. 197 c. 1 lettera d), individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti – avvio del procedimento e fase transitoria), nelle more della approvazione dello strumento di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti gestione rifiuti, riconosce il Programma provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR 2006,</p>	Costituisce controdeduzione all'osservazione 2.49 della Regione Piemonte.

approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006, fino all'approvazione degli indirizzi e criteri di cui all'Articolo 33, che costituiscono strumento di attuazione del PTGM.

Si propone la seguente riformulazione dell'art. 33 delle NdA

1. Il PTGM, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, sentita la Conferenza d'ambito, i Consorzi di area vasta e i Comuni territorialmente interessati, individua le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.

2. La documentazione di progetto riferita agli impianti di rifiuti dovrà dare evidenza dell'applicazione dei vincoli di cui al comma 1, che costituiscono riferimento per la progettazione degli impianti e per la loro valutazione, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Per la localizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nelle more della adozione dello strumento di cui al comma 1:

a. si applicano le disposizioni del PTGM ove applicabili, ovvero le disposizioni del Consiglio Metropolitan di cui alla Delibera n. 70 del 22 dicembre 2022, con il relativo grado di efficacia;

b. è preferenziale l'utilizzo di aree degradate non ripristinabili alle condizioni naturali di origine.

4. Nella realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere previste adeguate mitigazioni/compensazioni ambientali, in coerenza con lo strumento di cui al comma 1 e degli altri atti della CMTa approvati in attuazione del comma 1.

5. CONCLUSIONI

Al fine dell'espressione del Parere Motivato VAS, sono stati valutati i contenuti del Piano e le analisi riportate nel Rapporto Ambientale (come già dettagliato al precedente cap. 3), nonché le previsioni per il monitoraggio, le osservazioni presentate sia nei confronti del Piano che del Rapporto Ambientale dai soggetti competenti in materia ambientale e dalle direzioni costituenti l'organo tecnico.

I pareri ed osservazioni trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale nonché dai soggetti interessati sono stati tutti valutati e sono stati di supporto nel definire le necessarie integrazioni alla documentazione di piano, finalizzate a migliorarne la sostenibilità ambientale.

Le controdeduzioni alle osservazioni illustrate al precedente capitolo 4a e 4b in alcuni casi hanno introdotto elementi di chiarimento o richiamato aspetti già contenuti nella documentazione agli atti, in altri casi hanno evidenziato la necessità di un recepimento dei contributi e delle osservazioni nella documentazione di piano che dovrà essere opportunamente integrata come di seguito dettagliato, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale del PTGM.

5.1 Integrazioni/modifiche al Rapporto Ambientale

Viene rilevato che alcune osservazioni non sono state accolte perché richiedono al RA un livello di approfondimento di analisi degli effetti ed impatti sulle componenti ambientali che alla scala di pianificazione del PTGM risultava non possibile. Infatti il PTGM non individua localizzazioni precise dei nuovi insediamenti sulle quali si possano già effettuare puntuali valutazioni ambientali, ma individua criteri che hanno il compito di orientare la pianificazione locale verso scelte sostenibili che tutelino le sensibilità e vulnerabilità territoriali.

Sono state accolte le osservazioni che richiedono puntuali modifiche ed integrazioni al RA volte a rendere più completa l'analisi di coerenza delle azioni di piano con la pianificazione sovraordinata e con quella metropolitana, nonché con i piani di gestione delle aree protette, la definizione del quadro di riferimento e l'individuazione delle criticità per la futura valutazione degli effetti ambientali derivanti dai progetti dei nuovi insediamenti.

Per quello che più da vicino interessa il suo profilo di integrazione ambientale, è bene sottolineare che i contenuti del PTGM, non sono direttamente autorizzativi di interventi infrastrutturali e azioni trasformative dello stato dei luoghi. Le valutazioni più approfondite verranno affrontate nel corso delle successive procedure autorizzative dei progetti. In quelle sede le direttive e gli indirizzi dettati dal PTGM orienteranno le valutazioni ambientali nell'ottica del perseguimento della massima sostenibilità delle scelte pianificatorie e progettuali.

Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità per il livello di pianificazione proprio del PTGM di farsi carico di verifiche dettagliate di impatto dei singoli interventi sulle diverse componenti ambientali, della presenza comunque di fasi pianificatorie e/o progettuali successive, obbligatorie per legge, in cui tali effetti possono essere compiutamente analizzati dagli Enti responsabili, con il concorso di tutti soggetti chiamati ad esprimere i pareri di competenza, si concorda con l'impostazione del RA che rinvia tali approfondimenti alle successive fasi di inserimento nella pianificazione territoriale e di progettazione degli interventi.

In riferimento all'istruttoria condotta sul Rapporto Ambientale ed in conseguenza delle osservazioni e dei contributi pervenuti, si richiede che vengano apportate al RA le modifiche/integrazioni di seguito indicate.

5.1.0 Si richiede di integrare il RA con un approfondimento che illustri più nel dettaglio come le alternative considerate abbiano guidato le scelte di piano. (rif. [osservazioni 6.4 e 7.7](#))

5.1.1 Il Capitolo 4 - *Sintesi della Valutazione dello stato di attuazione e Monitoraggio finale del PTCP2* contenuto nel RA dovrà essere integrato con un approfondimento su come il PTGM faccia propria l'importante eredità del PTCP2 e si ponga come prioritari alcuni obiettivi che non hanno trovato pienamente raggiungimento nella precedente pianificazione (rif. [osservazione 6.3](#))

5.1.2 Il Capitolo 6 – *Quadro di riferimento strutturale ambientale* dovrà essere così integrato:

- nella scheda 6.6 - *Sistema dell'ambiente naturale: il suolo e il consumo della risorsa* dovrà essere citato come utile riferimento il documento "Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale" approvato da Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 88-13271, attualmente in fase di revisione ([rif. osservazione 2.27](#));
- nella scheda 6.7 - *Sistema delle infrastrutture verdi, blu ed aree protette* dovrà essere segnalato per completezza che risulta in fase di aggiornamento la Banca dati geografica delle Zone Umide (Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, DGR 28.07.2009, n. 64-11892) ([rif. osservazione 6.11](#)); tale scheda dovrà essere integrata con una descrizione ed un riferimento esplicito alle aree individuate dal Piano Faunistico Venatorio che necessitano di particolare tutela per la conservazione degli habitat naturali, e perché deputate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura); analogamente dovranno essere inseriti i riferimenti e le considerazioni riguardanti il Piano Ittico ([rif. osservazioni 15.2 e 15.3](#));

- nelle schede 6.8 – *Sistema insediativo residenziale* e 6.9 – *Sistema insediativo produttivo ed impianti*, si dovrà illustrare come le competenze di Città Metropolitana di cui all’art. 4 della L.R. 52/2000, con particolare riguardo alle lettere a), b) e c), contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo legato alla compatibilità acustica delle trasformazioni a scala territoriale, richiamando anche tra gli elementi da verificare per la compatibilità acustica l’eventuale necessità di Piani di Risanamento, ai sensi della L.R. 52/2000, articoli 13 e 14. (rif. **osservazioni 6.5 e 7.4**) Dovrà altresì illustrare sinteticamente le attività della Città Metropolitana ai sensi del DM 29/11/2000 e del D.Lgs. 194/05 per la redazione del Piano (rif. **osservazione 7.5**).

5.1.3 il Capitolo 8 *Verifica di coerenza con il quadro programmatico* dovrà prevedere:

- la sintesi puntuale degli elementi che costituiscono coerenza tra PTGM, PTR e PPR. (rif. **osservazione 2.2**);
- la verifica della coerenza tra i contenuti del PTGM ed i contenuti dei Piani d’area e dei Piani naturalistici e Piani di gestione delle aree protette (rif. **osservazioni 2.5 e 2.43.1**);
- la verifica di coerenza dei contenuti del PTGM con il Piano Forestale Regionale (DGR 23 Gennaio 2017, n. 8-4585, Legge Regionale 4/2009, art. 9 - Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027) (rif. **osservazione n. 2.15**);
- la verifica di coerenza dei contenuti del PTGM con il PRMT (rif. **osservazione 2.18**);
- la verifica di coerenza dei contenuti del PTGM con il Piano faunistico venatorio in quanto lo stesso individua sul territorio delle aree che necessitano di particolare tutela per la conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura) e con il Piano Ittico (rif. **osservazioni 15.2 e 15.3**)

5.1.4 Il Capitolo 9 – *Valutazione dei potenziali effetti ambientali del PTGM* deve essere integrato con un’analisi ambientale di minima delle aree interessate dagli interventi viabilistici in relazione alla Rete Ecologica nella sua interezza, analogamente all’analisi svolta nell’Allegato 1 al RA – *Valutazione di incidenza* per l’analisi degli impatti di tali interventi sulle aree protette (rif. **osservazioni 6.6 – 6.7 – 18.12**) Si evidenzia a tale proposito che la tabella riportata a pag. 143 del RA relativa agli effetti delle azioni di piano per gli obiettivi Ob2_5_Migliore accessibilità (ferroviaria, viaria e intermodalità) alle diverse parti del territorio e Ob3_7_Efficienza e completamento dei collegamenti interni alla CMTTo e verso l’esterno, non segnala effetti sulle connessioni ecologiche. Tale matrice va quindi rivista in funzione dell’analisi richiesta sulla Rete Ecologica nel suo complesso.

Si richiede inoltre di specificare meglio che cosa si intenda per il parametro “Fragilità idraulica” e se tale parametro comprende gli effetti del Piano sulla componente qualitativa della risorsa idrica. Si richiede quindi di approfondire l’analisi degli effetti del Piano su questa componente con particolare attenzione al Mgoal_1. (rif. **osservazione 16.1**)

5.1.5 Il Capitolo 11 - *Misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali* dovrà fare riferimento alla documentazione di seguito riportata specificando altresì che tali riferimenti verranno tenuti in considerazione anche nella redazione delle *LG per le Infrastrutture Verdi* di cui all'art. 42 delle NdA del PTGM (**rif. osservazione 2.54**):

- aree agricole: manuali per le fasce tampone riparie arbustive-arboree e per le fasce tampone riparieerbacee, nonché criteri minimi per le fasce tampone vegetate, approvate con dgr n. 34-8019 del 7dicembre 2018;
- ambito forestale e attività selvicolturali: esperienze monitorate dal “Nucleo Monitoraggio Carbonio”;
- ambito non forestale (urbano e rurale): la dgr n. 24-4672 del 18/02/2022 “Disposizioni per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte – L. 221/2015, D.lgs n.34 del 3 aprile 2018” fornisce specifiche indicazioni circa le modalità di calcolo dei servizi ecosistemici di regolazione che contribuiscono alla mitigazione climatica con lo stoccaggio di carbonio (CO₂) e al mantenimento della qualità dell’aria con la rimozione degli inquinanti atmosferici, in ambito non forestale, nonché indicazioni per strutturare progetti idonei alla valutazione di “quote carbonio” da inserire sul mercato volontario del carbonio;
- verde urbano: d.m. n. 63 del 10.03.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde);
- linee guida per la gestione del verde urbano, promosse dal MATTM.

Il Capitolo 11 dovrà altresì contenere la seguente indicazione: *“I piani e le infrastrutture previsti nel Piano Territoriale dovranno, in fase di progettazione, tenere conto degli orientamenti tecnici contenuti nella Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 in particolare per quanto riguarda la definizione dei rischi climatici, le analisi di probabilità e dell’impatto nonché per l’individuazione, la valutazione, la pianificazione e l’attuazione di misure di adattamento pertinenti ed adeguate. Soprattutto per le infrastrutture connesse al settore trasporti dovrà essere valutata la neutralità climatica dell’infrastruttura con le modalità riportate nella Comunicazione sopra citata.”* (**rif. osservazione n. 6.9**)

5.1.6 L’Allegato 1 al RA – Valutazione di incidenza, dovrà essere integrato con uno specifico paragrafo relativo ai siti *Parco Naturale Mont Avic – ZSC IT1202000, della ZSC IT1205100 “Ambienti d’alta quota della Vallée de l’Alleigne” e della ZPS IT1202020 “Mont Avic e Mont Emilius* e rimando alle Misure di Conservazione Sito-Specifiche approvate con Deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2008 e n. 3061/2011, ed al Piano di gestione territoriale del Parco naturale Mont Avic approvato con Deliberazioni della Giunta regionale n. 794/2018. (**rif. osservazione 3.1**)

5.1.7 Si richiede di sostituire il termine “valenza ecologica” con il termine “valenza ecosistemica” laddove presente nel Rapporto Ambientale (**rif. osservazione 6.8**)

5.1.8 Si richiede di allegare al Rapporto Ambientale il “Documento tecnico: esame delle osservazioni e controdeduzioni alla proposta tecnica preliminare di PTGM” più volte citato.

5.1.9 Per definire in modo più completo il quadro di riferimento ambientale e territoriale, si richiede di allegare al Rapporto Ambientale due elaborati cartografici:

- Tavola delle sensibilità ambientali elaborata a partire dalla Tavola PP6_IV – *Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi*;
- Tavola delle pressioni ambientali elaborata sovrapponendo le criticità territoriali esistenti (es. aree di cava, siti oggetto di bonifica, viabilità). (**rif. osservazione 6.1**)

5.2 Modifiche ed integrazioni al Piano di Monitoraggio Ambientale

5.2.1 Si richiede di verificare che tutti gli indicatori citati nella documentazione di piano siano stati effettivamente inseriti nel Piano di Monitoraggio (**rif. osservazione 6.14**)

5.2.2 Si richiede di verificare la coerenza e l’allineamento degli indicatori prescelti con il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile SRSvS. (**rif. osservazione 6.15**)

5.2.3 Si richiede di integrare le tabelle da pagina 27 a 32 del Piano di monitoraggio al fine di mettere in relazione gli obiettivi, le azioni operative e gli indicatori proposti con gli articoli normativi correlati. (**rif. osservazione 2.55**)

5.2.4 Si richiede di integrare il set di indicatori nel seguente modo:

- inserire tra gli indicatori relativi alla Tematica acqua/biodiversità, l’indicatore di Stato Quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. (SQUAS), i cui dati dovranno essere acquisiti dalla rete di monitoraggio Regionale, gestita da A.R.P.A (**rif. osservazioni 6.17 e 16.2**);
- aggiornare gli indicatori SAL e SAC utilizzando la valutazione dello stato ecologico. Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici. Aggiornare altresì l’indicatore di Stato Chimico, previsto per le acque sotterranee, inserendo anche l’indicatore finalizzato a monitorare quelle superficiali. (**rif. osservazione 6.18**)

5.2.5 Si richiede di stralciare gli indicatori di contesto/attuazione:

- Superfici/ presenza di aree ad elevata connettività ecologica (FRAGM) valore assoluto e variazione % della superficie mq/%;
 - Superficie / presenza di aree ad elevata biodiversità per la classe di mammiferi mq/%;
- e di sostituirli con i seguenti indicatori di contesto/attuazione (definiti indicatori di sostenibilità nel RA):
- n - interventi di forestazione attuati/in corso di attuazione e variazione (n)
 - S - interventi di forestazione attuati/in corso di attuazione e variazione (S)

(rif. osservazione 6.20)

5.2.6 Si richiede di correggere la dicitura dell'indicatore di governance relativo al tema della biodiversità "*Strumenti di pianificazione locale che recepiscono la Rete Ecologica Provinciale e individuano la Rete Ecologica Locale*" (Azo4_4Iva) seguendo la dicitura corretta riportata all'art 42, comma 8 delle Nda che utilizza i termini *Rete ecologica di IV metropolitana* e di *Rete di IV di livello locale*. (rif. osservazione 6.23)

5.2.7 Si richiede di separare l'indicatore di governance relativo al tema della biodiversità "*Predisposizione di Linee guida per l'IV e supporto tecnico per il suo recepimento e implementazione negli strumenti urbanistici di scala comunale*" (Azo4_4Ivb) in due indicatori distinti. (rif. osservazione 6.23)

5.2.8 Si richiede di individuare, in condivisione con gli uffici dell'Ente, una procedura che permetta di implementare l'Osservatorio di Mosaicatura PRGC e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali al fine di monitorare le previsioni insediative delle varianti parziali. (rif. osservazione 2.36)

5.3 Modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione

5.3.0 Art. 1

Si segnala che al comma 3 è sbagliata la sigla del Piano territoriale: è indicato PPR anziché PTR (rif. osservazione 17.1)

5.3.1 Art. 5, comma 5.

Si richiede di stralciare il comma 5 dell'art. 5 "*Gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTGM. Dall'approvazione del PTGM gli enti gestori delle aree naturali protette non possono adottare nuovi strumenti di pianificazione o revisioni al proprio strumento che non siano comprensive dell'adeguamento al PTGM*", in quanto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione d'area al PTGM da parte degli enti gestori delle aree naturali protette non

trova riscontro nella normativa, nazionale e regionale, che regola tale tematica. (rif. [osservazione 2.4 e 18.2](#))

5.3.2 Art. 6

Si richiede di modificare il comma 4 dell'art. 6 nel seguente modo:

"4. Il PTGM, in attuazione della Delibera di Consiglio Metropolitano n. 70 del 22 dicembre 2022 (D.Lgs 152/2006, art. 197 c. 1 lettera d), individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti – avvio del procedimento e fase transitoria), nelle more della approvazione dello strumento di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti gestione rifiuti, riconosce il Programma provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR 2006, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006, fino all'approvazione degli indirizzi e criteri di cui all'Articolo 33, che costituiscono strumento di attuazione del PTGM". (osservazione [2.49](#))

5.3.3 Art. 15

Si propone di integrare il comma 5 con la dicitura "sul Geoportale della Regione Piemonte di cui al link: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigol> - servizio difesa del suolo". (rif. [osservazione 2.21](#))

5.3.4 Art. 16

Si richiede di modificare il comma 9 dell'art. 16 nel seguente modo:

*"9. Negli interventi di nuova urbanizzazione, le superfici degli spazi pubblici e privati aperti devono essere rese permeabili (es. grigliati inerbiti). La mancata esecuzione degli interventi permeabili dovuta a ragioni tecniche e/o ambientali **debitamente motivate** dovrà essere **compensata mitigata** mediante altre azioni di miglioramento della resilienza ambientale delle aree (es. adozione di tetti e pareti verdi) **e compensata secondo quanto indicato all'art. 20.**"* (rif. [osservazione 6.25](#))

Si richiede altresì di sostituire la dicitura "interventi di nuova urbanizzazione" contenuta al comma 9 dell'art. 16 delle NdA con la dicitura "interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente; ristrutturazione edilizia; sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, completamento, nuovo impianto", più allineata alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 56/77. (rif. [osservazione 7.2](#))

Si richiede, per una maggiore chiarezza sulla tematica dell'invarianza idraulica, di integrare l'art. 16 con un comma specifico riportante la seguente specifica progettuale di carattere generale :

“Per gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica ed edilizia la rete di drenaggio e le eventuali vasche di laminazione devono essere dimensionate in modo da garantire l’invarianza o la riduzione idraulica.

Il metodo da applicare per il calcolo delle portate idriche, a scelta del progettista tra quelli di efficacia consolidata, deve essere applicato nelle due situazioni seguenti:

- condizioni ante operam;
- condizioni post-operam.

Il confronto tra situazioni ante-operam e post-operam permette l’individuazione, la progettazione e il relativo dimensionamento delle opere necessarie a garantire l’invarianza o l’attenuazione idraulica”.

(rif. osservazione 9.3)

Si richiede altresì di integrare l’art. 16 con la seguente dicitura:

*“L’applicazione completa del principio dell’invarianza idraulica, per quanto riguarda il meccanismo di controllo naturale delle piene, deve essere implementato con l’elemento infiltrazione e quindi con l’immagazzinamento delle piogge nel suolo e nel sottosuolo. La potenzialità di infiltrazione è valutabile attraverso l’ “attitudine idrogeologica all’infiltrazione delle acque” mediante i parametri: 1) grado di permeabilità della zona non satura 2) valore della soggiacenza.” **(rif. osservazione 2.48)***

5.3.5 Art. 19

Si richiede di integrare l’articolo 19 con:

- il seguente indirizzo : *“(I) La Città metropolitana promuove il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Carta di Bologna per l’Ambiente di aumentare la dotazione di verde urbano portandola entro il 2030 alla quota di 45 mq per abitante” **(rif. osservazione 18.3)***
- un ulteriore indirizzo rivolto alla pianificazione locale che suggerisca ai Comuni di individuare le aree a servizi destinate al verde urbano, anche mediante il supporto di cartografie tematiche che evidenzino le potenziali connessioni tra le aree, promuovendo la creazione di una reticolarità del verde urbano e ricercando la creazione di micro-corridoi ecologici urbani che si connettano con gli elementi della Rete delle Infrastrutture Verdi presenti sul territorio. Tale indirizzo potrebbe anche suggerire la possibilità per i Comuni di utilizzare gli indicatori del metodo sviluppato da ENEA e a disposizione sul nostro sito, per utilizzare un approccio ecologico a sostegno della pianificazione **(rif. osservazione 14.10)**

5.3.6 Art. 20

Si richiede:

- di correggere il comma 2 che recita *“(DA) Eventuali impatti negativi residui, che sia possibile evitare o mitigare,...”* deve essere così corretto: *“(DA) Eventuali impatti negativi residui, che **non** sia possibile evitare o mitigare” **(rif. osservazione 18.4)***
- di apportare la seguente correzione lessicale al comma 7 *“La CMT*

*predispone ed aggiorna il Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale (CIRCA), in collaborazione con gli Enti Locali, gli Enti gestori delle aree naturali protette e altri soggetti del territorio. **Esso** è uno strumento tecnico-operativo di supporto all'Ente e messo a disposizione dei Comuni,...* " (rif. osservazione 18.4)

- di correggere il rimando contenuto al comma 8 alle Linee Guida che è il comma 10 e non il comma 1, come indicato (rif. osservazione 17.3)
- di modificare il comma 6 nel seguente modo:
*" 6. (I) In casi particolari, **qualora gli** interventi di compensazione ambientale **siano stati** preventivamente individuati, **anche mediante la redazione ed approvazione di progetti/piani o regolamenti comunali delle compensazioni**, possono essere ammesse forme di monetizzazione destinate ad uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione; può, altresì, prevedersi che gli oneri destinati alle compensazioni per interventi estesi e/o complessi confluiscono in uno specifico centro di costo dell'ente competente, finalizzato alla loro realizzazione"* (rif. osservazioni 6.28 e 14.11)

5.3.7 Art. 21

Si richiede di integrare il comma 2 con l'aggiunta della seguente specificazione:
"Deve essere garantita la salvaguardia dei varchi e degli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi individuati nella tavola PP6 Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi, evitando la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio" (rif. osservazione 18.5)

5.3.8 Art. 25, comma 4, lett. b).

Si richiede di riformulare la lettera b) del comma 4 nel seguente modo:

"4. (DA) La previsione di nuovo impianto di aree destinate ad insediamenti produttivi, industriali ed artigianali e l'ampliamento delle aree esistenti, sono ammesse esclusivamente negli APIM di cui al comma 1, previa verifica di sostenibilità rispetto ai punti seguenti, da valutare in sede di procedura di variante:

[...]

*b. ogni altra verifica prevista nell'ambito della Valutazione ambientale strategica e del parere dell'Organo tecnico comunale, **comprensiva anche della valutazione degli aspetti paesaggistici, sia per quanto attiene all'eventuale interferenza con i beni disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, sia per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti nel paesaggio.**"*
(rif. osservazione 2.65)

5.3.9 Art. 27, comma 5, lett. b).

Si richiede di stralciare la lettera b) del comma 5 (rif. osservazione 2.40)

5.3.10 Art. 28, comma 11.

Si richiede di riformulare il comma 11 dell'art 28 nel seguente modo:

*“11. La CMTTo sostiene il recupero dei territori agricoli abbandonati in aree collinari e montane, anche promuovendo: la creazione di Associazioni fondiarie o ATS o altre forme aggregative di proprietari e operatori economici; l'avvicinamento tra domanda e offerta dei fondi disponibili per attività agrosilvo-pastorali attraverso la “Banca della terra”; idonee misure finanziarie del PSR; il recupero di piccoli manufatti connotanti il paesaggio agrario tradizionale (muri in pietra, piloni, paleria in legno, canaline di sgrondo acque, mulattiere, ecc.); adesione a bandi di finanziamento, con il concorso dei proprietari e dei conduttori dei fondi, **interventi di razionalizzazione fondiaria**” (rif. osservazione 2.66)*

5.3.11 Art. 32 BIS

Si richiede di riconoscere il valore di direttiva (DA) al comma 5, anziché di indirizzo (I) (rif. osservazione 18.7)

Si chiede inoltre di integrare il comma 7 con la seguente dicitura: *“(I) Si invitano i Comuni ad inserire nei Regolamenti comunali di polizia rurale la disposizione di salvaguardia degli esemplari arborei su filare, di diametro maggiore di 40 cm, fatte salve necessità di abbattimento dettate da motivi di sicurezza.” (rif. osservazione 18.7)*

5.3.12 Art. 33

Si richiede di riformulare l'art. 33 nel seguente modo:

“1. Il PTGM, in attuazione della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, sentita la Conferenza d'ambito, i Consorzi di area vasta e i Comuni territorialmente interessati, individua le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.

2. La documentazione di progetto riferita agli impianti di rifiuti dovrà dare evidenza dell'applicazione dei vincoli di cui al comma 1, che costituiscono riferimento per la progettazione degli impianti e per la loro valutazione, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Per la localizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nelle more della adozione dello strumento di cui al comma 1:

a. si applicano le disposizioni del PTGM ove applicabili, ovvero le disposizioni del Consiglio Metropolitano di cui alla Delibera n. 70 del 22 dicembre 2022, con il relativo grado di efficacia;

b. è preferenziale l'utilizzo di aree degradate non ripristinabili alle condizioni naturali di origine.

4. Nella realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere previste adeguate mitigazioni/compensazioni ambientali, in coerenza con lo strumento di cui al comma 1 e degli altri atti della CMT0 approvati in attuazione del comma 1." (rif. osservazioni 2.49 e 22.2)

5.3.13 Art. 34

Si richiede di modificare il comma 7 nel seguente modo:

"7. In coerenza con gli strumenti e gli atti di pianificazione e programmazione regionale e di bacino del Fiume Po (e segnatamente del Piano di Tutela delle Acque - PTA, del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po - PdG Po, del Piano energetico ambientale regionale - PEAR) in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il PTGM specifica, nella Relazione illustrativa, criteri di pre-pianificazione ambientale da tenere in considerazione nei casi di richiesta di autorizzazione di nuovi impianti idroelettrici; tali criteri individuano **"aree preferibili", "aree neutre" e "aree problematiche" "aree di repulsione" (o "aree di attenzione" in conformità al PEAR) e "aree di esclusione" (o "aree non idonee" in conformità al PEAR)** per la collocazione degli impianti idroelettrici, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità e/o valenza ecologico-naturalistica e/o ambientale-paesaggistica dei luoghi." (Rif. osservazione 17.1)

Si richiede di modificare il comma 10 nel seguente modo:

"10. La CMT0, nell'ambito dei rinnovi delle concessioni di derivazione idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), può prendere in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell'utente, al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, ~~mediante l'utilizzo di criteri di valutazione da individuare in apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto indicato in specifiche linee guida da predisporre in attuazione del PTGM~~" (Rif. osservazione 17.2)

5.3.14 Art. 41

Si richiede di modificare il testo del 4° punto del comma 5 nel seguente modo:

"5. (DA) Negli Spazi aperti periurbani, i piani urbanistici locali prevedono a: [...]

▪ qualificare ecologicamente e paesaggisticamente le aree agricole interstiziali e periurbane con il contenimento della loro erosione **e provvedere alla loro tutela minimizzando le interferenze tra espansioni insediative e attività agricole**" (Rif. osservazione 2.68)

Si richiede di modificare il comma 6 nel seguente modo: "(DA) I Comuni ricompresi all'interno del Limite degli Spazi Aperti periurbani dell'area torinese (SAPTo) di cui al comma 3 precedente che presentino almeno 100 ettari di SAP e, facoltativamente, gli altri Comuni, predispongono un elaborato – Schema SAP, allegato alla Relazione Illustrativa, con la descrizione dei valori e delle eventuali criticità presenti in queste aree, a partire da quelli identificati dal PPR e dalle Linee guida Indicazioni per gli Spazi Aperti Periurbani (SAP e SAPTo). Essi, inoltre,

riportano nella tavola in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano, la perimetrazione dei "Paesaggi perirubani omogenei" predisposta secondo le indicazioni di cui al seguente comma 10, e rispetto ai quali includono specifiche disposizioni a livello di apparato normativo." (rif. osservazione 18.8)

5.3.15 Art. 42

Si richiede di integrare il comma 3 esplicitando il tema delle gerarchie e delle priorità degli elementi costituenti la Rete di IV. (rif. osservazione 6.36)

Si richiede inoltre di integrare il punto K del comma 3 con il riferimento alle tipologie del verde urbano di cui alle Linee Guida del MATTM/2017. (rif. osservazione 6.36)

Si richiede di correggere il comma 9 inserendo il riferimento al comma 19 e non al comma 24. (rif. osservazione 18.9)

Si richiede di correggere il comma 12 inserendo il riferimento 1, lettere b. e c. e non, come indicato, al comma 2. (rif. osservazione 18.9)

Si richiede di inserire dopo il comma 12, un ulteriore "comma 13" con il seguente indirizzo: "(I) I Comuni ricorrono alla perequazione urbanistica al fine di perseguire, oltre ad una maggiore equità di distribuzione di oneri e vantaggi tra i cittadini, il miglioramento della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica, anche attraverso il ricorso alle forme di compensazione di cui al precedente articolo 20". (rif. osservazione 18.9)

Si richiede di integrare il titolo del paragrafo "CRITERI PER I PIANI SETTORIALI E I PIANI DEL VERDE, PIANI GESTIONALI" con "E I REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE". (rif. osservazione 18.9)

Si richiede di aggiungere dopo il comma 16 un ulteriore "comma 17" con il seguente indirizzo: "(i) I comuni aggiornano ed integrano il loro Regolamento di Polizia rurale definendo modalità di pratiche agricole "sostenibili" per il clima e l'ambiente, come previste dalla nuova PAC. (greening, diversificazione delle colture, mantenimento, ove presenti, dei pascoli permanenti, mantenimento o costituzione delle aree di interesse ecologico – EFA - Ecological Focus Area). In particolare, per le aree rurali di interesse ecologico AVE, prescrivono il mantenimento, la riqualificazione ed il miglioramento delle siepi alto arbustive, laddove presenti e della vegetazione lungo il reticolo idrografico minore". (rif. osservazione 18.9)

5.3.16 Art. 44

Si richiede di apportare le seguenti modifiche:

- al comma 6, lett. a) il riferimento corretto a cui rimandare è il "comma 9, lettera d." e non il "comma 10";
- al comma 12 va eliminata, a seguito di un refuso, la seguente porzione di frase "in

aggiunta a quanto stabilito al comma 9 per le fasce perifluviali e" e, alla lettera b. la parola "naturali" va corretta in "naturalità";

- al comma 14 va eliminata, a seguito di un refuso, la seguente porzione di frase "in aggiunta a quanto stabilito per le fasce periacuali al comma precedente ed". (rif. osservazione 18.10)

Si richiede inoltre di modificare il testo dell'ultimo punto del comma 16 nel seguente modo:

*"assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali **compatibilmente con i necessari interventi per garantire il buon regime idraulico degli stessi e la consueta manutenzione ordinaria eseguita dagli enti gestori delle infrastrutture irrigue**; a tal fine si rimanda alla disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo di cui al Piano di Tutela delle Acque e al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po." (rif. osservazione 2.69)*

5.3.17 – Art. 45

Si chiede:

- di integrare il comma 2 con una lettera "c." e con la seguente dicitura: *"i Siti di Interesse metropolitano (SIM), ulteriori aree caratterizzate da elementi faunistici o floristici di particolare rarità a livello metropolitano che dal punto di vista ecologico hanno il ruolo di core area."*
- di integrare il comma 3, dopo le parole "(DA) Nelle aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia" necessita di essere integrato con le parole e nei SIM".
- di assegnare al comma 4 il valore di direttiva e non di indirizzo, inserendo inoltre esplicito rimando al comma 1, le era f) dell'art. 46.
- di spostare all'interno del paragrafo "RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA....del comma 6 che recita "(DA) I piani di gestione dei siti della Rete natura 2000 di competenza della CMT0, in coerenza con le misure di conservazione, integrandosi con i piani d'area o naturalistici se presenti, seguono le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica definendo vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio, misure di tutela degli elementi di importanza naturalistica e relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2, le. c) dell'art.18 del PPR.". (rif. osservazione 18.11)

5.3.18 Si richiede di sostituire il termine "valenza ecologica", laddove presente negli articoli delle NdA con il termine "valenza ecosistemica" (rif. osservazione 6.8)

5.4 Modifiche/integrazioni agli elaborati cartografici di piano

5.4.1 Nella tavola PP6_IV “Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi”, che rappresenta la Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi, sono raffigurati i beni seguenti:

- Beni vincolati ai sensi delle ex l. 778/1922 e l. 1497/39 - art. 136 c1, lett. a) D.Lgs. 42/2004;
- Beni vincolati ex DD.MM 1/08/1985n -art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004;
- Aree vincolate ex artt. 138-141 del d. lgs. 42/2004 e smi.

Si richiede, per maggiore chiarezza, di integrare la legenda della tavola PP6_IV precisando i beni paesaggistici raffigurati con i rispettivi gli articoli di tutela del D.Lgs. 42/2004 e smi. **(rif. osservazione 1.6)**

5.4.2 Per maggiore completezza si richiede di integrare la tavola PP6_IV con i siti ZSC IT1202000 - Parco Naturale Mont Avic, ZSC IT1205100 “Ambienti d’alta quota della Vallée de l’Alleigne” e ZPS IT1202020 “Mont Avic e Mont Emilius, oltre che con le Aree Protette e i Siti Natura 2000 ricadenti in territorio francese, così da dare continuità al disegno di Rete Ecologica a livello sovregionale. **(rif. osservazione 3.1)**

5.4.3 Si richiede di effettuare sulla tavola PP6_IV una verifica riguardante le aree individuate dal Piano Faunistico Venatorio e dal Piano Ittico per valutare eventualmente un adeguamento di alcuni perimetri degli elementi costituenti la Rete IV metropolitana **(rif. osservazioni 15.2 e 15.3)**

5.4.4 Si richiede di inserire nella legenda della tavola PP6 la voce specifica “aree umide”, al fine di rendere più facile l’applicazione delle indicazioni normative del comma 7 dell’art. 42 **(rif. osservazione 18.12)**

5.4.5 Si richiede di correggere un refuso presente nell’elaborato “Linee Guida per gli spazi aperti periurbani – SAP” a pag. 60 (dicitura di errore presente sopra l’immagine) e si richiede di verificare perché l’allegato 2 – “Carte di uso del suolo” non contiene la cartografia citata. **(rif. osservazione 18.13)**

5.5 Modifiche/integrazioni alla Relazione Illustrativa

5.5.1 Si richiede di modificare l’elenco puntato contenuto alla pag. 20 nel paragrafo 2.2 della Relazione Illustrativa nel seguente modo:

- primo punto dell’elenco puntato: “- i comuni ~~sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante alla data di adozione della Variante (22.05.2007)~~, sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro 18 mesi dalla ~~sua~~ entrata in vigore della Variante Seveso; trascorso tale termine, non si possono adottare varianti strutturali ai PRG per i quali non si sia proceduto all’adeguamento alla Variante Seveso.”

- ultimo punto dell'elenco puntato: “- i comuni contermini ai comuni sede di stabilimenti Seveso predispongono l'Elaborato RIR, ~~in quanto potenzialmente soggetti a subire gli effetti degli stabilimenti ubicati in comuni contermini~~, se vi ricadono gli effetti, diretti o indiretti, degli stabilimenti ubicati in comuni contermini” (rif. osservazione 2.41)

5.5.2 Si richiede di integrare il capitolo 2.2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2) e suoi piani e programmi attuativi menzionando il Piano Faunistico Venatorio Provinciale attualmente vigente, descrivendo in che modo le aree individuate dal suddetto piano che necessitano di particolare tutela per la conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura) possono concorrere al sistema di infrastrutture verdi della CMTTo e menzionando in modo analogo il Piano Ittico. (rif. osservazioni 15.1, 15.2 e 15.3)

5.5.3 Si richiede di integrare il capitolo 13 – Infrastrutture verdi e blu, servizi ecosistemici ed aree protette con un approfondimento specifico sul recepimento della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa e approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 52 – 1979 del 31 luglio 2015 “Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.” (rif. osservazioni 2.42 e 6.12)

5.5.4 Si richiede di integrare il capitolo 16.3.2 con il rimando al Piano A.I.B. di cui è dotato il Parco Naturale del Gran Paradiso che diviene parte integrante del Piano A.I.B. regionale. (rif. osservazione 4.2)

5.5.5 Si richiede di effettuare una revisione del capitolo 18.4 - Proposte di nuove aree protette - Rete Natura 2000 (Azo4_4IVa) poiché riporta alcuni errori materiali: nell'elenco delle aree protette a gestione provinciale manca la Riserva naturale dello stagno di Oulx e nella descrizione delle nuove aree SIC c'è il riferimento a Conca Cialancia e 13 laghi in relazione al Parco naturale 5 laghi di Ivrea. (rif. osservazione 2.43)

5.5.6 Si richiede di sostituire il termine “valenza ecologica”, laddove presente nella Relazione Illustrativa con il termine “valenza ecosistemica” (rif. osservazione 6.8)

5.5.7 Si richiede di modificare il capitolo 16.4.5 nel seguente modo:

16.4.5 *Applicare i criteri localizzativi per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (Azo1_2Ie)*

A tal fine la CMTo provvede, in attuazione di quanto previsto alla norma regionale, alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con un approccio basato su una matrice rifiuto/impianto-attività/impatto. Oltre che dei criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), si tiene conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, Fattibilità TE di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.

I vincoli di cui sopra costituiscono indirizzo ed orientamento per la progettazione degli impianti (che dovranno darne evidenza negli elaborati progettuali) e sono altresì indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo.

Inoltre, poiché il paragrafo 16.4.5 viene richiamato più volte nella Relazione Illustrativa, si richiede di correggere e riportare il titolo del paragrafo così come è stato modificato. (**rif. osservazioni 2.49 e 22.1**)

5.5.8 Si richiede di apportare le correzioni così come riportate nell'osservazione 17.3 e nell'osservazione 18.14 (**rif. osservazioni 17.3 e 18.14**)

5.6 Modifiche/integrazioni ad altri elaborati

5.6.1 Si richiede di integrare il Quaderno "Il sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi" con i richiami alla Strategia Forestale Nazionale recentemente approvata con il Decreto 23 dicembre 2021 (Approvazione della strategia forestale nazionale 22A00834-GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022), ed al tema degli alberi monumentali, esteso ai filari ed alle alberate di pregio, che è entrato a far parte a tutti gli effetti della normativa dello Stato con la L.10/2013, art.7, le cui norme sono state riprese dalla L.r. 19/2018 (artt. 80 e 96), che ha abrogato la L.r. 50/95 e inserito uno specifico comma (3bis) nella L.r. 4/2009. Altresì dovranno essere integrati con i riferimenti normativi aggiornati anche gli altri elaborati di Piano dove viene citata la SFN (**rif. osservazione 2.16**)

5.6.2 Si richiede di integrare il Quaderno "Il sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi" con un approfondimento specifico sul recepimento della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa e approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n.

52 – 1979 del 31 luglio 2015 “Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.” (rif. osservazioni 2.42 e 6.12)

5.6.3 Si richiede di integrare l’elaborato “Disposizioni tecnico - normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)” segnalando che non esiste più il vincolo relativo agli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 e pertanto tali vincoli non sono stati più riproposti. (rif. osservazione 2.23)

5.6.4 Si richiede di correggere, laddove presente negli elaborati di piano, il dato relativo ai comuni adeguati al PAI, che allo stato attuale non è più pari al 68%, bensì all’81%. (rif. osservazione 2.23)

5.6.5 Si richiede di inserire nel documento "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo e quadro del dissesto (DIS GEO1 e GEO2)" a pagina 41 e nell'Allegato 8.3 "Criteri per la perimetrazione e l’utilizzo delle aree soggette al pericolo di valanghe", un riferimento specifico alla pubblicazione “Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe” di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005) e, per quanto concerne i "Criteri di perimetrazione delle zone esposte a valanghe" a pag. 60, di richiamare, a livello più generale, anche gli indirizzi contenuti nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 e nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999. (rif. osservazione 2.24)

5.6.6 Si chiede di verificare che nell’elaborato Atlante cartografico - Allegato 1 del documento Linee guida - Indicazioni per gli Spazi aperti periurbani (LG SAP/SAP-TO) siano presenti le tavole di riferimento (rif. controdeduzione 6.1)

5.7 Osservazioni non attinenti a temi VAS

Si evidenzia che alcune osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale riguardano prettamente temi di progettualità del PTGM che non attengono ad aspetti strettamente legati alle valutazioni ai fini VAS. Pertanto sono stati riportati per completezza nella presente relazione evidenziandoli in colore grigio al cap. 4a, e vengono trasmessi all’Unità di Progetto del PTGM unitamente al parere motivato di VAS con richiesta di effettuare le valutazioni di competenza.

5.8 Considerazioni finali propedeutiche all'espressione del parere motivato

Alla luce delle valutazioni svolte e a condizione che vengano recepite le richieste di integrazione dettagliate nei paragrafi precedenti, si concorda che si possa considerare assolto il compito affidato alla procedura di VAS dalla normativa vigente in particolare per quanto riguarda la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, dei soggetti interessati e del pubblico, la valutazione delle possibili ricadute del Piano sull'ambiente e l'espletamento della Valutazione di incidenza integrata nella procedura di VAS e che si possa quindi motivatamente esprimere parere favorevole circa la compatibilità ambientale del PTGM, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.

Allegati:

- *Verbale della riunione dell'organo tecnico del 27/04/2022.*
- *Parere per la Valutazione di Incidenza espresso dall'autorità competente per la Vinca, Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, (pervenuta al prot. n. 57760 del 21/04/2023).*

OGGETTO: Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM)
Procedura di Valutazione Ambientale Strategia (VAS) – Fase di Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
Riunione conclusiva dell’istruttoria dell’organo tecnico propedeutica all’espressione del parere motivato.

VERBALE

In data 27/04/2023 alle ore 10:00, con inizio effettivo alle ore 10:30, presso la sala 29 del 5° piano si è svolta la riunione conclusiva dell’istruttoria dell’organo tecnico condotta sul Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) della Città Metropolitana di Torino, con la finalità di condividere le riflessioni sul piano oggetto di valutazione, esaminare le osservazioni e i contributi pervenuti e le relative controdeduzioni, per definire i contenuti del parere motivato di VAS di cui all’art. 15 del D.Lgs. 152/2006.

Direzioni convocate	Partecipanti
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera (<i>Prelievi, Scarichi, Acustico, Qualità dell’aria, Atmosferico, Cave, Risorse Energetiche</i>)	
Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi (<i>Bonifiche, Rifiuti, Ufficio prevenzione del rischio nelle attività industriali ed estrattive</i>)	Chiara Sarri
Direzione Sistemi Naturali	Simonetta Alberico - Paola Vayr
Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale - Funzione Specializzata Tutela della Flora e della Fauna	
Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL. - Funzione Specializzata Tutela del Territorio	
Dipartimento Territorio Edilizia Viabilità - Funzione Specializzata Urbanistica e Copianificazione	
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 – Nodi UA3 - R responsabile e UA3 - 06 Sportello	Tullio Beiletti – Elisa Calderoni
Direzione Viabilità 2	

Sono presenti, per la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS-VIA:

- dott.ssa Luciana D’Errico,
- arch. Cristina Mandosso.

Si illustra brevemente l'iter delle fasi di consultazione e valutazione della VAS del PTGM, dando atto che:

- con nota prot. n. 1725 del 02/02/2023 è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione del PTGM per la procedura di VAS integrata con la VinCa ai soggetti competenti in materia ambientale e, per opportuna conoscenza, alle direzioni componenti l'organo tecnico;
- al termine della suddetta fase, avvenuto il 20 marzo u.s., sono stati raccolti i contributi e le osservazioni pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti;
- con nota prot. n. 48032 del 31/03/2023 è stato attivato l'organo tecnico mettendo a disposizione, oltre alla documentazione di piano, anche le osservazioni pervenute con richiesta di trasmettere i contributi per le tematiche di competenza entro il giorno 21/04/2023 ed è stata convocata la presente riunione;
- con nota prot. n. 54598 del 17/04/2023 è stata trasmessa, per permettere alle direzioni dell'organo tecnico di esprimersi a riguardo, una bozza dei documenti di controdeduzioni alle osservazioni pervenute redatta in condivisione tra l'autorità competente, *Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale*, e l'autorità procedente, *Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Unità di Progetto del PTGM*, e sentite per vie brevi anche alcune direzioni dell'organo tecnico;
- in risposta alle suddette richieste sono pervenute, con nota formale o a mezzo e mail ordinaria, i contributi delle direzioni dell'organo tecnico contenenti, per le tematiche di competenza, le osservazioni alla documentazione di piano e le controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Si comunica che, a supporto del parere motivato VAS è stato redatto il documento *Relazione propedeutica al parere motivato* che contiene la descrizione dell'iter procedimentale, l'illustrazione sintetica degli obiettivi del PTGM, l'analisi e la valutazione del Rapporto Ambientale e del piano, le osservazioni e controdeduzioni suddivise per ente/direzione di provenienza e le conclusioni con le modifiche/integrazioni alla documentazione che si intendono richiedere.

Si evidenzia che tutte le osservazioni e tutte le controdeduzioni pervenute sono state recepite e riportate nelle tabelle del capitolo 4. Si specifica che alcune osservazioni presentate dai soggetti competenti in materia ambientale riguardano prettamente temi di progettualità del PTGM che non attengono ad aspetti strettamente legati alle valutazioni ai fini VAS. Pertanto sono stati riportati per completezza nella relazione ma non sono stati controdedotti poichè verranno trasmessi all'Unità di Progetto del PTGM che dovrà esprimersi a riguardo e valutare il loro eventuale recepimento.

Si procede ad illustrare sinteticamente i temi che richiedono una riflessione ulteriore:

Tema gestione rifiuti: Mandosso precisa che il contributo trasmesso dall'Ufficio competente (Fortunato) verrà utilizzato per controdedurre all'osservazione con cui Regione Piemonte sottolinea che i criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti vengono fissati dai piani regionali in corso di approvazione (PRUBAI), mentre il compito di Città metropolitana è quello di individuare le aree idonee o non idonee in base ai suddetti criteri. Il contributo pervenuto modifica in tal senso la relazione illustrativa e l'art. 33 delle NdA. D'Errico chiede quando verrà approvato lo strumento di attuazione del PTGM che individuerà le suddette aree e Sarri precisa che dopo l'approvazione del PRUBAI si provvederà Alla sua redazione ed approvazione.

Tema RIR: Mandosso illustra la controdeduzione formulata dall'Ufficio RIR (Nannetti), riguardante un'osservazione (n. 2.40) di Regione Piemonte sull'art. 27, comma 5, lett. b) delle NdA che riporta il divieto di localizzare le medie e grandi strutture di vendita nelle aree di danno e non cita le aree di esclusione. Mandosso precisa che c'è stato sul tema un confronto con Mortari (Ufficio di progetto del PTGM) e tra le alternative proposte da Nannetti, la soluzione più coerente con la Variante Seveso che costituirà piano di settore del PTGM, e con l'impostazione delle NdA che non contengono altri richiami alla normativa RIR, è quella che propone lo stralcio del suddetto comma. Pertanto si decide per proporre questa soluzione dal momento che la tematica è già normata dalla Variante Seveso e dalla normativa sovraordinata.

Tema viabilità: si focalizza la discussione sulla proposta pervenuta dal Comune di Ivrea di modificare il tracciato dell'intervento viabilistico n. 13 e di stralciare l'intervento n. 196 previsti nel PTC2 e confermati nel PTGM. Beiletti spiega che, come ribadito nel contributo della Direzione Coordinamento Viabilità, la proposta di modifica dell'intervento 13 non è accoglibile per la mancanza di elementi tecnici progettuali che consentano di valutarne la fattibilità tecnica. Specifica inoltre che l'intervento 196 in un primo momento non era stato riconfermato nella proposta tecnica di progetto preliminare del PTGM e quindi la Direzione Coordinamento Viabilità, ne aveva richiesto l'inserimento perché ne aveva riconosciuto l'importanza. Mandosso, Alberico e Vayr sottolineano che comunque le motivazioni ambientali sottese alle due proposte si reputano meritevoli di attenzione sia per la riduzione dell'impatto del consumo di suolo sia perché l'intervento 196 preserva un varco ecologico importante. Quindi si conclude che l'osservazione del Comune di Ivrea non è accolta, ma si evidenzia che è in corso la redazione della proposta tecnica di progetto definitivo del PRGC del Comune di Ivrea e pertanto ulteriori riflessioni si potranno fare in quella sede se sostenute da una documentazione adeguata. Si legge la controdeduzione all'osservazione del Comune di Ivrea e si concorda con quanto riportato.

Tema analisi effetti/impatti di piano sulle infrastrutture verdi. Mandosso precisa che alla scala di pianificazione del PTGM non è stato possibile analizzare nel dettaglio gli effetti/impatti delle azioni perché non sono ancora individuate le localizzazioni dei nuovi insediamenti, pertanto è stata fatta una prima disamina di livello generale. Tuttavia specifica che, anche in accoglimento di alcune osservazioni, il parere motivato VAS richiederà che il RA operi un approfondimento in merito alle interferenze ed agli effetti ambientali degli interventi viabilistici sulla Rete Infrastrutture Verdi. Beiletti, Alberico e Vayr si rendono disponibili a collaborare con i progettisti (Links) per sovrapporre i tematismi ed individuare le interferenze.

Tema infrastrutture verdi. Si precisa che alcune osservazioni richiedevano di specificare le tempistiche per la pubblicazione delle Linee Guida Rete Ecologica/Infrastrutture Verdi in quanto vengono riportate nel Piano di Monitoraggio come indicatori di governance del piano. Si conviene sulla difficoltà di stabilire tempi precisi poichè, come illustrato nel dettaglio da Alberico e Vayr, la redazione del documento non è autonoma, ma verrà fatta in collaborazione con Arpa e Regione Piemonte. Pertanto si decide di controdedurre evidenziando tali criticità. Si decide comunque di lasciare l'elaborazione delle Linee guida tra gli indicatori di governance senza specificare i tempi.

Tempi di adeguamento del PTGM. Alberico e Vayr, controdeducendo ad un'osservazione (Legambiente 14.16), concordavano sull'importanza di inserire nelle NdA del PTGM le tempistiche entro cui i Comuni devono adeguare i propri piani regolatori al PTGM. Si riflette sul fatto che si tratterebbe comunque di tempi di carattere ordinatorio e non perentorio, e si decide che Mandosso approfondirà il tema con Irene Mortari e formulerà la controdeduzione in collaborazione con lei.

Indicatori: Mandosso spiega che le osservazioni di Arpa e Regione Piemonte richiedevano di inserire alcuni indicatori (cambiamento climatico – mobilità dolce e TPL da relazionare con le aree di nuovi insediamenti – indicatori SNSRV). L'impostazione del Piano di Monitoraggio è stata quella di individuare solo gli indicatori utili a misurare l'efficacia delle azioni di piano e facilmente popolabili. Pertanto si decide di controdedurre accogliendo le osservazioni riguardanti solamente gli indicatori che sono facilmente "estraibili" dalle banche dati a disposizione.

Si chiede ai presenti se ci siano ulteriori osservazioni o contributi che si ritiene opportuno esprimere sui contenuti del piano.

I presenti non hanno null'altro da rilevare.

Mandosso conclude evidenziando che dalle risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico e della riunione conclusiva non sono emerse criticità sul PTGM e pertanto l'autorità competente esprimerà parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Piano a condizione che vengano recepite le richieste di integrazione e di modifica dettagliate nella relazione propedeutica.

Si informano i presenti che, a seguito del parere motivato VAS, si procederà a trasmettere all'autorità procedente (Ufficio di progetto del PTGM) la determina dirigenziale di provvedimento motivato, la relazione propedeutica, i contributi pervenuti. L'autorità procedente provvederà quindi ad aggiornare gli elaborati progettuali con le modifiche richieste per la conclusione dell'iter di approvazione.

Alle ore 11:30, non essendoci altro da discutere, si conclude la riunione e si comunica che il presente verbale sarà inviato per e mail a tutti i soggetti partecipanti con richiesta di apportare eventuali correzioni nel termine di cinque giorni, trascorso il quale il verbale si considererà condiviso e confermato dai partecipanti e verrà allegato alla relazione propedeutica all'espressione del parere motivato.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio

pianificazione.territorio@regione.piemonte.it
pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. A1600A, 11.90, 56/2015A/A16000, 22

Città Metropolitana di Torino
Dipartimento territorio, edilizia e
viabilità - udp PTGM
ptgm@cittametropolitana.torino.it
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e p.c. Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Progetto preliminare del Piano territoriale generale metropolitano (PTGM) ex art. 7bis, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE (articoli 13 comma 5-bis, 14 e 15, d.lgs.152/2006). Invio Valutazione di Incidenza (VINCA).

Si trasmette il parere del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali relativo alla VINCA della procedura in oggetto, i cui contenuti sono stati integralmente inseriti nel contributo dell'OTR inviato con precedente nota prot. n. 40570 del 20/03/2023.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Il referente:
Arch. Guido Baschenis*



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali*

*jacopo.chiara@regione.piemonte.it
progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it
biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione 13.200.20 VALINC 37/2023A/A1600A

*Segnatura di protocollo riportata nei metadati del
sistema documentale DoQui ACTA*

Al Settore Valutazioni ambientali
e Procedure integrate
c.a. Ing. Salvatore Scifo
Arch. Raffaella Del Mastro
Arch. Lorenza Racca

Oggetto: Progetto preliminare del Piano territoriale generale metropolitano (PTGM) ex art. 7bis, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE (articoli 13 comma 5-bis, 14 e 15, d.lgs. 152/2006).

In relazione alla procedura in oggetto il Settore scrivente esprime le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la tutela delle aree protette della biodiversità, si osserva che il PTGM considera le tematiche della rete ecologica e della tutela degli ecosistemi sia inserendole tra gli obiettivi strategici del piano, sia nella definizione e predisposizione del sistema delle Infrastrutture Verdi (IV).

Nelle macrostrategie MSTRA3 *Salvaguardia del capitale naturale e della biodiversità dalle pressioni antropiche* e MST4 *Incremento quali-quantitativo delle risorse ambientali e paesaggistiche e della capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici* sono declinati obiettivi ed azioni volte alla conservazione della natura e all'aumento della resilienza degli ecosistemi. In particolare la strategia *Sto4_1_Rete delle Infrastrutture verdi e blu metropolitana e locale* prevede l'attuazione della Rete di infrastrutture verdi e blu metropolitana, nelle sue molteplici funzioni (ecologico, paesaggistica, di sviluppo,...). Tale indirizzo viene poi declinato nell'art. 42 della normativa (art. 42 RIV - Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi).

Si fa osservare che per la rete ecologica in senso lato, ovvero anche al di fuori di Aree protette e siti Natura 2000, manca il riferimento e il relativo riconoscimento cartografico\normativo alle risultanze della Metodologia ufficiale elaborata da Regione Piemonte e Arpa e approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 52 – 1979 del 31 luglio 2015 "*Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Approvazione della*



metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione. Tale metodo e relativa rappresentazione è stato indicato come riferimento per l'implementazione della rete ecologica sul territorio regionale anche ai sensi della DGR n. 1 – 2681 del 29 dicembre 2020.

Nel corso degli anni vi è stato un importante sviluppo ed elaborazione di nuove metodologie legate all'identificazione della rete ecologica del territorio piemontese che hanno portato a rendere fruibili dati maggiormente aggiornati e specifici. Nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi strategici del PTGM, in particolare quelli legati all'individuazione degli elementi di connettività del progetto di "rete" (i cosiddetti corridoi di connessione ecologica), si dovrebbe utilizzare come riferimento tale impostazione.

Si fa presente che l'ARPA negli ultimi anni ha affinato la metodologia e ha individuato gli elementi della rete ecologica sul territorio provinciale attraverso l'applicazione della metodologia regionale di riferimento di cui alla DGR succitata. Risulta quindi necessario integrare i prodotti di cui sopra nel nuovo PTGM, dandogli riconoscimento all'interno del Piano e nella relativa tavola di riferimento "Tavola PP6 – Sistema delle aree protette e delle infrastrutture verdi", e prevedere uno specifico riferimento nelle NTA.

Per quanto riguarda le Aree protette e i siti della Rete Natura 2000, si prende favorevolmente atto che il PTGM, nell'ottica di rispondere agli obiettivi europei compresi nella Strategia della Biodiversità al 2030 ed in recepimento delle disposizioni del PPR, propone l'istituzione di nuove aree, nonché l'ampliamento e/o revisione della perimetrazione di alcune di quelle esistenti.

Nell'ambito della strategia *Sto4_4_Incremento delle aree che costituiscono riserva di biodiversità (parchi e siti Rete Natura 2000)* e più nel dettaglio con l'azione IVB Azo4_4IVa_Proposte di nuove aree protette (Rete Natura 2000) viene proposto un aumento delle aree protette fino ad un'estensione di più di 7.000 ha. E' necessaria una revisione del capitolo 18.4 *Proposte di nuove aree protette - Rete Natura 2000 (Azo4_4IVa)* poiché riporta alcuni errori materiali. Nell'elenco delle aree protette a gestione provinciale manca la Riserva naturale dello stagno di Oulx e nella descrizione delle nuove aree SIC c'è il riferimento a Conca Cialancia e 13 laghi in relazione al Parco naturale 5 laghi di Ivrea.

Per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza, si fa osservare che, sebbene molti siti della Rete Natura 2000 siano coincidenti o comprendano nella loro perimetrazione le Aree protette ai sensi della l.r. 19/2009, le due entità sono normate e regolate diversamente; pertanto non dovrebbero essere trattate allo stesso modo nel SIA.

Nello specifico, la coerenza con gli strumenti di pianificazione delle Aree protette non è un aspetto precipuo della VINCA, ma deve essere collocato nel rapporto Ambientale tra le verifiche di



conformità con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto degli obiettivi di tutela delle aree naturali.

Si ricorda che in fase di specificazione si rilevava la totale mancanza della considerazione dei Piani d'Area vigenti, per i quali il PTGM è tenuto a verificare la coerenza, sia rispetto agli obiettivi di tutela delle aree naturali, sia rispetto ai contenuti progettuali degli stessi. Tale verifica (inserita nello studio d'incidenza) risulta però ancora molto superficiale ed, in alcuni casi incompleta (si veda per esempio il Piano d'Area del Po piemontese). Per la valutazione di tali aspetti si rimanda alle osservazioni di dettaglio degli Enti di Gestione delle Aree protette.

Nell'ambito della Vinca si concorda con le conclusioni dello studio della Città Metropolitana: l'obiettivo generale e l'ambito di applicazione del PTGM non riguardano specificamente la rete Natura 2000, ma le strategie e le azioni del Piano possono influenzare i siti localizzati nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Si evince, tuttavia, che obiettivi e azioni del PTGM sono orientati nella direzione della tutela della rete Natura 2000 e, in generale, dell'ambiente naturale, nell'ottica della preservazione delle risorse e della protezione di habitat, ecosistemi e specie animali e vegetali, anche allineandosi con i Sustainable Development Goals. In linea generale quindi si può affermare che il Piano risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000 del territorio di CMT0.

Il PTGM per propria natura non definisce la localizzazione puntuale di interventi e si limita a definire un quadro strutturale alla scala vasta (1.100.000), ma sono stati evidenziati possibili criticità per tre tipologie di interventi:

1. Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM)
2. Infrastrutture viarie
3. Insediamenti commerciali di cui all'art. 27 delle NdA (COM)

Per ogni situazione sono state analizzate possibili incidenze e proposte soluzioni di compatibilità, attraverso un articolato sistema di prescrizioni, direttive ed indirizzi finalizzati a evitare, mitigare e ove necessario compensare eventuali possibili impatti negativi determinati dalle possibili trasformazioni del territorio. Per gli ambiti sopra evidenziati è necessario rimandare alle fasi successive (progettuali) per analisi più approfondite delle possibili interferenze tra elementi del progetto e habitat/specie protette.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente: Marina Cerra 0114324579

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Te. 011.4321429

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321387